

# RESOCONTO

## SOMMARIO E STENOGRAFICO

847.

### SEDUTA DI LUNEDÌ 29 GENNAIO 2001

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PIERLUIGI PETRINI**

#### INDICE

*RESOCONTO SOMMARIO* ..... III-VII

*RESOCONTO STENOGRAFICO* ..... 1-67

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> .....	1	Bellillo Katia, <i>Ministro per le pari opportunità</i> .....	7
<b>Proposte di legge costituzionale: Modifica articolo 51 della Costituzione (A.C. 5758-6283-6308-6377-6390-6465-6849)</b> (Discussione del testo unificato) .....	1	De Luca Anna Maria (FI) .....	7
<i>(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 5758)</i> .....	1	Jervolino Russo Rosa (PD-U) .....	22
Presidente .....	1	Mancina Claudia (DS-U), <i>Relatore</i> .....	2
<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 5758)</i> .	2	Moroni Rosanna (Comunista) .....	12
Presidente .....	2	Nardini Maria Celeste (misto-RC-PRO) ...	25
Armaroli Paolo (AN) .....	19	Prestigiacomio Stefania (FI) .....	16
		<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 5758)</i> .....	27
		Presidente .....	27

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: democratici di sinistra-l'Ulivo: DS-U; forza Italia: FI; alleanza nazionale: AN; popolari e democratici-l'Ulivo: PD-U; lega nord Padania: LNP; I Democratici-l'Ulivo: D-U; comunista: comunista; Unione democratica per l'Europa: UDEUR; misto: misto; misto-rifondazione comunista-progressisti: misto-RC-PRO; misto-centro cristiano democratico: misto-CCD; misto socialisti democratici italiani: misto-SDI; misto-verdi-l'Ulivo: misto-verdi-U; misto minoranze linguistiche: misto Min. linguist.; misto-rinnovamento italiano: misto-RI; misto-cristiani democratici uniti: misto-CDU; misto federalisti liberaldemocratici repubblicani: misto-FLDR; misto-Patto Segni riformatori liberaldemocratici: misto-P. Segni-RLD.**

	PAG.		PAG.
Bellillo Katia, <i>Ministro per le pari opportunità</i> .....	28	Baiamonte Giacomo (FI) .....	44
De Luca Anna Maria (FI) .....	27	Fioroni Giuseppe (PD-U), <i>Relatore</i> .....	42
Mancina Claudia (DS-U), <i>Relatore</i> .....	27	Labate Grazia, <i>Sottosegretario per la sanità</i> ..	44
<b>Disegno di legge: Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (approvato dal Senato) (A.C. 5979) (Discussione)</b> .....	29	<b>Progetti di legge: Revisione nuovo codice della strada (A.C. 99-241-294-328-486-538-540-545-550-642-643-696-738-744-797-832-883-1491-1840-1961 -1973-1983-2014-2664-2757-2758-3144-3377-3498-3776-3782-3783-3785-3889-3919-4025-4133-4153-4348-4453-4554-4573-4859-4971-5038-5166-5270-5421-5515-5597-5620-5636-5714-5792-5983-6229-6488-6514-6563-6770) (Discussione del testo unificato)</b> .....	46
<i>(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 5979)</i> .....	29	<i>(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 99)</i> .....	47
Presidente .....	29	Presidente .....	47
<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 5979)</i> ..	30	<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 99)</i> ..	47
Presidente .....	30	Presidente .....	47
Bellillo Katia, <i>Ministro per le pari opportunità</i> .....	31	Angelini Giordano, <i>Sottosegretario per i trasporti e la navigazione</i> .....	50
Gazzilli Mario (FI) .....	35	Biricotti Anna Maria (DS-U) .....	55
Lucidi Marcella (DS-U), <i>Relatore</i> .....	30	Floresta Ilario (FI) .....	50
Prestigiacoemo Stefania (FI) .....	39	Mazzocchin Gianantonio (misto-FLDR), <i>Relatore</i> .....	47
Simeone Alberto (AN) .....	37	Savarese Enzo (AN) .....	54
<i>(Replica del relatore – A.C. 5979)</i> .....	41	Stajano Ernesto (FI) .....	59
Presidente .....	41	<i>(Replica del Governo – A.C. 99)</i> .....	62
Lucidi Marcella (DS-U), <i>Relatore</i> .....	41	Presidente .....	62
<b>Disegno di legge: Disciplina istituti di ricerca biomedica (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (A.C. 3856-B) (Discussione)</b> .....	41	Angelini Giordano, <i>Sottosegretario per i trasporti e la navigazione</i> .....	62
<i>(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 3856-B)</i> .....	41	<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> ..	64
Presidente .....	41	<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	67
<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 3856-B)</i> .....	42		
Presidente .....	42		

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.  
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

## RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
PIERLUIGI PETRINI

**La seduta comincia alle 15.**

*La Camera approva il processo verbale della seduta del 22 gennaio 2001.*

**Missioni.**

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono quarantaquattro.

**Discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale: Modifica articolo 51 della Costituzione (5758 ed abbinate).**

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 1*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

CLAUDIA MANCINA, *Relatore*, osserva che la modifica dell'articolo 51 della Costituzione mira a rendere effettivo l'esercizio del diritto alla parità al fine di favorire l'introduzione di « azioni positive » per incoraggiare l'accesso delle donne alle funzioni pubbliche ed alle cariche elettive, evitando opportunamente di fornire indicazioni specifiche sulle singole iniziative da intraprendere a tale scopo, e di considerare le donne come una categoria di cittadini.

KATIA BELLILLO, *Ministro per le pari opportunità*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

ANNA MARIA DE LUCA, rilevato che la proposta di legge costituzionale in esame rappresenta un significativo segnale per tutte le donne italiane, sottolinea che con essa si intende conferire rango costituzionale alle « azioni positive » che il legislatore ordinario porrà in essere per agevolare l'accesso alla rappresentanza elettiva.

ROSANNA MORONI, richiamate le molteplici cause che ostacolano un'effettiva partecipazione femminile alla realtà istituzionale del Paese, sottolinea l'insufficienza delle mere affermazioni di principio al fine di realizzare una rappresentanza politica equilibrata tra i due sessi, che, fra l'altro, dia concreta attuazione al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione. Auspica quindi che l'accoglimento del testo unificato in esame assuma il valore di una promessa per il futuro.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, premesso che le donne non possono essere ritenute portatrici di interessi pseudominoritari da tutelare con il ricorso a specifiche normative, considera l'effettiva parità di accesso alle cariche istituzionali una preconditione della democrazia e la modifica dell'articolo 51 della Carta fondamentale il necessario riconoscimento costituzionale di tale principio. Manifesta quindi amarezza per i tempi relativi alla calendarizzazione del provvedimento, che giunge all'esame dell'Assemblea solo in fine legislatura, attribuendone la responsabilità all'inerzia della maggioranza.

PAOLO ARMAROLI, denunziata le responsabilità della maggioranza relativamente alla tardiva calendarizzazione del

testo di riforma costituzionale in discussione, preannuncia che il gruppo di Alleanza nazionale non contrasterà l'approvazione del provvedimento, pur rilevando che il problema di garantire una maggiore rappresentanza delle donne nelle istituzioni potrà essere risolto, più che con modifiche legislative, con un preciso impegno in tal senso da parte delle forze politiche; paventa inoltre il rischio che il disposto normativo del testo unificato risulti in contrasto con il primo comma dell'articolo 3 della Costituzione.

ROSA JERVOLINO RUSSO, rilevato che le responsabilità per la tardiva calendarizzazione del testo di riforma costituzionale non possono essere imputate esclusivamente alla maggioranza, ritiene che la sua approvazione, sia pure soltanto in prima deliberazione, ed auspicabilmente con un consenso molto ampio, possa rappresentare un importante segnale politico per riaffermare la necessità di superare la situazione di discriminazione che attualmente penalizza le donne nell'accesso alle cariche elettive; osserva infine che il testo unificato appare pienamente coerente con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

MARIA CELESTE NARDINI, rilevata l'eterogeneità dell'articolo 51 della Costituzione, giudica positivo, benché parziale, il tentativo posto in esame con il testo in esame, volto a favorire una maggiore presenza delle donne nelle cariche politiche ed istituzionali: occorrono infatti profondi cambiamenti al fine di affermare in tutti i settori la cultura della responsabilità e della compartecipazione, che ponga la persona al centro dell'organizzazione della società.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

CLAUDIA MANCINA, *Relatore*, nel ringraziare i deputati intervenuti, esprime rammarico per la tardiva calendarizzazione del provvedimento, ritenendo tutta-

via che l'approvazione in prima lettura del testo unificato in esame potrà costituire un rilevante messaggio per il Paese ed un impegno da assumere per la prossima legislatura.

ANNA MARIA DE LUCA, parlando per una precisazione, sottolinea che il provvedimento in esame è stato calendarizzato a seguito di una specifica iniziativa da lei assunta; ne rivendica pertanto il merito al gruppo di Forza Italia.

KATIA BELLILLO, *Ministro per le pari opportunità*, sottolinea che la proposta di legge costituzionale ha lo scopo di sensibilizzare i soggetti istituzionali circa la necessità di raggiungere l'obiettivo della parità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, senza vincolare il legislatore ordinario alla scelta di una specifica strumentazione in tal senso.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge S. 2675: Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (approvato da Senato) (5979).**

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 29*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*, nel rimettersi alla relazione scritta per quanto attiene all'illustrazione dall'articolato, sottolinea che il provvedimento risponde all'esigenza di fornire alle vittime di violenza nell'ambito delle relazioni familiari nuovi strumenti di tutela che restituiscano loro piena libertà di decidere, senza essere costrette a subire condizionamenti di tipo economico e sociale.

KATIA BELLILLO, *Ministro per le pari opportunità*, rilevato che il fenomeno della violenza in ambito familiare ha assunto

dimensioni preoccupanti e carattere di patologia sociale, ricorda le iniziative adottate dal suo Dicastero per diffondere una cultura del rispetto e della libertà nelle relazioni familiari. Sottolinea quindi che il provvedimento si pone l'obiettivo di riservare l'intervento penale ai casi più gravi ed a quelli di violenza contro i minori, prevedendo in generale un'innovativa tutela di tipo civilistico, caratterizzata da maggiore rapidità ed efficacia. Auspica infine l'approvazione definitiva del disegno di legge prima della conclusione della legislatura.

MARIO GAZZILLI, nel ritenere condivisibili le finalità perseguite dal provvedimento, manifesta forti perplessità per l'eccessiva discrezionalità che il testo conferisce al giudice ai fini dell'adozione dell'ordine di protezione in caso di abusi familiari, che può configurare una lesione del principio di legalità, nonché per la commistione tra procedure civilistiche e penalistiche. Dichiarò che l'orientamento del gruppo di Forza Italia potrebbe essere favorevole al provvedimento ove, in sede di esame delle proposte emendative presentate, siano introdotti opportuni correttivi del testo.

ALBERTO SIMEONE, osservato che affrontare con misure realmente efficaci il deplorabile fenomeno della violenza nelle relazioni familiari si configura come un vero imperativo categorico, esprime perplessità per le conseguenze giuridiche derivanti dalla commistione, prevista dal testo, tra misure giurisdizionali di natura civilistica ed altre di carattere penalistico, auspicando un intervento normativo che consenta di fugare tali dubbi.

STEFANIA PRESTIGIACOMO rileva che il provvedimento in discussione, del quale sottolinea il fondamentale valore sociale, costituisce un intervento legislativo necessario per assicurare la tutela dei soggetti più deboli in caso di violenza e soprusi perpetrati in ambito familiare, comportamenti rimasti finora sostanzialmente privi di sanzioni; preannunzia tut-

tavia la presentazione di proposte emendative volte ad introdurre nel testo i correttivi necessari per superare alcune perplessità di ordine giuridico.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*, preso atto con soddisfazione che dalla discussione è emersa una sostanziale condivisione delle scelte di principio che ispirano il disegno di legge, manifesta disponibilità a prendere in considerazione eventuali modifiche migliorative del testo.

PRESIDENTE prende atto che il rappresentante del Governo rinuncia alla replica e rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Disciplina istituti di ricerca biomedica (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (3856-B).**

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 41*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

GIUSEPPE FIORONI, *Relatore*, illustra le modifiche introdotte dalla Commissione al testo approvato dal Senato, che riguardano in particolare il trattamento economico e l'età pensionabile dei direttori (generale, sanitario ed amministrativo), l'equiparazione del trattamento del personale medico a quello dei laureati in altre discipline sanitarie che operano negli istituti di ricerca biomedica ed il trattamento del personale degli istituti di diritto pubblico che rischiano di perdere il riconoscimento. Sottolineata l'improcrastinabilità dell'approvazione del disegno di legge in esame, molto atteso nel Paese, precisa che le pur necessarie modifiche introdotte dalla Commissione non deb-

bono costituire ostacolo alla definitiva approvazione del testo nella legislatura in corso.

GRAZIA LABATE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, assicura che il Governo valuterà con attenzione le modifiche introdotte dalla XII Commissione al testo approvato dal Senato, auspicando la sollecita approvazione del provvedimento.

GIACOMO BAIAMONTE, richiamato l'iter del provvedimento in esame, ritiene condivisibili le modifiche introdotte dal Senato al testo approvato dalla Camera, rilevando che il settore della ricerca necessita di provvedimento seri, non improntati a statalismo.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato e prende atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Rinvia pertanto il seguito del dibattito ad altra seduta.

#### **Discussione del testo unificato dei progetti di legge: Revisione nuovo codice della strada (99 ed abbinati).**

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 47*)

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

GIANANTONIO MAZZOCCHIN, *Relatore*, illustra i contenuti del testo unificato, osservando che l'esigenza di un intervento normativo in materia è motivato dalla necessità di aumentare il livello di sicurezza della circolazione stradale nei grandi centri urbani e nelle autostrade, nonché di adeguare l'ordinamento italiano alla normativa comunitaria. Rileva che la IX Commissione ha ritenuto opportuno conformarsi alle condizioni contenute nel parere espresso dalla V Commissione per

quanto concerne la copertura degli oneri finanziari, rinviando invece alla discussione in aula ulteriori approfondimenti sul testo, del quale auspica la sollecita approvazione, attesa la sua rilevanza.

GIORDANO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

ILARIO FLORESTA, stigmatizzati i ritardi in materia e l'insensibilità mostrata dal Governo, anche a causa delle contrapposizioni esistenti all'interno della maggioranza, giudica il testo in esame un buon punto di partenza, meritevole comunque di approfondimenti. Ritiene inoltre ipocrita pretendere di conseguire risultati in materia di sicurezza stradale senza lo stanziamento di adeguate risorse e senza migliorare le infrastrutture viarie. Dichiara quindi l'orientamento tendenzialmente favorevole dal gruppo di Forza Italia sul provvedimento, che ritiene debba essere opportunamente emendato.

ENZO SAVARESE, premesso che la tutela della sicurezza stradale è fine comune a tutte le parti politiche e ricordato l'attivo contributo offerto dal gruppo di Alleanza nazionale all'elaborazione del testo unificato in esame, conferma l'impegno della sua parte politica per una rapida approvazione del provvedimento, nonostante la contrarietà all'utilizzo dell'istituto della delega legislativa, al fine di corrispondere alle attese delle famiglie e degli utenti del sistema stradale.

ANNA MARIA BIRICOTTI, ricordato l'elevato tasso di incidentalità che si registra in Italia, sottolinea la necessità di rafforzare i controlli e di promuovere la cultura della legalità e l'innovazione tecnologica, al fine di individuare un nuovo modello di mobilità, improntato ai criteri di sostenibilità e sicurezza. Sottolineata quindi la particolare rilevanza di misure quali l'introduzione della patente a punti e la previsione di un attestato per la guida

dei ciclomotori, auspica una sollecita approvazione del testo unificato, che ritiene frutto di un'equilibrata mediazione.

ERNESTO STAJANO, richiamate le difficoltà che hanno contraddistinto l'iter del testo unificato, alla cui stesura ha personalmente contribuito, anche a seguito dell'atteggiamento scarsamente collaborativo assunto dai rappresentanti di alcuni Dicasteri, esprime un giudizio positivo sul merito del provvedimento, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza stradale ed alla riforma del sistema sanzionatorio collegata all'introduzione della cosiddetta patente a punti; preannunzia tuttavia la presentazione, da parte del gruppo di Forza Italia, di emendamenti migliorativi del testo, del quale auspica comunque la sollecita approvazione.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che il relatore rinuncia alla replica.

GIORDANO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla stesura del testo unificato, che contiene disposizioni volte ad incrementare la sicurezza della circolazione stradale, preannunzia che il Governo offrirà il proprio contributo per consentire la sollecita approvazione del provvedimento, il cui testo potrà essere eventualmente oggetto di modifiche migliorative.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

#### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della seduta di domani:

Martedì 30 gennaio 2001, alle 10.

*(Vedi resoconto stenografico pag. 64).*

**La seduta termina alle 20,15.**

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
PIERLUIGI PETRINI

**La seduta comincia alle 15.**

LUCIO TESTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 22 gennaio 2001.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alveti, Bordon, Bressa, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Carli, Chiappori, D'Amico, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Sergio Fumagalli, Gambale, Francesca Izzo, Labate, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Matranga, Melandri, Morgando, Morselli, Muzio, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Rasi, Romano Carratelli, Edo Rossi, Ruggeri, Schietroma, Sica, Targetti e Turco sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quarantaquattro, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale: Mancina ed altri; Pozza Tasca; Armosino ed**

**altri; De Luca ed altri; Armando Cossutta ed altri; Paissan e Boato; Prestigiacomo e Garra: Modifica all'articolo 51 della Costituzione (5758-6283-6308-6377-6390-6465-6849).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati: Mancina ed altri; Pozza Tasca; Armosino ed altri; De Luca ed altri; Armando Cossutta ed altri; Paissan e Boato; Prestigiacomo e Garra: Modifica all'articolo 51 della Costituzione.

**(Contingentamento tempi  
discussione generale - A.C. 5758)**

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 35 minuti (con il limite massimo di 23 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 6 ore e 20 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 52 minuti;

Forza Italia: 50 minuti;

Alleanza nazionale: 49 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 48 minuti;

Lega nord Padania: 46 minuti;  
UDEUR: 45 minuti;  
Comunista: 45 minuti;  
i Democratici-l'Ulivo: 45 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora e 10 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 14 minuti; Verdi: 13 minuti; CCD: 12 minuti; Socialisti democratici italiani: 8 minuti; Rinnovamento italiano: 6 minuti; CDU: 6 minuti; Minoranze linguistiche: 5 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 4 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 4 minuti.

**(Discussione sulle linee generali  
- A.C. 5758)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Mancina.

CLAUDIA MANCINA, *Relatore*. La proposta di legge costituzionale in esame verte sulla modifica dell'articolo 51 della Costituzione, che afferma il diritto di tutti i cittadini, dell'uno e dell'altro sesso, ad accedere in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Si tratta quindi di un articolo assai importante, che specifica, nel campo dei diritti politici e, in particolare, dell'elettorato passivo, il principio d'eguaglianza sancito nell'articolo 3.

È noto che i diritti politici furono attribuiti alle donne italiane con un decreto soltanto nel 1945, un anno dopo la Francia e tra gli ultimi paesi europei: più tardi vennero solo il Belgio nel 1948, la Grecia nel 1952 e il Portogallo nel 1974,

mentre nella maggioranza dei paesi europei le donne conquistarono il diritto di voto tra il 1906 in Finlandia e il 1931 in Spagna.

L'acquisizione del diritto di voto in Italia, così tardiva, nasceva dunque insieme alla nuova democrazia italiana, costituiva un aspetto essenziale della liberazione e della promessa di una nuova stagione e di una nuova partecipazione alla vita democratica. Ciò può valere a spiegare la speciale attenzione che la nostra Costituzione porta al tema dei diritti delle donne, segnando spesso dei traguardi che appaiono più avanzati di quanto fossero la cultura ed il costume reali.

In tutte le Costituzioni moderne è presente l'affermazione dell'eguaglianza di tutti i cittadini e segnatamente della loro eguaglianza politica; tuttavia, la formulazione dell'articolo 51 spicca per la specificazione « dell'uno e dell'altro sesso », che è abbastanza rara nelle Costituzioni moderne, la cui presenza così netta è degna di nota. Questa specificazione testimonia la consapevolezza, presente nei costituenti, di una inaccettabile discriminazione della donna italiana nella legislazione precedente. Basti ricordare che era vigente una legge del 1919 che aveva, sì, ammesso le donne agli impieghi pubblici, apparentemente a pari titolo degli uomini, ma con l'esclusione di « quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritto e di potestà politiche o che attono alla difesa militare dello Stato ». Quindi, l'esclusione di tutti gli impieghi che avessero rilievo istituzionale. Successivamente, la legge n. 1314 del 1939 aveva fissato una quota massima del 10 per cento per le donne impiegate dall'amministrazione pubblica. Riguardo allo stesso articolo 51, merita ricordare la lunga discussione che ebbe luogo nella Costituente su un inciso - poi rifiutato - che introduceva un limite alla universalità del diritto; tale inciso affermava: « conformemente alle loro attitudini e facoltà »; ovvero, si proponeva la seguente formulazione: « accedono in condizioni di eguaglianza conformemente alle loro attitudini

e facoltà». Era un chiaro tentativo di predisporre un appiglio al legislatore ordinario per escludere le donne — in base a loro presunte attitudini o presunte carenze di attitudini — da alcune carriere: tentativo esplicito, come risulta dagli atti della Costituente.

Le donne costituenti, nonostante il loro esiguo numero (21 in tutto, pari al 3,7 per cento dell'Assemblea, di cui 9 democristiane, 9 comuniste, 2 socialiste e 1 dell'Uomo qualunque), furono molto combattive ed efficaci e trovarono, peraltro, l'appoggio di leader importanti, quali i capi delle maggiori forze politiche del paese, che avevano già manifestato — in significativi discorsi politici del 1945 — quanto ritenessero importanti le donne per l'instaurazione di una politica democratica.

Sull'articolo 51 — mi sembra giusto ricordarlo — la battaglia fu condotta in prima persona da Maria Federici, della Democrazia cristiana, che — appoggiata dalle colleghe — ottenne la soppressione dell'inciso limitativo, consegnandoci così uno degli articoli più innovativi ed importanti della nostra Carta. Tuttavia — anche ciò va ricordato — esso fu attuato interamente solo con la legge n. 66 del 1963, che dispone che «la donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura». Proprio l'accesso alla magistratura era l'effettiva posta in gioco nel dibattito sull'inciso limitativo dell'articolo 51.

Ma allora perché, se la formulazione dell'articolo 51, primo comma, è così significativa, ci proponiamo di modificarla? Anzitutto, vale una considerazione di ordine storico. Molta acqua è passata sotto i ponti dalla redazione della Costituzione; quella che appariva ed era una frontiera avanzata nel 1947 può essere oggi una frontiera da superare. Certo, si deve essere estremamente prudenti nel proporre modifiche alla Carta fondamentale, che non può essere sottoposta a continui adattamenti al momento storico. Pienamente convinti di questa necessaria prudenza, riteniamo tuttavia che la questione sia sufficientemente corposa e or-

mai sufficientemente consolidata in tutte le democrazie rappresentative da legittimare una proposta di modifica. Dalla nascita della democrazia italiana, infatti, la partecipazione delle donne alla vita pubblica è progressivamente cresciuta. Tuttavia, la rappresentanza resta di fatto un monopolio maschile. I dati sui paesi dell'Unione europea sono impressionanti: Grecia, Francia e Italia sono agli ultimi posti, mentre i primi sono occupati dai paesi scandinavi e dalla Germania. Altrettanto impressionante, peraltro, è il fatto che il Regno Unito, pur dopo l'exploit dei laburisti alle ultime elezioni — che hanno fatto eleggere più di cento donne e ciò è stato salutato come una grandissima conquista delle donne in politica —, si collochi tuttavia ancora su un modesto 18,2 per cento. Dico modesto, ma naturalmente devo sottolineare che la nostra percentuale alla Camera dei deputati supera di poco l'11 per cento. Del resto, il massimo raggiunto con la legge del 1993, poi annullata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 422 del 1995, è stato il 13,9 per cento. C'è, dunque, con tutta evidenza, un problema di fondo che limita sostanzialmente la possibilità delle donne di accedere alla funzione rappresentativa. La parità di diritto non è bastata, nella gran parte dei paesi europei, a realizzare tale possibilità. Senza addentrarci nella complessa analisi delle cause (che, come la Corte ha indicato nella sentenza citata, sono probabilmente di ordine culturale e sociale), sono certa che condividiamo tutti la preoccupazione per questo tratto così persistente della nostra vita politica. Una esclusione di fatto di metà della popolazione dalla rappresentanza non può non essere riguardata come uno scacco della democrazia, come un fallimento di quell'investimento sulle donne che, operato dai fondatori della Repubblica, si riflette con chiarezza nella Costituzione. Ed è, comunque, un grave limite nella fisiologia del ricambio della classe politica. Compete al legislatore cercare i possibili rimedi.

Tra l'altro, nel nostro caso va aggiunta la considerazione che le donne sembrano muovere verso una autoesclusione anche

dall'elettorato attivo: nel crescente astensionismo italiano degli ultimi anni, le donne sono all'avanguardia. È un fatto preoccupante, che ribadisce la presenza di un « problema donne » nel cuore della nostra democrazia. Non voglio dire che l'aumento del numero di donne nella rappresentanza incoraggerebbe di per sé il superamento dell'astensionismo femminile; le cose sono più complicate, ma è certo che i due fenomeni sono entrambi espressione di un malessere delle donne rispetto alla politica e che la politica deve affrontarli entrambi con la necessaria consapevolezza.

In anni recenti, il problema dello squilibrio della rappresentanza in relazione al sesso si è posto in molti paesi europei. Come si esprime il Parlamento europeo in una risoluzione del 1988, « nelle democrazie liberali lo Stato e la società hanno bisogno della collaborazione di tutti(e) i(le) cittadini(e) »; ma « nonostante i progressi compiuti, in particolare a partire dagli anni '70, le donne non sono rappresentate in proporzione né al loro numero né alla loro formazione ed esperienza professionale (...) ciò rappresenta una discriminazione di fatto che si traduce in uno spreco di notevoli energie e di esperienza di cui le nostre società in rapida evoluzione hanno un grande bisogno ».

La risoluzione del Parlamento europeo ha trovato seguito nelle iniziative di alcuni partiti, segnatamente del partito laburista inglese e del partito socialista francese, che hanno profondamente rinnovato la loro rappresentanza portando alla Camera un alto numero di donne, nelle ultime rispettive elezioni. La buona volontà dei partiti, tuttavia, non appare di per sé sufficiente a risolvere il problema in modo strutturale, essendo come tutte le volontà precaria e mutevole, e soprattutto non essendo condivisa da tutti. Dunque, in tutti i paesi europei si pone il problema di un intervento legislativo o costituzionale in materia.

La Francia si è posta per la prima volta il tema delle quote riservate nelle leggi elettorali, in una legge bocciata però

dal Conseil constitutionnel, nel 1982; è stata seguita dal Belgio nel 1994, con una legge i cui esiti peraltro sono stati molto scarsi, e dall'Italia nel 1993, con le note leggi elettorali poi bocciate dalla Corte costituzionale nel 1995. Ci sono anche altri casi, meno rilevanti, in altri paesi.

Non voglio entrare qui nel dibattito sulle quote né nella disamina della controversa sentenza n. 422 del 1995 della Corte costituzionale. Voglio anzi sottolineare che la modifica dell'articolo 51, che viene proposta, non deve essere intesa come univocamente mirante all'introduzione delle quote nelle leggi elettorali. La presente proposta mira a dare copertura costituzionale all'introduzione di azioni positive per incoraggiare l'accesso delle donne alle funzioni pubbliche e alle cariche elettive. Tra queste azioni positive possono esserci anche le quote, ma sarebbe sbagliato identificare in queste l'unica fattispecie possibile; così come sarebbe sbagliato — sottolineo questo punto, e mi auguro ciò non avvenga — opporsi alla presente proposta perché si è contrari alle quote. La questione delle quote resterebbe comunque aperta e potrebbe porsi solo dopo, in relazione agli strumenti da scegliere per dare attuazione al dettato costituzionale modificato. Molti strumenti sono ipotizzabili, non solo le quote. Molti pensano — io credo non infondatamente — che le quote prospetterebbero comunque, anche in presenza di tale modifica, dei problemi di costituzionalità, riferiti all'articolo 3 e all'articolo 48, almeno nei casi in cui — in assenza del voto di preferenza — la candidabilità viene a coincidere con l'eleggibilità. Ma, per l'appunto, questa discussione può essere rimandata ad altra sede, non riguarda in modo immediato questa proposta.

Sappiamo invece che c'è una forte domanda da parte delle donne italiane, o almeno di quelle che seguono ancora le dinamiche politiche (alle quali donne per le ragioni dette sopra dovremmo prestare orecchio attento), perché il legislatore intervenga in qualche modo a favorire l'accesso delle donne alla rappresentanza.

Credo sia ormai necessario dare una risposta organica e coerente a questa domanda, che è fondata sulle ragioni storiche che ho cercato di illustrare, ed è rafforzata dal suo contemporaneo insorgere in altri paesi europei. La risposta più organica è appunto la modifica costituzionale che rende possibili azioni positive, avendo chiaro che le azioni positive possono essere di diverso tipo, come si è affermato anche nel dibattito della bicamerale.

Se facciamo riferimento alla sentenza n. 422 della Corte costituzionale, risulta che la Corte respinge norme che alterano la rappresentanza e non le considera conformi al rapporto tra primo e secondo comma dell'articolo 3 — cioè tra eguaglianza formale e eguaglianza sostanziale — perché esse non si limiterebbero a rimuovere gli ostacoli, ma garantirebbero direttamente il risultato; allo stesso tempo tuttavia essa riconosce la presenza di ostacoli all'accesso delle donne agli uffici pubblici e alle cariche elettive e invita i partiti (principali titolari della funzione di selezione delle candidature) a farsi carico di iniziative specifiche volte a superare tali ostacoli. Spetta invece al legislatore — sempre secondo la Corte — individuare interventi di altro tipo, certamente possibili sotto il profilo dello sviluppo della persona umana, per favorire l'effettivo riequilibrio fra i sessi nel conseguimento delle cariche pubbliche elettive, dal momento che molte misure, come si è detto, possono essere in grado di agire sulle differenze di condizioni culturali, economiche e sociali.

Anche il legislatore ordinario può dunque fare la sua parte, senza ledere l'eguaglianza formale: per esempio, intervenendo sulla distribuzione del finanziamento pubblico ai partiti, come è già avvenuto con la legge n. 157 del 1999. Molte altre misure possono essere immaginate come l'istituzione di crediti agevolati per le candidate o altre forme di facilitazioni per la campagna elettorale.

Intanto la modifica costituzionale dà copertura a qualunque tipo di azione positiva e soprattutto, voglio sottolinearlo,

ha un grande valore simbolico, introducendo in Costituzione, oltre il puro e semplice diritto alla parità, l'obiettivo di favorire il concreto esercizio di tale diritto, finora rimasto sulla carta. È chiaro che anche le iniziative soggettive dei partiti, indicate giustamente dalla Corte come la via maestra, ne sarebbero incoraggiate e rafforzate.

Voglio poi sottolineare che la modifica proposta riecheggia quella adottata dal Parlamento francese nel luglio scorso, al termine di un dibattito molto simile al nostro e di una complessa navetta tra Assemblea nazionale e Senato. Dopo la bocciatura del 1982, il Parlamento francese è tornato in questi anni sulla questione, per iniziativa del primo ministro Jospin. Dopo un lungo e faticoso dibattito parlamentare, è stato approvato un provvedimento modificativo dell'articolo 3 della Costituzione francese con cui si dispone che «la legge favorisce l'eguale accesso delle donne e degli uomini ai mandati elettorali e alle funzioni elettive», nonché dell'articolo 4 della Costituzione francese, che impegna direttamente il partito politico ad adottare misure promozionali volte al riequilibrio della rappresentanza dei due sessi.

Le obiezioni sollevate in quel dibattito sono simili a quelle che sono state o saranno sollevate nel nostro. Anzitutto, quella che concerne la possibile incidenza di un qualunque tipo di intervento di sostegno alle candidature femminili sul concetto di rappresentanza politica. Infatti, secondo il modello del costituzionalismo originario, il popolo è visto come soggetto idealmente unitario — come soggetto cioè i cui interessi trascendono quelli degli individui e dei gruppi che lo compongono — e omogeneo, vale a dire costituito da individui tutti formalmente uguali tra loro. Tale nozione della rappresentanza politica sembra permanere nonostante la connotazione sempre più marcatamente pluralistica delle democrazie contemporanee. Ma ha ancora senso rifarsi a questa nozione classica della rappresentanza politica? Quell'unitarietà e omogeneità ideale del popolo non do-

vrebbe piuttosto cominciare ad essere vista nella sua reale configurazione? Non si vuole qui sostenere il ritorno ad una nozione corporativa della rappresentanza, portatrice di categorie differenziate di interessi, ma si vuole sostenere l'idea di una rappresentanza effettiva, che tenga conto delle differenze. Solo in tal caso, infatti, la rappresentanza sarà in grado di essere unitaria e lo sarà in maniera non corporativa.

È pur vero che le donne non costituiscono un gruppo alla stregua delle minoranze linguistiche e religiose, perché portatrici di una specificità trasversale — e, questa sì, veramente universale, perché riguarda tutte le società e tutte le culture — rispetto a gruppi o categorie componenti la società. Tuttavia, le donne condividono una condizione, di fatto, di esclusione. Quindi, negare che siano un gruppo non può condurre ad ignorare questa condizione reale. Il gioco sul concetto di universalismo deve essere compreso e demistificato.

La concezione unitaria della rappresentanza politica, intesa come rigorosa parità formale tra i titolari dei diritti politici, è storicamente connaturata all'idea dello Stato di diritto. Non vogliamo certo gettare via un importante patrimonio ereditato fin dall'età liberale, ma proponiamo di integrarlo o, meglio, di correggere quelle distorsioni che impediscono ad una rappresentanza ideale di poter diventare anche effettiva. Non si tratta di ridurre i rappresentanti a meri delegati, privi di autonomia decisoria, ma di correggere una nozione di rappresentanza astratta, trasformando quel popolo « idealmente unitario » in « effettivamente rappresentato ».

In altre parole, si vuole trasferire la fondamentale distinzione operata dall'articolo 3 della Costituzione tra l'uguaglianza formale di fronte alla legge e l'uguaglianza sostanziale, intesa quale rimozione degli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana, anche sul terreno

della rappresentanza politica. Ritengo che sia questa la vera posta in gioco della nostra proposta.

Dunque non per ritornare ad una visione pre-moderna della rappresentanza politica, ma per garantire l'effettività dei diritti politici a tutti gli individui.

È vero infatti che, sono parole di Valerio Onida, « eguaglianza non significa in ogni caso assoluta uniformità di trattamento, bensì al contrario disciplina adeguata alle situazioni concretamente differenziate », con l'avvertenza che « non qualsiasi differenza è costituzionalmente ammissibile ma ... solo quelle che trovano un fondamento ragionevole ».

A proposito di interventi differenziati, va citato il fatto che la Corte costituzionale, mentre affermava la concezione classica della rappresentanza a proposito della differenza di sesso, e quindi rifiutava interventi differenziati, un po' sorprendentemente accettava invece una rappresentanza differenziale delle minoranze linguistiche tutelata dalla legge, la cosiddetta « proporzionale etnica », regolamentata dalle norme dello statuto del Trentino-Alto Adige, in aperta contraddizione con l'articolo 51.

Ora, che la differenza di genere sia un fondamento « ragionevole » a trattamenti differenziati, e anche più ragionevole per la sua universalità di quella costituita da una minoranza linguistica, ci sembra difficilmente contestabile anche se può ripugnare ad una concezione troppo rigidamente formale, e quindi astratta, della rappresentanza.

Più significativa mi sembra invece la distinzione tra condizioni di eguaglianza dei risultati e dei punti di partenza, distinzione alla quale è affidata, a meno a parere di chi vi parla, l'accettabilità e la positività della presente proposta.

L'obiettivo che ci proponiamo — come è risultato in modo chiarissimo dal dibattito in Commissione — non è « garantire » in qualche forma alle donne una quantità determinata di seggi nelle assemblee elettive (per il quale valgono le obiezioni di tanti costituzionalisti), ma quello di promuovere la parità di accesso, dunque di

favorire la possibilità reale delle donne di essere candidate e di condurre la loro campagna elettorale in condizioni di parità. Da questo punto di vista, stupisce che sia il *Conseil constitutionnel* francese che la nostra Corte costituzionale abbiano nelle loro pronunce posto sullo stesso piano il diritto di essere eletti e quello di essere candidati. Hanno cioè sorvolato sulla sostanziale differenza esistente tra una garanzia di risultato (una elezione predeterminata dalla legge) e la necessità di garantire una effettiva uguaglianza nelle posizioni di partenza, senza determinare il risultato.

Ritengo invece che proprio la «candidabilità», ovvero la possibilità di accedere alle candidature con le stesse opportunità, sia il presupposto di fatto per l'esercizio in concreto del diritto di elettorato passivo che si vorrebbe uguale per tutti, ma che allo stato delle cose non è uguale per tutti.

Un altro profilo di presunta illegittimità è stato sollevato nel dibattito francese (ma ce ne sono tracce anche nella sentenza della nostra Corte) a proposito dell'unità del popolo sovrano, che verrebbe posta in questione e frammentata in categorie dall'introduzione di una considerazione per il sesso nella rappresentanza.

Ma come dicevamo prima la divisione in sessi non è una divisione in gruppi o in categorie, è anzi una divisione universale che attiene allo stesso essere umano. Merita di essere ripresa l'argomentazione della filosofa francese Sylviane Agacinski che sostiene che dare traduzione politica alla compresenza di uomini e donne nella nazione non significa introdurre una divisione in categorie, ma al contrario riconoscere la duplicità originaria dell'essere umano: «Se essere donne costituisce uno dei due modi essenziali di essere una creatura umana..., allora si deve ammettere che un popolo, quale che sia, esiste anche secondo un duplice modo».

In sostanza, le donne non possono essere considerate una categoria di cittadini...

PRESIDENTE. Onorevole Mancina, dovrebbe concludere.

CLAUDIA MANCINA, *Relatore*. Presidente, mi avvio subito alla conclusione.

Le donne, dicevo, non possono essere considerate una categoria di cittadini; piuttosto devono essere considerate «una categoria dell'umano» e dunque riconoscere la presenza e la differenza delle donne e immaginare trattamenti differenziati non significa dividere il popolo in categorie ma anzi fare riferimento alla realtà universale del popolo.

Presidente, concludo qui il mio intervento ricordando che ulteriori considerazioni sono contenute nella relazione scritta al provvedimento (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

KATIA BELLILLO, *Ministro per le pari opportunità*. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. La prima iscritta a parlare è l'onorevole De Luca. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA DE LUCA. Signor Presidente, signora ministro, onorevoli colleghe e colleghi, credo sia triste oggi essere qui, dopo cinque anni, a parlare ancora di riequilibrio, della rappresentanza femminile nelle istituzioni e nelle pubbliche amministrazioni. Le donne che, in questo momento, ci stanno ascoltando nel paese, credo abbiano diritto di sapere cosa noi deputate abbiamo fatto in questi cinque anni.

Prima di entrare nel merito della mia proposta di legge e del testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali, vorrei svolgere alcune brevi considerazioni. Quando cinque anni fa entrai in questo Parlamento, fresca di prima legislatura, trovai un clima di fattiva collaborazione con tutte le colleghe di qualsiasi schieramento. Ricordo una grande collaborazione che sfociò nella costituzione dell'intergruppo donne parlamentari che raccolse quasi tutte le donne presenti in

questo Parlamento unite da ciò che allora si stabilì essere i nostri obiettivi e non certo divise da ciò che, attraverso i nostri gruppi, tuttora ci divide. Attraverso l'intergruppo donne parlamentari, di cui ho avuto l'onore di essere il responsabile organizzativo per tanto tempo, ci siamo date tutte molto da fare con alterna fortuna: qualche volta abbiamo ottenuto risultati, spesso però la delusione è stata grande. La prima battaglia, se così si può definire, la conducemmo quando per quasi due anni cercammo di introdurre questo principio all'interno del testo della bicamerale; lavorammo tutte gomito a gomito ed eravamo anche molto contente perché questo principio sembrava essere stato recepito. Purtroppo, sappiamo tutti come finì quel testo e quella Commissione. Dopo aver tanto lottato e lavorato, ci ritrovammo a ripartire quasi dappincipio. Un'altra occasione — per fortuna con esito positivo — ci fu offerta quando giunse all'esame dell'Assemblea il provvedimento sul finanziamento pubblico ai partiti; Forza Italia presentò due emendamenti, uno a mia firma e uno sottoscritto dalla collega qui presente, onorevole Armosino, che vennero accolti trasversalmente; ci fu una battaglia a questo riguardo e riuscimmo a vincerla; ci fu data la possibilità di avere uno stanziamento del 5 per cento — uso una parola poco piacevole per i colleghi maschi — quota per proporre all'interno dei nostri partiti azioni positive per avvicinare le donne alla politica.

Subito dopo aver conseguito questo risultato positivo, che comunque rappresentava un primo passo importante perché senza denaro non si va da nessuna parte, avemmo una grandissima delusione quando, in questa stessa aula, si discusse del provvedimento sull'elezione diretta dei presidenti delle regioni. Ricordo quel pomeriggio — credo mi sarà chiaro sempre — quando, soddisfatte per essere riuscite ad ottenere, nel corso del dibattito, l'adesione della Commissione sulla relativa proposta, ce la vedemmo cassare, dopo un'aspra e vivace discussione (una vera *bagarre*, se così posso definirla), dalla

maggioranza dei colleghi e, quindi, dei partiti presenti, che di fatto votarono contro la maggioranza delle donne, che non sono maggioranza soltanto nel paese ma anche — ricordiamocelo bene — nel corpo elettorale.

Credo che quest'ultimo aspetto abbia influito molto ed abbia dato modo di riflettere ai vertici dei partiti (che non voglio indicare), perché la ripercussione nel Parlamento e, soprattutto, nel paese non è stata trascurabile. Apro una parentesi e mi rivolgo alle donne che in questo momento ci stanno ascoltando: ho imparato che non tutto, anzi quasi nulla di ciò che appare in Parlamento è realtà. In quell'occasione, però, il Parlamento, i partiti, i colleghi fecero un errore, fecero apertamente un autogol anziché, com'è abitudine fare, giungere allo stesso risultato in maniera meno « cruenta ».

La seconda occasione si presentò poco dopo a quegli stessi partiti ed ai loro vertici, che ordinarono di votare in senso favorevole, con il provvedimento che prevedeva l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Colleghe e colleghi, ricordiamoci che si parlava soltanto di cinque regioni mentre in Italia, se non sbaglio, ce ne sono venti. Nelle altre quindici regioni, ove era stato negato questo « privilegio », si era detto in pratica alle donne che non avevano gli stessi diritti, vantaggi o soltanto la necessità di essere trattate allo stesso modo delle abitanti delle cinque regioni a statuto speciale che si vedranno così favorite. L'emendamento in questione venne approvato e noi fummo — perlomeno personalmente lo fui — molto contente perché eravamo riuscite ad introdurre quel principio da qualche parte, anche se di fatto si creava una discrepanza sostanziale tra le quindici regioni ordinarie e le altre cinque a statuto speciale più fortunate; la discrepanza veniva aggravata dal fatto che tra le cinque regioni a statuto speciale figura una regione numericamente importante, ma che, per tradizione storicamente assodata, è poco incline alle innovazioni: mi riferisco alla Sicilia, nella cui Assem-

blea regionale è presente una sola donna. Regioni come la Lombardia e il Veneto e tutte quelle del nord vedono quindi già le donne che premono per poter entrare a far parte di tutti gli organi decisionali nei quali si gestisce il potere, dai quali non sono escluse (ci mancherebbe!), ma dove hanno sicuramente maggiori difficoltà ad entrare a livello di parità d'accesso. È stato un evento che mi ha portata a dire nel corso di un mio precedente intervento che quel giorno si era scritta una pagina vergognosa in questo Parlamento! Le donne di quelle regioni che si sono viste precludere questa possibilità di uguaglianza o vantaggio, possiamo definirla anche così, sono tante; sono infatti tante che vorrebbero avvicinarsi all'attività politica, mentre in quelle regioni che hanno avuto questa corsia preferenziale non mi sembra — alla luce della mia modesta esperienza di dirigente nazionale per le pari opportunità di Forza Italia — che vi sia la stessa possibilità di scelta di candidate.

Successivamente, quindi, si pose il problema di come fare per migliorare questo stato di fatto, come colmare il divario esistente. Si pervenne allora alla presentazione di numerose proposte di legge, nello stesso tempo, simili ma diverse tra loro, che ognuna di noi (sicuramente moltissime delle colleghe qui presenti in aula, ma anche altre che non sono presenti) presentò con l'intendimento di colmare il *gap* esistente. Credo che il testo unificato al nostro esame, pur essendo differente nei contenuti rispetto sia alla mia sia alle altre proposte di legge, sia comunque molto significativo. Si tratta di una modifica di legge costituzionale (lo dico per chi in questo momento è al di fuori dall'aula) e, in quanto tale, necessita di essere approvata due volte con un intervallo di almeno tre mesi tra la prima e la seconda lettura. Ho fatto tale precisazione per spiegare alle donne nel paese che non siamo state con le mani in mano, ma che abbiamo fatto tutto ciò che ci è stato consentito per arrivare a concludere qualcosa di positivo per tutte le donne italiane. Se siamo arrivati solamente oggi

a discutere di questa proposta, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità e non sto certo parlando delle donne qui presenti!

Quella in esame è una proposta che, se verrà approvata dall'Assemblea, comunque venisse letta al Senato, non avrà ovviamente il tempo di ritornare alla Camera per la seconda lettura. Essa lascerà quindi una pesante eredità a chi — speriamo di ritornare in Parlamento tutte quante per concludere il lavoro che abbiamo iniziato — ci seguirà e avrà la fortuna, la responsabilità e l'onore di curare gli interessi delle donne italiane nella XIV legislatura!

Prima di entrare nel merito dell'intervento che mi ero preparata, vorrei solo aggiungere una considerazione.

Ricordo che le proposte di legge alle quali facevo riferimento prima vennero inizialmente discusse in Commissione affari costituzionali, della quale la collega Rosa Russo Jervolino è la presidente. Esse furono accolte con una grande sensibilità da parte della presidente — lo devo riconoscere — e credo che fu solo grazie alla sua volontà se vennero superati tanti tempi morti.

Poi, una volta licenziato il testo unico, su cui era stato svolto tanto lavoro (erano stati auditi, per esempio, numerosi soggetti, come potrete leggere negli atti parlamentari e come già la collega Mancina ha avuto modo di ricordare nella sua relazione), come tanti provvedimenti, non dico per malafede ma perché il Parlamento è oberato di numerose iniziative legislative, molte delle quali sono urgenti in relazione alle esigenze del paese, del provvedimento oggi in esame si perse quasi, direi, la memoria. Ad un certo punto, però, tutte noi preoccupate per l'avvicinarsi della scadenza della XIII legislatura, ci siamo consultate ed io stessa ebbi l'iniziativa di proporre una richiesta formale alla Presidenza della Camera, sulla quale riuscii a raccogliere le firme di tutte le colleghe che in quei giorni erano presenti in aula. Sull'iniziativa, vi fu grande entusiasmo, da parte sia delle

colleghe sia mia, in quanto pensavamo che, pur essendovi poche possibilità, era opportuno compiere un tentativo.

Credo di dovere un ringraziamento anche al Presidente della Camera, che ha accolto la nostra richiesta, nonché ai rappresentanti dei gruppi che, in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, hanno accettato la calendarizzazione del provvedimento. Questo è quanto volevo osservare « a braccio »: penso, infatti, che siano notizie utili per persone che non sono pratiche dei lavori del Palazzo, anche per capire che, se qualcosa si è fatto, moltissimo rimane da fare, con una strada che è tutta in salita. Speriamo, quindi, di riuscire ad ottenere il risultato che ci siamo prefisse e che riteniamo conseguibile.

La proposta di legge costituzionale di cui sono prima firmataria intende riformare l'articolo 51 della Costituzione. Da un lato, vogliamo ribadire il principio di uguaglianza formale, già consacrato al primo comma dell'articolo 3 della Costituzione, per quanto concerne l'accesso delle donne agli uffici pubblici, che viene garantito in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ed in ossequio ad un principio, che dovrebbe considerarsi patrimonio ormai acquisito da parte di uno Stato liberale, di pari soggezione di tutti i cittadini alla legge. Dall'altro lato, nel secondo comma dell'articolo 51, si vuole conferire rango costituzionale alle azioni positive nel campo della rappresentanza elettiva, da realizzarsi ad opera del legislatore ordinario, realizzando il primario imperativo costituzionale di rimozione dei limiti di fatto all'uguaglianza, consacrato al secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, al fine di garantire la piena autodeterminazione e la pari dignità sociale delle donne nel campo della rappresentanza elettiva.

La conferma del principio della parità formale per l'accesso delle donne alle cariche pubbliche si giustifica in virtù del fatto che l'accesso agli uffici e agli impieghi pubblici è regolamentato con legge ed avviene normalmente attraverso concorso,

dunque sulla base di dati oggettivi e meritocratici. Allo stato attuale, le discriminazioni che tuttavia permangono sono dipendenti dal fatto che, per l'assegnazione delle funzioni pubbliche di dirigenza, di studio e di ricerca, esiste ancora uno spazio di discrezionalità troppo forte e, nell'ambito della discrezionalità valutativa, esiste purtroppo ancora lo stereotipo, applicato seppure molto celatamente, dagli organi valutatori, quasi sempre composti da elementi di sesso maschile, di una minore disponibilità delle donne al sacrificio della vita familiare in favore della carriera a vantaggio degli uomini, che vengono preferiti in quanto più disponibili.

Bisogna tuttavia riconoscere che anche l'atteggiamento delle donne è spesso influenzato dallo stesso stereotipo, anche se di tipo diverso: molte sono le donne che hanno resistenza a riconoscere l'autorità professionale e politica di un'altra donna, poiché ancora, a parte certi campi, non sono perfettamente abituate a vedere occupati da donne posti tradizionalmente maschili e quindi hanno un'inconscia diffidenza nei loro confronti.

È inoltre largamente diffusa l'opinione per cui la carriera di una donna sia autoritardata per propria scelta consapevole; la stessa infatti ancora oggi rifiuta sovente di assumersi responsabilità non rientranti in quelle tradizionali forse anche per poca fiducia nelle proprie capacità.

Negli ultimi anni, tuttavia, si sta assistendo ad una profonda trasformazione; specialmente le donne più giovani stanno sviluppando un rapporto certamente più assertivo nei confronti del lavoro e della carriera. Difatti, se si scorrono le più recenti statistiche relative alla presenza delle donne negli affari pubblici, si rimane alquanto sorpresi. Nella pubblica amministrazione, nella difesa e nelle assicurazioni sociali obbligatorie la percentuale di presenza degli uomini sul totale degli occupati in Italia è del 7,9 per cento a fronte del 7,1 delle donne. Nell'istruzione, nella sanità e negli altri servizi sociali la

percentuale di presenza degli uomini è del 7,4 per cento a fronte del 22,9 per cento delle donne.

Ancora. Nei servizi pubblici diversi da quelli sopramenzionati la percentuale degli uomini è del 3,8 per cento, a fronte del 7,8 per cento delle donne. In ogni caso, tra il 1993 e il 1996 è aumentata la quota di donne occupate nel settore della pubblica amministrazione: dal 51,5 per cento si è passati al 53 per cento. Sono tutti dati ISTAT.

Dai dati illustrati, che vedono una presenza femminile maggioritaria rispetto a quella maschile nei settori dell'istruzione, della sanità e dei servizi sociali in genere ed una presenza in termini percentuali nella pubblica amministrazione generalmente in crescita, si evince che il problema del riequilibrio della presenza femminile negli uffici pubblici esige un approfondimento a parte e reclamerebbe normative e procedure dirette a garantire oggettività, meritocrazia e reale imparzialità di giudizio nei confronti di coloro che, uomini e donne che siano, aspirino ad accedervi.

In ogni caso, l'oggetto della presente proposta di legge costituzionale si focalizza sulla questione relativa al riequilibrio della rappresentanza femminile in campo politico, posta al centro dell'attenzione di un gran numero di governi, partiti politici ed istituzioni dell'Unione europea, e giustificata dalla constatazione del fatto che, purtroppo, la partecipazione femminile alla politica istituzionale è vistosamente diminuita negli ultimi anni. I dati statistici sono assai eloquenti. Nel 1994 erano state elette 95 donne alla Camera e 26 al Senato (mi scuso se continuo a ripetere le stesse cose, ma questa è la realtà) e la percentuale è scesa al 9,9 per cento. Il dato è particolarmente negativo a confronto con la media europea, che si attesta attorno al 27,6 per cento.

Paradossalmente, e contrariamente a quanto avviene a livello centrale, la presenza femminile è molto elevata nelle istituzioni locali e nelle organizzazioni di base dell'associazionismo e dei partiti e

diminuisce invece nei ruoli di direzione. Le cause della scarsa partecipazione femminile in campo politico sono molteplici e complesse. Le donne sono state escluse per secoli dalla scena politica, poiché la separazione tra la sfera pubblica e quella privata, nonché la divisione sessuale del lavoro, sono stati i principali capisaldi della società patriarcale.

Attualmente, nonostante la crescente propensione delle donne ad una vita politica attiva, la particolarità della situazione italiana discendente dalle note vicende di Tangentopoli, unitamente alle cause tradizionali dell'esclusione, ha avuto l'effetto di aggravare l'allontanamento di una notevole parte della componente femminile dall'agone politico. Inoltre, alta è la difficoltà per la donna di conciliare la sfera familiare, affettiva, con l'impegno politico, poiché la politica richiede un'attitudine competitiva che generalmente non è gradita dalle donne e le scoraggia dalla partecipazione ai meccanismi di selezione interni ed esterni. Inoltre, il contesto sociale all'interno del quale viviamo non è favorevole, per la mancanza di servizi di sostegno alla famiglia.

Segni opposti positivi registrati a livello sociale dimostrano però l'idoneità delle donne nell'intrattenere relazioni sociali caratterizzate da concretezza, efficacia e costruzione del legame sociale.

**PRESIDENTE.** Onorevole De Luca, in base ad una indicazione del suo gruppo il tempo a disposizione di Forza Italia va suddiviso fra lei e l'onorevole Prestigiacomo, che però non vedo in aula. Pertanto, lei avrebbe esaurito il tempo a sua disposizione, ma, se lo ritiene, può utilizzare parte di quello della sua collega.

**ANNA MARIA DE LUCA.** Sta bene, Presidente.

In considerazioni di ciò, la strada da percorrere consiste nel ripristino dell'uguaglianza dei punti di partenza predicata dalla teoria liberale, secondo cui è sufficiente che siano comuni le regole del gioco e che chiunque sia messo nella condizione di potervi partecipare: in so-

stanza, una politica di pari opportunità, che coincide con la nozione di azione positiva propugnata dalla sentenza n. 109/93 della Corte costituzionale, nella quale si afferma che le finalità perseguite attraverso le azioni di pari opportunità costituiscono l'espressione dei doveri fondamentali che l'articolo 3, comma 2, assegna alla Repubblica.

Le azioni positive debbono pertanto porsi l'obiettivo di rimozione degli ostacoli economici, sociali e culturali che si frappongono ad una equilibrata rappresentanza femminile nelle cariche politiche ed elettive, fermi restando i principi fondamentali di uguaglianza formale degli individui alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Speriamo che finalmente qualcosa si muova in tal senso e che ciò consenta a sempre più donne di entrare in tutti gli organi decisionali ai quali hanno diritto di avere parità di accesso.

Signor Presidente, il testo licenziato dalla Commissione ed oggi in discussione recita (mi sia consentito leggerlo): « All'articolo 51, primo comma, della Costituzione è aggiunto infine il seguente periodo: « la Repubblica promuove con appositi provvedimenti la parità di accesso tra donne e uomini ».

Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che su queste due parole — « parità » e « appositi provvedimenti » — si giocherà la madre di tutte le battaglie nella prossima legislatura. Sembrano due parole di nessuna importanza, ma vi è un mondo lì dentro; vi sono tante donne nel paese che stanno aspettando qualcosa di concreto. E alle donne di questo paese io dico: ovunque voi siate, di qualsiasi politica vi occupiate, qualsiasi idea seguiate, qualsiasi tendenza abbiate, unitevi, uniamoci e lavoriamo con un unico grande obiettivo da raggiungere. Grazie (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Moroni. Ne ha facoltà.

ROSANNA MORONI. Signor Presidente, le presenze femminili nel Parla-

mento nazionale sono quasi immutate a cinquant'anni dal diritto di voto alle donne, quasi dimezzate rispetto al 1994 quando, in vigenza delle norme sulle quote, erano pari al 16,1 per cento e di gran lunga inferiori a quelle europee; basti vedere i dati in Spagna, Austria, Germania, Danimarca, superiori al 20 per cento, nei Paesi Bassi e in Finlandia, superiori al 30 per cento, e in Svezia addirittura del 40 per cento. Ma non siamo soltanto il fanalino di coda, siamo anche in controtendenza, visto che i nostri dati nelle ultime tornate elettorali sono peggiorati anche rispetto ai risultati precedenti sicuramente non esaltanti. Nel Parlamento europeo siamo ultimi, con un calo del 2,3 per cento; siamo perfino dietro la Grecia che, pur arretrando del 4 per cento, ci distanzia ancora di 4,5 punti percentuali. Alle regionali la presenza femminile si è attestata all'8,3 per cento e nel 1995 era dell'11,4 per cento. Nonostante la coscienza e la maturità, la capacità di organizzazione e di discussione delle donne, nonostante rappresentino una straordinaria risorsa di intelligenza, competenza, professionalità e cultura, questi sono i risultati in termini di presenza nelle istituzioni.

Sono indici che colpiscono e che riflettono una tendenza particolarmente accentuata nel mondo della politica e dei partiti, una tendenza ad escludere da ruoli di direzione e responsabilità un patrimonio intellettuale che è invece attivo e presente in altri ambiti, come il lavoro, la scuola, l'associazionismo. Eppure le donne sono anche il soggetto che dovrebbe avere maggiore interesse a partecipare alle decisioni, sono le più penalizzate dalle contraddizioni dello sviluppo, le più esposte al rischio di un arretramento riguardo ai diritti di cittadinanza, le più colpite dalla povertà e dalla disoccupazione. Sono quelle che subiscono maggiormente le conseguenze di una globalizzazione dell'economia che comporta effetti sociali devastanti, moltiplica forme di esclusione e di emarginazione, erige nuove barriere, smantella progressivamente quello Stato sociale che ha consentito un

alleggerimento degli oneri a carico da sempre della parte femminile della società. Le donne sono al centro di questi processi politici, economici e sociali, ma lo sono più come oggetto che subisce cambiamenti che non come soggetto attivo che li indirizza; sono la componente della società più sensibile alle ingiustizie e contraddizioni, la più bisognosa e desiderosa di cambiamento ma la politica resta un luogo ostile.

Sono tante, a mio parere, le ragioni che determinano una scarsa partecipazione femminile ai processi decisionali; probabilmente la politica non riesce a proporsi come interprete sociale, sembra dimenticare i corpi, le emozioni, i sentimenti; è sentita come una pratica estranea alla vita quotidiana. Le forme tradizionali in cui si manifesta suscitano sfiducia. Vi è poi il maschilismo, presente in tutti i partiti; vi è la resistenza maschile ad una perdita di presenza e di influenza nelle sfere del potere. Anche queste sono ragioni di distacco e certamente il disagio non riguarda solo le donne. Sono convinta che in genere vi sia militanza quando esiste una forte spinta ideale, quando si ha la sensazione di poter produrre cambiamenti e miglioramenti, quando la sfera del quotidiano e la dimensione della politica trovano punti di contatto e di intersezione; difficilmente una politica che spesso appare soverchiata da tatticismi ed opportunismi, troppo accondiscendente alle regole del mercato e del profitto, riuscirà ad appassionare, a coinvolgere donne e uomini.

Per questo credo che dovremmo ragionare anche e soprattutto di una concezione stravolta dell'agire politico in cui la politica vera, fatta di valori e di aspirazioni alte, di passioni e principi, di condivisione e solidarietà, viene sostanzialmente offuscata e la partecipazione popolare respinta, come se fosse un inutile orpello. Certamente le donne non riescono ad appassionarsi ad un profilo così basso ma è proprio questa sfiducia che cresce con il progressivo allontanarsi della politica dal suo significato originario di rappresentanza dei problemi e dei bisogni dei

cittadini ad imporre a quanti hanno ancora a cuore il senso, il valore, l'etica dell'agire politico, di recuperarne il significato, di sollecitare motivi di partecipazione e conseguentemente anche di approfondire e rimuove le ragioni dell'assenza femminile.

Certo non tutte le cause della scarsa presenza possono essere ricondotte al decadimento della politica, almeno per come viene diffusamente percepita, o alla crisi dei partiti, al discredito gettato sulle istituzioni da alcune parti politiche. Un impedimento sostanziale deriva dal ruolo sociale complessivo attribuito alla donna, dall'incomprensione nei confronti di una politica modellata sulle attitudini maschili. Esiste un'immagine femminile, quella dei doveri materni, ma non solo, che rende impossibile per moltissime donne accedere agli alti livelli dei processi decisionali. È un'immagine con cui dobbiamo confrontarci ogni giorno, sempre lacerate e costrette a scegliere, impossibilitate a conciliare serenamente vita sociale e vita familiare. C'è quel senso del dovere di essere prima di tutto moglie, madre, compagna, sorella, figlia e solo dopo — se c'è tempo, oppure rubandolo al prezzo di profondi sensi di colpa e di inadeguatezza — donna, intendendo con ciò persona con propri desideri, esigenze e bisogni. C'è anche la solitudine: quella solitudine invisibile che significa poter contare solo su se stesse e sulle proprie forze nell'affrontare compiti e responsabilità.

È questo carico di ruoli diversi, spesso incompatibili e causa di dolorosi conflitti interiori, che porta molte di noi ad accontentarsi di un unico ruolo, pesante ma definito e, dunque, per alcuni versi rassicurante: il ruolo all'interno della famiglia, delegando ad altri (e solo raramente ad altre) le proprie scelte di cittadina e le proprie istanze di membro della comunità. Io stessa, a volte, mi sono sentita inadeguata perché, a differenza dei colleghi maschi, non posso dedicare tutto il mio tempo e tutti i miei pensieri all'attività istituzionale. Ma poi mi sono chiesta che contributo porterei in quanto donna, anche in termini di testimonianza

della condizione femminile e della sensibilità femminile se, per sentirmi un testimone efficace, dovessi recidere proprio quella parte di me che mi permette di portare un contributo diverso.

Credo che la cosa più difficile sia quella di accettare i nostri tempi, i nostri ritmi ed anche le nostre mancanze; dobbiamo accettare di esserci quanto e come possiamo e di contemperare i nostri ruoli familiari e sociali, anziché cercare ostinatamente — senza riuscirci — di mutilarne uno per privilegiarne un altro. È necessario imparare a non pretendere (al contrario di quel che quasi sempre facciamo) e a non sentirci in dovere (al contrario di come quasi sempre facciamo) di ricoprire tutti i ruoli nel modo migliore. Non basta tentare di convincere le donne che dovrebbero aspirare a posizioni più elevate, ma bisogna riprendere una riflessione critica sul rapporto tra i sessi e fare i conti con un sistema educativo che ancora valorizza le qualità e le esperienze tradizionalmente maschili, più delle conoscenze e delle intuizioni femminili. Bisogna promuovere nell'intera società — attraverso la scuola e i mezzi di comunicazione — una cultura che riconosca l'utilità della partecipazione delle donne ai processi decisionali per la stessa democrazia. Dobbiamo però anche organizzare la vita della città e i servizi sociali (questa proposta suona già detta tante volte, ma mai realizzata nei fatti) in modo da consentire pari libertà a donne e uomini nelle scelte lavorative: è indubbio che accanto ai problemi culturali esistano anche ostacoli concreti come l'assenza di servizi adeguati e un'ingiusta ripartizione tra i sessi delle attività di cura, nonché tempi e condizioni di lavoro che rispondono a modelli maschili consolidati e che indirettamente discriminano le donne.

A proposito di modelli maschili, dobbiamo discutere anche il modello maschile di fare politica nei linguaggi, nei temi, nelle priorità e nei tempi: è anche qui che dobbiamo agire, se riteniamo che l'apporto delle donne nella vita sociale e politica non sia solo quantitativo ma qualitativo e che le donne non siano solo

una risorsa in più, ma anche una risorsa nuova e diversa, mai fino ad oggi pienamente utilizzata e valorizzata. Il nostro angolo visuale, il nostro approccio ai problemi è diverso da quello maschile: un'ottica di genere che tenga conto di tali differenze porta ad una visione più complessa e problematica dei fenomeni sociali e consente di giungere a soluzioni ispirate a maggiore sensibilità e concretezza, a vantaggio dell'intero assetto sociale e politico e di una migliore qualità della vita di tutti i cittadini, nonché di uno sviluppo incentrato sulla persona umana e capace di attivare tutte le risorse maschili e femminili.

La partecipazione su base egualitaria delle donne alla vita politica, economica, sociale e culturale è un contributo al rinnovamento della politica e della società. È un'esigenza fondamentale della democrazia che è governo di popolo e non di una sua parte, per giunta minoritaria. Da qui nasce l'esigenza di rimettere in discussione le regole del gioco politico, affinché anche le donne siano al centro dei processi di cambiamento e dei meccanismi di Governo, affinché anche le donne acquisiscano partecipazione significativa ai processi decisionali di responsabilità e di potere (inteso non come comando o supremazia, ma come forza ed autorevolezza).

In passato c'è stato un dibattito che ha visto scontri anche duri in relazione alle azioni positive, in particolare alla politica delle quote. Credo che le diverse posizioni espresse fossero non solo legittime ma comprensibili e degne tutte di grande rispetto. Concordo con la valutazione secondo cui la logica della tutela è avvilita e offensiva; ma ancor più oggi, a distanza di qualche anno, abbiamo la dimostrazione che le affermazioni di principio non bastano quando l'alternativa è quella di attendere mutamenti culturali troppo lontani a venire. Sancire per legge un principio di rappresentanza equilibrata è forse umiliante, ma costringe a mettere a fuoco il problema e realizza — sia pure tramite un atto d'imperio — una concreta presenza femminile all'interno dei partiti e

delle istituzioni, una presenza che può favorire la riflessione e un avanzamento culturale.

Le quote sono umilianti? Personalmente, ritengo più umiliante per tutti l'esclusione di un pezzo di società, anzi, di più della metà del corpo sociale. Sono molte le donne che affermano di voler essere presenti nei luoghi direzionali esclusivamente per meriti propri e non grazie ad azioni cosiddette di tutela, di protezione, di ghetizzazione, per usare alcuni dei termini più duri. Io credo che non ci sia ulteriore bisogno di dimostrare i nostri meriti, che le nostre capacità siano già ampiamente comprovate. Del resto, la presenza femminile è aumentata in quantità e qualità in molti ambiti, dall'associazionismo di base alle istituzioni locali; la scolarizzazione femminile è superiore a quella maschile, così come il numero delle vincitrici di concorsi pubblici. Comunque, una legge che favorisca una presenza femminile equilibrata dovrebbe essere una legge transitoria, necessaria ad avviare un percorso, a determinare un elemento di rottura rispetto a *cliché* codificati.

In altri paesi europei, interventi diretti a favorire la presenza femminile in politica esistono. In Gran Bretagna i laburisti hanno proposto alcune liste tutte formate da donne, incrementando il loro numero in Parlamento. In Germania nel 1994 è stata introdotta una disposizione costituzionale secondo la quale lo Stato promuove la realizzazione effettiva dell'egualianza dei diritti fra uomini e donne ed agisce per l'eliminazione delle disparità esistenti. I partiti hanno provveduto ad inserire regole interne finalizzate a garantire la rappresentanza femminile. In Francia con la legge costituzionale del 1999 sono stati modificati gli articoli 3 e 4 della Costituzione: in particolare, all'articolo 3 è stato aggiunto un comma con il quale si dispone che la legge favorisce l'eguale accesso delle donne e degli uomini al mandato elettorale e alle funzioni elettive. Poi la legge n. 493 del 2000 ha introdotto disposizioni che fissano la presenza di candidature di ciascun sesso nelle liste,

con modalità diverse secondo il tipo di elezione, nonché sanzioni finanziarie per i partiti che abbiano uno scarto tra i candidati dei due sessi superiore al 2 per cento. In Belgio dal 1994 esiste una norma per cui il numero di candidati dello stesso sesso presenti nelle liste non può superare i due terzi. In Svezia non esistono leggi che prevedono quote, ma i partiti politici adottano generalmente il principio dell'alternanza uomo-donna nella formazione delle liste elettorali. Mi fermo qui, questi dati dimostrano comunque che nei paesi dove c'è un impegno specifico a garantire la rappresentanza questa va avanti.

In Italia, come ben sapete, le disposizioni sulle quote hanno avuto vita breve, a causa della sentenza della Corte costituzionale, e purtroppo si vede. La normativa sul finanziamento ai partiti prevede che una quota dei rimborsi ricevuti sia destinata alla promozione di iniziative volte ad accrescere la partecipazione delle donne alla politica. Nella legge sull'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale, come ricordavano alcune colleghe, abbiamo introdotto il principio, pur sapendo che è un intervento parziale, per segnalare l'esigenza di proseguire in questa direzione. Non siamo riusciti, per varie ragioni che non riprendo qui, a fare altrettanto con le regioni a statuto ordinario, determinando così un'assurda contraddizione normativa che troverà rimedio, mi auguro, con la modifica costituzionale di carattere generale.

Solo oggi, tardivamente — visto che siamo prossimi alla fine della legislatura e non sarà certamente possibile l'approvazione definitiva —, giunge in aula il testo unificato risultante dalla discussione di alcune proposte di legge, di cui anche una presentata dal gruppo comunista.

Il testo tende ad inserire nell'articolo 51 della Costituzione il principio per cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti la parità di accesso tra donne e uomini, un principio che rimette alla legge ordinaria le concrete modalità per realizzare un'equilibrata presenza dei sessi nelle istituzioni. Non si tratta — deve essere ben chiaro — di assicurare un

risultato, che a mio modesto parere era rimesso alla libera scelta dei cittadini anche in vigenza delle norme sulle quote, ma di garantire la reale eguaglianza di opportunità nell'accesso alle candidature, un'eguaglianza effettiva che oggi non c'è e che è necessaria per realizzare una rappresentanza sociale vera, generale, plurale. Si tratta anche di dare applicazione concreta all'articolo 3 della nostra Carta costituzionale, laddove attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto l'eguaglianza dei cittadini ed impediscono l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Dalle audizioni svolte e dal dibattito in Commissione sono emerse problematiche connesse alla sentenza della Corte costituzionale del 1995 e al rispetto dei principi costituzionali — in particolare a quelli di cui agli articoli 3, 18, 48 e 49 relativi all'uguaglianza, alla libertà dei partiti e, alla libertà di voto — come alla difficoltà di adattare ai sistemi elettorali vigenti alcune possibili previsioni normative.

Credo e spero che saremo capaci di trovare formule che non contrastino con tali principi, ma che anzi li rafforzino e li rendano più facilmente attuabili. Potremo e dovremo poi discutere, in sede di discussione di legge ordinaria, quali siano le forme ed i modi migliori, attraverso un dialogo autentico tra le diverse culture ed un'accettazione rispettosa delle differenze. È ovvio che non possiamo accettare il permanere di discriminazioni di fatto che determinano una sorta di democrazia dimezzata.

Mi auguro che il dibattito odierno possa rappresentare un impegno, l'assunzione da parte del Parlamento in carica di una promessa: quella di approvare, nella prossima legislatura, una norma che realizzi finalmente, com'è accaduto in Francia, risultati positivi per una maggiore partecipazione delle donne alla vita democratica, per consentire loro — e a noi — di essere componenti autorevoli della comunità politica ed istituzionale, di essere pienamente cittadine, oltre che donne (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Prestigiacomo. Ne ha facoltà.

**STEFANIA PRESTIGIACOMO.** Signor Presidente, credo che il dibattito sulla modifica all'articolo 51 della Costituzione debba evitare un doppio rischio: quello dell'eccessivo tecnicismo giuridico e quello della politicizzazione che prescinda dalla delicatezza tecnica della materia costituzionale. Si tratta di due rischi concreti che contengono insidie opposte, ma ugualmente pericolose per chi ha a cuore l'obiettivo sostanziale che questa legge intende perseguire: quello di agevolare un riequilibrio fra la componente maschile e quella femminile nei luoghi della rappresentanza politica.

Ritengo che si debba partire da questo concetto di fondo. Bisogna infatti essere d'accordo, innanzitutto, sull'esigenza di base della democrazia italiana prima di inoltrarci in discussioni di diritto costituzionale. Sappiamo che la dottrina giuridica è in grado di fornire ottimi argomenti, sia favorevoli sia contrari, ma noi non siamo chiamati a dirimere una controversia dottrinale, ma a verificare se esista un difetto di rappresentanza nel nostro sistema democratico e, ove esista, a cercare di trovare una formula legislativa — la migliore possibile — che aiuti a superare questo limite, questa carenza.

Il dato sul quale dobbiamo confrontarci in quest'Assemblea e in quella del Senato — composte, per il 90 per cento, da uomini e per il 10 per cento da donne — è se tale proporzione tra la rappresentanza maschile e femminile sia corretta o, meglio, se questo rapporto uomini-donne in Parlamento — ma il discorso vale anche per i consigli regionali, comunali, fino a quelli circoscrizionali — sia frutto di competizioni elettorali in cui tutti i candidati sono posti nelle medesime condizioni di partenza o meno. Questo è infatti il nodo, questo è il difetto di applicazione del dettato costituzionale che dobbiamo verificare, perché non vi sarebbe ragione di affrontare un iter complesso — come quello previsto per la modifica della Carta costituzionale — se, date condizioni di

partenza analoghe e pari opportunità, gli elettori scegliessero liberamente di mandare in Parlamento quasi ed esclusivamente uomini. Sarebbe davvero strano che ciò accadesse, se non altro dal punto di vista statistico, in un paese in cui le donne sono la maggioranza.

Ciò che tutti sappiamo, con livelli di consapevolezza ovviamente diversi è che non esistono parità di condizioni di partenza, non esiste parità nell'accesso alle candidature, non esiste parità all'accesso ai mezzi, anche finanziari, necessari per condurre una battaglia elettorale vincente. Non ritengo che le donne debbano essere trattate alla stregua di una minoranza da tutelare, in primo luogo, perché le donne non sono minoranza e sarebbe singolare e forse anche antidemocratica — in senso stretto — una legge che tuteli la maggioranza femminile rispetto alla minoranza maschile. Le donne non sono portatrici di interessi diversi rispetto agli uomini, non possono essere considerate, a ragione, una parte di società che, alla stregua delle minoranze linguistiche o religiose, ha bisogno di una gabbia normativa che la protegga dallo straripare di interessi e culture maggioritarie. Le donne sono la società italiana nel suo complesso, sono nelle maggioranze e nelle minoranze sociali e culturali, non sono un qualcosa di diverso. Il discorso sul loro difetto di rappresentanza non può basarsi su una visione che implichi una separatezza di esigenze e di interessi dal resto del paese, perché le donne sono tutto il paese.

Mi rendo conto che la dottrina giuridica in Italia, come negli altri paesi a noi culturalmente più vicini, forse non è attrezzata ad affrontare questo tema nel modo moderno che l'argomento richiederebbe; d'altro canto, la questione dell'elettorato attivo e passivo delle donne è un argomento relativamente giovane nel sistema giuridico europeo. In Italia, le donne votano dal 1947 e i costituenti che misero mano alla carta fondamentale della Repubblica dettarono principi avanzatissimi in quegli anni, in un paese in cui le donne non avevano mai votato. La nostra Costituzione diede alle donne, in

politica, una voce che in Italia non avevano mai avuto. Se la Costituzione venisse riscritta *ex novo* oggi e con il medesimo spirito innovatore di cinquanta anni fa, probabilmente questo dibattito non avrebbe motivo di essere perché, una carta che guardasse la situazione attuale con l'obiettivo di prendere atto dei cambiamenti avvenuti nella società e con l'obiettivo di favorire processi democratici del paese, sposterebbe molto più avanti il confine dei rapporti uomo-donna, molto più avanti di quanto noi stessi cerchiamo di fare con questa modifica dell'articolo 51 della Costituzione.

Ma oggi non dobbiamo scrivere una nuova Costituzione bensì solo di cercare di adeguare quella che c'è ad una società che in cinquant'anni è inevitabilmente molto cambiata. Credo che tale cambiamento implichi a più livelli nella società, prima ancora che nella politica, una mutata coscienza del ruolo della donna nel tessuto connettivo della società italiana.

Da qui l'esigenza di modificare l'impostazione secondo la quale nel diritto le donne sono intese come portatrici di interessi pseudo minoritari da tutelare. Ciò che occorre fare è prendere atto di quella che nel sentire comune del paese è stata una consapevolezza diffusa: le donne possono essere considerate una minoranza sotto il profilo della tutela giuridica; sono un'articolazione primaria della società, un modo del genere umano slegato da ogni sovrastruttura storica e culturale.

Il sistema giuridico non può essere un sistema maschile che prende atto di volta in volta e a piccoli passi dell'esigenza femminile, ma deve essere un sistema che parte dal presupposto che la società si articola in uomini e donne. La parità di accesso a tutti i luoghi della società, compresi quelli della rappresentanza politica, dovrebbe essere una preconditione della democrazia.

Mi rendo conto che la traduzione di questi principi in condizioni politiche concrete è complessa; su questo dibattito grava come uno scomodo totem la decisione della Corte costituzionale che nel

1995 scomunicò il sistema dell'alternanza obbligatoria uomo-donna nelle liste del proporzionale. Quel sistema, censurato alla Consulta, aveva portato un sensibile incremento della presenza femminile alla Camera. Sia chiaro che parliamo comunque di percentuali modestissime, quasi il 14 per cento a seguito della legge elettorale del 1993 e l'11 per cento nelle elezioni del 1996. C'è pure da tenere conto che la presenza delle donne al Senato è ancora più bassa.

Ci troviamo, quindi, in presenza di un sistema politico che è fortemente resistente ad ogni invito al riequilibrio tra la rappresentanza dei sessi. Se così non fosse, se cioè la politica non fosse retroguardia della società sotto il profilo delle pari opportunità, intervenire sul dettato costituzionale sarebbe forse superfluo. Ma quest'aula, come tutte le sedi della politica in generale, è una sorta di fortezza Bastiani dell'uguaglianza uomo-donna; la parità di accesso alle cariche politiche rappresentative è come il nemico lontano e incerto che si attendeva ne *Il deserto dei Tartari* di Buzzati; dovrebbe arrivare ma non arriva mai! Se la politica è quindi impermeabile ai mutamenti culturali della società su questo tema, si rende necessario e non rinviabile il rafforzamento con una norma costituzionale del principio della parità di accesso alle cariche elettive, una norma che sia il presupposto giuridico essenziale a quelle azioni positive che devono essere messe in campo dalla legislazione ordinaria per favorire una situazione di pari opportunità nell'accesso alle istituzioni.

La modifica dell'articolo 51 della Costituzione, nel testo formulato dalla Commissione, che è il frutto di un intenso ed accurato lavoro preparatorio, è un ombrello ampio che non vincola il legislatore nazionale né i consigli regionali che hanno potestà sulle normative elettorali locali, a misura precostituite. Si tratta, invece, di una formulazione didascalica che consente una grande varietà di soluzioni perché diversi possono essere gli approcci al problema e i modi di affrontarlo. Il nocciolo duro della modifica dell'articolo

51 consiste nell'esistenza di un problema di squilibrio della rappresentanza tra uomini e donne e dal fatto che possono e devono essere individuati percorsi normativi per superarlo. I settori su cui si potrà intervenire sono molti e le iniziative sulla materia potranno essere varie ed articolate. Penso, in linea generale, agli interventi capaci di riequilibrare il numero dei candidati, anche se questa impostazione si adatta più ad un sistema elettorale proporzionale che ad uno maggioritario; penso agli interventi soprattutto sul sistema dei partiti che seleziona le candidature con premi e penalizzazioni, anche di tipo finanziario, promuovendo od ostacolando una maggiore presenza delle donne nelle liste; penso alle proposte relative a strumenti di credito agevolato per le candidate spesso costrette ad affrontare onerose campagne elettorali con fondi irrisori che ne compromettono decisamente la visibilità; penso, insomma, in linea generale, a sistemi che, più che assicurare l'elezione di un certo numero di donne, puntino a ristabilire condizioni di partenza uguali tra donne e uomini sia dal punto di vista numerico sia delle possibilità concrete di sviluppare una competizione elettorale.

La modifica dell'articolo 51 della Costituzione è, quindi, solo un primo passo, la copertura costituzionale — come è stato detto — ad azioni legislative che possono essere diverse ed adeguate al momento storico e alle condizioni locali. Credo che le donne italiane abbiano diritto a queste azioni positive e che le meritino per il grandissimo contributo che danno al paese, per la loro intelligenza, per la preparazione che stanno acquisendo (gli ultimi dati dimostrano che il numero delle laureate supera ormai ampiamente quello dei laureati), per le novità nell'approccio, nelle abilità e nelle capacità di dialogo che stanno dimostrando in tutti i settori.

Credo che le donne, che rappresentano un grande contributo per il paese, debbano e possano esserlo anche nella politica: ne hanno bisogno la politica e il

paese e francamente, se ciò non accadesse, sarebbe un grande spreco. Per onestà intellettuale, però, care colleghe e colleghi, va detto che in questa legislatura non riusciremo ad apportare alcuna modifica all'articolo 51 della Costituzione; lo dico con profonda amarezza perché la legislatura si conclude alla sua scadenza naturale e non siamo alla vigilia di un'interruzione.

Permettetemi ancora qualche osservazione priva di spirito polemico. Certamente la maggioranza, quando ha voluto approvare alcune leggi, ha saputo imporle all'interno della programmazione dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea. Questo testo per le numerose proposte provenienti anche da parte dell'opposizione non avrebbe avuto contrasti in Parlamento; probabilmente vi sono state motivazioni che hanno spinto a considerare prioritari altri provvedimenti piuttosto che questo che forse avrebbe rappresentato la più importante riforma costituzionale della legislatura, approvata con i voti dell'opposizione. Ciò detto, noi stesse abbiamo voluto che iniziasse il dibattito in aula e intendiamo contribuire affinché si riesca ad esprimere un voto alla Camera e, se ci riusciamo, al Senato perché ciò potrà servire come dato di partenza nella prossima legislatura nella quale, forse, una nuova maggioranza in Parlamento approverà importanti riforme proprio su quei temi che la sinistra ha storicamente rivendicato come propri e che — chissà — magari con una maggioranza di centrodestra potranno essere realizzati (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Armaroli. Ne ha facoltà.

**PAOLO ARMAROLI.** Signor Presidente, questa maggioranza ricorda nell'eloquio certi mammasantissima della prima Repubblica i quali immancabilmente dicevano: « molto è stato fatto, ma molto resta da fare ». Sul « molto » che è stato fatto mi permetto di avere qualche dubbio, se è vero come è vero che la coalizione di centrosinistra ha cambiato quattro Go-

verni in quattro anni e che l'ultimo Presidente del Consiglio, quello in carica, sta per essere — mi si permetta il bisticcio di parole — scaricato a favore del « Paride Rutelli ».

Si dice, però, che molto resta da fare. Signor Presidente, la smentita sul « molto resta da fare » l'abbiamo proprio oggi in quest'aula, con questo punto all'ordine del giorno. Se, infatti, è stato l'onorevole Mussi a spingere, in seno alla Conferenza dei presidenti di gruppo, affinché in Assemblea venisse calendarizzata una proposta di legge costituzionale, evidentemente significa che i signori della maggioranza non hanno più nulla da dire, perché è chiaro che il provvedimento in esame, a poche settimane dalla scadenza della legislatura, non verrà mai approvato. Questa è la prima ipotesi, perché il dilemma è sempre cornuto: o la maggioranza non ha più nulla da dire e da fare o l'onorevole Mussi vuole dichiarare guerra a San Marino o, novello Galeazzo Ciano, all'Albania per prorogare, ai sensi della Costituzione, la legislatura e permettere che questo provvedimento « vada in porto ».

Dicevo che il dilemma è cornuto, ma l'onorevole Mussi, fin da quando aveva i pantaloni corti, credeva alla favola della terza via. Oggi l'onorevole Mussi è cresciuto, ha dismesso i pantaloni corti, ha indossato i pantaloni lunghi ma, evidentemente, crede ancora alla favola della terza via, che consiste nello strizzare l'occhio alle donne, per essere più precisi all'elettorato femminile, quando mancano ormai pochissimi mesi alle elezioni politiche. Per carità, strizzare l'occhio non è un reato; molti uomini possono strizzare l'occhio ad una donna bella e simpatica, ma non è questo il punto.

**CLAUDIA MANCINA, Relatore.** Armaroli, risparmiacelo !

**PAOLO ARMAROLI.** Il punto è che l'onorevole Mussi, questa maggioranza (ricordo che, ai sensi del regolamento della Camera, la maggioranza è padrona dell'80 per cento dell'ordine del giorno)...

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Presidente della I Commissione*. La minoranza del 20 per cento (*Commenti del deputato Mancuso*)!

PAOLO ARMAROLI. ...hanno calendarizzato questo provvedimento alla ventiquattresima ora, in «zona Cesarini»; di conseguenza, la maggioranza non solo strizza l'occhio all'elettorato femminile, ma lo inganna, anche perché tutti sappiamo — è stato detto a malincuore da tutti in quest'aula — che il provvedimento in esame non verrà approvato mai e poi mai. Così stando le cose, questa è un'inutile perdita di tempo, è un inganno nei confronti delle donne e dell'elettorato femminile, verso il quale l'opposizione di centrodestra ed Alleanza nazionale nutrono un grande rispetto; lo abbiamo dimostrato non solo con le parole ma anche con i fatti quando, nella scorsa legislatura, nel Governo Berlusconi la carica di ministro delle risorse agricole e forestali è stata attribuita all'onorevole Adriana Poli Bortone. Inoltre, abbiamo in Ida Germontani una donna meravigliosa, che raccoglie attorno a sé le donne di Alleanza nazionale; abbiamo poi un giornale, il *Secolo d'Italia*, dove le donne coprono posti dirigenziali di massimo livello.

Non abbiamo alcun pregiudizio negativo, pertanto, nei confronti del provvedimento in quanto tale, che vorrebbe favorire — non so se poi ciò si possa tradurre in precise norme di legge — l'accesso delle donne agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Ho letto con grande attenzione la relazione dotta ed ampia della collega Claudia Mancina: mentre nella normativa vigente sono previsti limiti negativi alle eventuali discriminazioni, con questo provvedimento — sono d'accordo con l'onorevole Mancina — si favorisce la realizzazione di qualcosa in positivo. Dico questo anche se poi nella sua relazione, sia in quella scritta che in quella orale, vengono avanzati dei dubbi, onorevole Mancina, su che cosa di positivo si possa fare. È vero, infatti, che lei vorrebbe aggiungere un codicillo — al riguardo

possiamo essere tutti d'accordo: Alleanza nazionale non è di sicuro pregiudizialmente contraria — ma mi domando se, nell'ambito della gerarchia delle fonti, esso per ipotesi non sia in contraddizione con il primo comma dell'articolo 3 della Costituzione. È vero che in Germania la Corte costituzionale, il tribunale federale tedesco, ammette che vi siano degli articoli in Costituzione «più eguali degli altri», ma è altrettanto vero che nella nostra Carta costituzionale non è precisamente così, perché in genere l'interpretazione riguarda «*et et*»; in altre parole abbiamo una composizione delle diverse esigenze, pertanto si deve cercare un'interpretazione che contemperi due esigenze che possono apparire diverse. Mi rendo conto di questo, debbo però rilevare che anche l'onorevole Mancina — che pure è persona culturalmente molto attrezzata — ha avuto qualche difficoltà nelle esemplificazioni, perché talune esemplificazioni potrebbero essere, appunto, in stridente contrasto con l'articolo 3, primo comma, della Costituzione!

Venendo al merito del provvedimento, credo che qualche perplessità possa essere effettivamente avanzata alla luce delle considerazioni che facevo ma anche perché, dall'analisi comparata, risulta vero che alcuni paesi prevedono norme similari a quelle che l'onorevole Mancina vorrebbe codificare nella Costituzione ma — vedi caso — nel paese dove più di ogni altro la partecipazione femminile in Parlamento è alta (alludo alla Svezia) non vi sono disposizioni legislative che prevedano quote o qualsiasi altra cosa del genere! Onorevole Mancina, se così è — è vero che è soltanto un esempio —, non esiste necessariamente un rapporto di causa ed effetto tra una determinata normazione legislativa, a livello costituzionale o ordinario, e l'effettiva partecipazione-presenza femminile nelle aule parlamentari. Questo è un fatto di costume!

Il presidente Jervolino Russo può testimoniare che io in Commissione ho citato, perché concordo con questo, un famoso motto di Margaret Thatcher: «Se volete che una cosa sia detta, rivolgetevi

ad un uomo; se volete che una cosa sia fatta, rivolgetevi ad una donna». Debbo dire che la mia esperienza di questi cinque anni di legislatura è una riprova dell'aureo motto di Margaret Thatcher, perché ho avuto modo di conoscere e di apprezzare in tutti i gruppi parlamentari deputate che si sono molto impegnate nell'attività parlamentare, che godono della stima di tutti i deputati di tutti i gruppi che hanno ricoperto e che ricoprono tuttora incarichi di massimo prestigio nelle Commissioni parlamentari, nell'Ufficio di Presidenza e a livello ministeriale (perché no?), deputate, senatrici o meno. Quindi, in questo senso, non può venire alcun pregiudizio.

Aggiungo che in Commissione (il presidente Jervolino Russo me ne è testimone) ho detto che personalmente, come d'altra parte gli studi scientifici hanno comprovato in questi decenni, le donne sono più perfette dell'uomo nella loro struttura; prova ne sia che l'Italia è popolata di vedove, mentre di vedovi ve ne sono un po' meno: l'età media di vita di una donna è infatti superiore di parecchie lunghezze rispetto a quella dell'uomo.

La donna, anche oggi in età di parità uomo-donna, non solo si sobbarca un'attività lavorativa o professionale, ma svolge tutta una serie di incarichi come madre e come moglie che obiettivamente gravano sul padre o sul marito in misura di gran lunga inferiore. Quindi, anche come resistenza fisica, come resistenza al dolore e come attività, sicuramente spiccano le qualità della donna, che sono non solo di carattere fisico. Dunque — voglio dirlo perché non ci sia ombra di dubbio — noi avremmo preferito che questo provvedimento fosse calendarizzato per l'esame in aula non alla ventiquattresima ora o a poche settimane dalla scadenza della legislatura, ma semmai qualche mese fa per consentirne un congruo esame. Infatti, a questo punto francamente non possiamo fare assolutamente nulla.

Noi non contrasteremo il provvedimento. Ci rendiamo conto che dopo la discussione generale al massimo potremo arrivare ad una votazione, dopo di che il

provvedimento sarà abbandonato. A questo punto mi domando: a chi giova? A chi giova, onorevole Mancina? Avremo testimoniato un interesse tardivo per questo problema che ella, onorevole Mancina, affronta con grande serietà ponendo dei quesiti. Mi domando se poi il risultato o la risposta siano congrui o meno. Il quesito è serio, non c'è dubbio. I fatti parlano chiaro. La rappresentanza femminile nelle nostre Assemblee parlamentari è molto scarsa. Personalmente, ritengo che il problema potrebbe essere avviato a felice soluzione qualora tutti i partiti se ne facessero carico.

Veda, onorevole Mancina, come dicono i sociologi (e lo dicono malamente), il problema non può essere risolto a valle, ma va risolto a monte. Il vero problema e il vero dramma è che la partecipazione femminile alla vita politica e partitica italiana è troppo bassa; dovrebbe essere superiore; non ci sono ostacoli; è un fatto culturale che dovrebbe essere affrontato alla radice dai partiti.

Se noi avessimo una maggiore partecipazione femminile (ne sono certo per quanto riguarda Alleanza nazionale, ma — voglio essere *bipartisan* — questo vale probabilmente per tutti i gruppi parlamentari) non ho dubbi che tutti i nostri gruppi parlamentari avrebbero una rappresentanza femminile più congrua. Così non è. Allora non possiamo inventarci rappresentanti donne, solo perché donne. Ne avessimo di candidate donne!

Presidente Jervolino, parlo anche a lei che ovviamente è stata ricercata accanitamente in queste settimane, non perché donna, ma per le sue caratteristiche intrinseche, per la sua storia e per il suo valore, come candidato sindaco di Napoli. Non credo che la coalizione di centrosinistra abbia privilegiato lei come donna, ma lei come deputato Jervolino.

Per concludere, il problema non è a valle, anche se capisco le preoccupazioni dell'onorevole Mancina e le considero legittime; il problema è culturale, è dei partiti poiché essi dovrebbero favorire in tutti i modi la partecipazione femminile. Ritengo che questo già avvenga, onorevole

Mancina. In questi ultimi anni vi è stata una maggiore sensibilità da parte di tutti i partiti in questo senso, ma manca ancora la risposta. Probabilmente le donne non vogliono impegnarsi in politica per le più diverse ragioni, proprio perché hanno una tale quantità di ruoli che si assommano nella stessa persona che stentano ad entrare in politica e stentano a fare politica nei partiti. Alleanza nazionale, pertanto, pur essendo opposizione (ma lei sa, onorevole Mancina, che un po' tutti i gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione, hanno presentato proposte di legge costituzionali in materia), non ostacolerà il provvedimento in esame: il nostro rammarico è che, purtroppo, non potrà andare in porto perché la maggioranza, devo insistere, non ha ritenuto di calendarizzarlo molti mesi fa, ma solo all'ultimo momento; di esso si discuterà nella prossima legislatura. Sarà impegno dell'opposizione *pro tempore* fare di tutto nella prossima legislatura perché si possa favorire l'accesso delle donne alla vita politica della nazione italiana!

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Jervolino Russo. Ne ha facoltà.

ROSA JERVOLINO RUSSO. Signor Presidente, il mio sarà un intervento breve e certo non per fare polemica, ma per dialogare pure in aula amabilmente, così come siamo abituati a fare in Commissione, anche con l'amico e collega Paolo Armaroli. Vede, onorevole Armaroli, qui nessuno sta barando; non vi è dubbio, lo ribadisco anch'io, che lei abbia ragione: per i tempi che ormai abbiamo davanti, questo provvedimento non potrà introdurre una vera e propria modifica costituzionale, perché i tre mesi necessari per la seconda lettura *ex* articolo 138 della Costituzione non vi sono.

Detto questo, ritengo che il lavoro che stiamo svolgendo non sia inutile, innanzitutto perché consegniamo al prossimo Parlamento, come del resto lei stesso ha osservato, un pronunciamento, mi auguro forte, unanime (finora ho sentito solo consensi sul testo illustrato dall'onorevole

Mancina, e questo non è poco) e, è auspicabile, non soltanto della Camera ma anche del Senato. È quindi un lavoro non compiuto, ma fortemente avviato. Inoltre, onorevole Armaroli, prima dell'inizio dei lavori del prossimo Parlamento vi sarà un passaggio importante: quello delle elezioni e della scelta dei candidati alle elezioni. Ebbene, mi auguro che da questo Parlamento, con la discussione di oggi, con le dichiarazioni di voto di domani, con il voto unanime di tutti i gruppi politici, venga un segno forte a tutti i partiti, di maggioranza e di opposizione, perché si pongano il problema nelle sue dimensioni reali. Qui non siamo donne che in modo corporativo difendono diritti delle donne; siamo parlamentari, donne o uomini, che difendono una qualità della democrazia. È una democrazia che vuole compiere passi in avanti in senso sostanziale: ebbene, per essere in senso sostanziale, deve esservi nelle istituzioni democratiche e di Governo una rappresentanza reale e non simbolica di tutti gli elettori (come è stato ricordato da diversi colleghi intervenuti, le donne rappresentano più del 51 per cento degli elettori).

Una democrazia, per essere (come mi auguro tutti vogliamo sia) fonte continua di mutamento, di progresso civile, deve avere al suo interno la capacità creativa, la fantasia, la volontà, la fattività delle donne; perché io non appartengo alla generazione o alle categorie delle donne che si piangono addosso! Siamo poche ma siamo state, ognuna dal proprio punto di vista (possono non convergere i punti di vista, ma questo non cambia la situazione), e vogliamo continuare ad essere, forza di cambiamento.

Quanto poi alla calendarizzazione del provvedimento in un momento precedente o successivo, voglio essere il più serena possibile e dire che potremmo quanto meno dividerci equamente le colpe, onorevole Armaroli. Se è vero (lei è un maestro del regolamento e questa qualità gliela riconosco fino in fondo) che la maggioranza ha a sua disposizione l'ottanta per cento del tempo di lavoro in Commissione e in Assemblea, è altrettanto

vero che l'opposizione dispone del restante venti per cento. Quante volte, onorevole Armaroli (e questo le fa onore), lei ha giustamente imposto, nel rispetto del regolamento, che un provvedimento segnalato dall'opposizione fosse iscritto all'ordine del giorno della nostra Commissione o dell'Assemblea? Posso ricordare male (non credo, perché ho una memoria abbastanza buona), ma non mi sembra che il mio amico Paolo Armaroli abbia mai chiesto la calendarizzazione di questo provvedimento: questo vale almeno per la I Commissione, perché partecipo necessariamente all'Ufficio di Presidenza della stessa in quanto lo presiedo; non so se la stessa cosa valga per l'Assemblea, perché non prendo parte ai lavori della Conferenza dei capigruppo.

Né mi pare che egli abbia mai sollecitato la prosecuzione della serie di audizioni su questa materia, a proposito delle quali (lei ogni tanto mi ricorda che a pensar male si fa peccato ma può darsi che qualche volta si azzecchi) qualcuno riteneva che la pluralità dei soggetti auditi potesse far emergere un contrasto rispetto alla proposta della relatrice Mancina, quando invece tutte le persone ascoltate, appartenenti a culture giuridiche diverse e con differenti opzioni politiche, hanno sostenuto questa norma. Essa non predispone un meccanismo a favore o contro le quote, ma dà vita ad una sorta di « cappello » costituzionale per azioni positive che la sentenza della Corte costituzionale del 1995 ha ritenuto attualmente mancante e che noi invece vogliamo inserire nella Carta costituzionale.

Non credo che si possano neanche lontanamente ipotizzare dubbi di costituzionalità su ciò che stiamo chiedendo, e questo non solo per i pareri che abbiamo ascoltato ma anche per un'altra ragione. Se la mia memoria non fallisce, lei ha fatto riferimento (ed i suoi riferimenti sono sempre estremamente precisi) al primo comma dell'articolo 3 della Costituzione. Non posso che ricordarle — naturalmente solo a memoria — la prima sentenza della Corte costituzionale, la n. 1 del 1956, la quale, interpretando il primo

comma dell'articolo 3 della Costituzione, formulò un ragionamento proprio di qualsiasi democrazia sostanziale: per raggiungere un'uguaglianza effettiva, a chi si trovi in posizione di svantaggio (e che le donne siano in tale posizione sulla linea di partenza lo hanno riconosciuto tutti) va dato qualcosa in più, semmai togliendo qualcosa a chi si trova già in posizione di vantaggio.

Vogliamo quindi solo porre quel « cappello » costituzionale necessario per realizzare ciò che la Corte riteneva finora impossibile, vale a dire azioni positive che coprano lo svantaggio in cui si trovano le donne. Mi permetto poi di non essere d'accordo con lei su un'altra cosa, onorevole Armaroli (mi rivolgo a lei non per polemizzare ma come spunto dialettico). Lei ha detto che c'è una scarsa presenza delle donne nella vita politica, quasi una loro autoesclusione. O io vivo in un altro Stato, in un altro mondo, o mi permetto di non essere d'accordo con questa constatazione e non soltanto per le donne del centrosinistra o del centro, ma anche per le donne del centrodestra, perché ho visto tante sue colleghe di partito brave, preparate, impegnate e volenterose e mi domando quante di loro emergano in Parlamento.

È un po' una malattia comune. Noi non disdegniamo il lavoro di base, perché chi crede nella democrazia vuole partire da un lavoro di contatto, di coinvolgimento personale, di discussione e di dialettica con i cittadini; quindi, consideriamo essenziale questo lavoro. Tuttavia, riteniamo profondamente ingiusto che, nel momento in cui si arriva alla selezione per la formazione delle liste per la Camera, per il Senato o per qualsiasi altra istituzione democratica, queste vengano predisposte e poi, a livello simbolico, ci si ricordi di inserirvi anche qualche donna. È questo il tipo di mentalità al quale in qualche modo vogliamo porre rimedio.

Vorrei fare una penultima constatazione. Noi ci troviamo a dover proporre — e, mi auguro, a votare tutti insieme domani — questa modifica dell'articolo 51 della Costituzione non perché il quadro

costituzionale di per sé non sia chiaro. Infatti, vorrei rendere omaggio a quelle ventuno donne che hanno lavorato all'Assemblea costituente: ricordo l'ultima di esse che è stata fra di noi fino all'anno scorso, Nilde Iotti, ma se potessi le vorrei ricordare tutte, di qualsiasi parte del Parlamento, così come vorrei ricordare le quattro donne che hanno fatto parte della Commissione dei settantacinque, che ha redatto il testo sul quale poi i costituenti hanno votato.

Mi sembra che il tessuto costituzionale — l'articolo 3, primo e secondo comma, l'articolo 51 e l'articolo 48 — sia di una forza e di una chiarezza assolute, ma dobbiamo constatare una cosa e non possiamo chiudere gli occhi di fronte ad una realtà: non dopo alcuni anni, ma dopo più di cinquant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione (avvenuta nel 1948; ora siamo nel 2001) questo muro della separatezza, questo muro che ha tenuto per millenni le donne fuori dalle istituzioni ancora non è stato abbattuto.

Onorevole Armaroli, non so quanto tempo ho a disposizione e non voglio far suonare il campanello al Presidente. Mi ero presa un piccolo sfizio, sull'orlo della memoria ed anche un po' della nostalgia, quello di andare a cercare qualche foglio ingiallito. I fogli ingialliti che ho in mano non sono politici, ma sono gli appunti che, agli inizi degli anni sessanta, una ragazzina, Rosetta Jervolino, studentessa di giurisprudenza dell'università di Roma che preparava una tesi sulla parità fra lavoratori e lavoratrici — ma da un altro punto di vista, quello della parità salariale (articolo 37 della Costituzione) — ha preso nella biblioteca della Camera andando a scavare fra le discussioni che sono avvenute in questa Assemblea e nel Parlamento del Regno di Piemonte.

Farò soltanto due o tre brevissime citazioni, perché probabilmente esse danno non una giustificazione, ma una spiegazione del punto di partenza. Quindi, un ulteriore incentivo a rafforzare il dettato costituzionale, prevedendo azioni positive che rendano effettivi i principi della Costituzione. Per esempio, nello Sta-

tuto albertino non vi era traccia, già allora, di distinzione secondo il sesso. L'articolo 24 stabiliva addirittura qualcosa di molto simile al primo comma del nostro articolo 3: « Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono uguali davanti alla legge ».

Il 7 ottobre del 1848 fu promulgata la legge comunale provinciale attuativa della norma costituzionale e, con buona pace dell'articolo 24, vi si legge: « Non possono essere elettori o eleggibili analfabeti, interdetti, detenuti in espiazione di pena, falliti e donne ». È vero, era il 1848, ma era il modo nel quale veniva considerata la parità.

Salto una serie di passaggi per ricordare che nel 1880 — l'unità d'Italia era già avvenuta — Zanardelli fu relatore su una proposta De Pretis volta alla concessione, non dell'elettorato attivo e passivo, ma del solo elettorato attivo perché si pensava che la donna al massimo potesse votare, non che potesse essere eletta. L'elettorato attivo non riguardava tutte le istituzioni ma solo quelle locali, non perché ci fosse una centralità delle autonomie (tipo quella attuale prevista dall'articolo 5 della nostra Carta costituzionale), ma perché si pensava che la donna potesse capire le cose riguardanti la propria comunità, il proprio paese. In proposito, si legge una serie di elogi e di galanterie nei confronti delle donne ma la discussione si conclude con un « no » alla proposta di riconoscimento del diritto di elettorato solo attivo per le amministrazioni comunali con una motivazione che adesso fa sorridere, cioè per non infliggere ad una gentildonna il disdoro di entrare in un seggio elettorale.

Ricordo tutto ciò perché, anche se con la modifica dell'articolo 51 della Costituzione vogliamo guardare al futuro e non al passato, questi retaggi millenari e radicati (è evidente che una mentalità del genere suona anacronistica) rendono necessaria una spinta in avanti, quella stessa spinta che noi speriamo di dare domani tutti insieme arrivando ad una terza tappa, se così mi posso esprimere. Nella modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale il problema del riequilibrio

della rappresentanza è già entrato (rispondo così alla collega De Luca che giustamente poneva questo problema), così come è entrato nella legge costituzionale di modifica del titolo V della seconda parte della Costituzione, proprio a seguito di un emendamento della collega Moroni. Una norma — la modifica degli statuti speciali — è già legge costituzionale dello Stato e mi auguro che la seconda lo diventi presto. Quanto a questa proposta, sappiamo benissimo che non lo diventerà, ma sarebbe importante se tutti insieme dessimo un segno di forte volontà culturale, istituzionale e politica (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Nardini. Ne ha facoltà.

MARIA CELESTE NARDINI. Signor Presidente, sono del tutto consapevole delle affermazioni fatte sin qui e del fatto che, purtroppo, nell'attuale legislatura non potrà aver luogo la modifica costituzionale proposta; tuttavia, continuiamo a fare il nostro dovere ed il nostro lavoro, perché a ciò siamo chiamati.

Colleghe e colleghi, siamo qui per discutere della modifica dell'articolo 51 della Costituzione, che interviene sulle condizioni di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Il comma 1 (della cui modifica stiamo discutendo) prevede tale accesso a condizioni di eguaglianza tra i sessi; il secondo comma si occupa della parificazione — ai fini dell'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive — dei non appartenenti alla Repubblica. Il terzo comma attiene alla conservazione del posto di lavoro, per consentire di svolgere le attività necessarie ad adempiere alle funzioni pubbliche elettive: siamo in presenza di un articolo estremamente eterogeneo, nel quale la possibilità di accedere alla carica pubblica per una donna viene quasi equiparata a quella di un cittadino straniero. In tale dato leggo una motivazione del tutto inconscia, per cui le donne, nel nostro paese, sono considerate straniere rispetto alla politica; come se una donna nei posti di amministrazione della cosa pubblica fosse di fatto sentita come

un'estranea, tollerata, sopportata ed anche accettata, ma in un luogo che non è naturalmente suo. La donna, dunque, deve continuamente agire in conflitto. Ciò può essere in parte comprensibile, se si colloca l'articolo nel periodo storico in cui è stata scritta la nostra Costituzione, alla quale si deve certamente riconoscere di essere stata l'unica ad introdurre la specificazione dell'uno e dell'altro sesso; ma non essendo stato seguito da norme attuative, quel principio ha costituito un cardine sul quale non hanno « girato » meccanismi che consentissero l'eventuale accesso delle donne su base paritaria.

I dati dimostrano che siamo di fronte ad una progressiva diminuzione della presenza delle donne nelle istituzioni a tutti i livelli, in controtendenza con la presenza femminile negli altri settori della vita civile ed economica del paese. Le statistiche ci dicono che le donne rappresentano la percentuale più alta dell'astensionismo: insomma, le donne non vengono votate, ma non sono nemmeno votanti! Per rispondere a tale fenomeno e per colmare tale vuoto, si sceglie di modificare la Costituzione con un intervento legislativo alto (una legge costituzionale) e un valore simbolico forte per ribadire, sancire e sostenere un'ipotesi di parità che, però, non riesce ad affermarsi nel concreto.

Siamo dunque di fronte ad una riforma importante ed interessante, ma anche ad un provvedimento parziale. La proposta di legge costituzionale di cui discutiamo oggi prevede una modifica formale volta a permettere di fatto interventi legislativi, quali quelli introdotti con la legge n. 81 del 1993 (dichiarati poi illegittimi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 422 del 1995). In tale sentenza, si accettano gli interventi volti a superare le disparità nel campo economico e sociale a seguito dell'oggettiva condizione di disparità storicamente affermatasi per le donne, ma non si legittima invece ad intervenire quando l'intervento attenga alla sfera del potere: questa è una delle ipocrisie di fondo. Se esiste la disparità, perché non intervenire proprio sull'accesso ai luoghi dove le regole ven-

gono stabilite e dove le protagoniste potrebbero dire e dare di più? Sorge il dubbio che, nel caso specifico della nostra Costituzione, il principio di uguaglianza formale contrasti con quello di uguaglianza sostanziale quando i soggetti interessati siano le donne (è chiaro che voglio sollecitare anche delle provocazioni). Proprio le donne ci hanno insegnato che la realtà e la concretezza sono il punto di partenza da cui il legislatore dovrebbe muovere per elaborare il suo intervento nella società civile. La realtà ci dice che il riconoscimento della parità non serve a nulla se non si arriva al riconoscimento della diversità delle condizioni di partenza, altrimenti — come è avvenuto fino ad oggi — il concetto di parità serve soltanto a peggiorare le condizioni di vita delle donne.

Lo dimostra la vicenda, ormai lontana, del lavoro notturno delle donne. Non dimentichiamo i dati ISTAT sul lavoro delle donne, anzi « sui lavori », retribuiti e non retribuiti, fuori casa e in casa, professionali e di cura, che ci dicono che le donne lavorano di più, che a fronte di una maggiore assunzione di responsabilità, maggiore indipendenza economica ed accesso agli studi, continuano ad essere discriminate nel mondo del lavoro per quel che riguarda l'accesso, la carriera e, a volte, la retribuzione, ed anche nel mondo della rappresentanza. La logica della parità riduce la presenza delle donne a mera omologazione a schemi preordinati, chiede loro di adattarsi a tempi, ruoli e modi dell'attuale organizzazione, che però non le comprende e non le prevede.

Nella risoluzione del Parlamento europeo — credo quella del 1988 — le « e » del femminile sono espresse tra parentesi. Il formale linguaggio è simbolico: non sono minuzie insignificanti, ma al contrario indicano il sentire comune e in questo caso dicono che non esiste un linguaggio per esprimere la presenza delle donne, esistono delle parentesi per esprimere la specificità femminile, un adattamento a qualcosa che si considera immutabile. Lo spazio delle donne nella politica è nelle

quote delle liste, nelle parentesi di quel linguaggio. Non basta un intervento alto, allora, per modificare un dato così radicato nel sentire sociale: almeno, non basta da solo, altrimenti si rischia di tentare soltanto di piegare la materia affinché aderisca ad un modello rigido prestabilito. Non serve a nulla, è la sostanza dei luoghi di potere che va modificata. Se il problema sono i luoghi della politica, sono questi che vanno cambiati; se il problema sono le regole della politica, sono queste che vanno modificate. Non dimentichiamo che il sistema elettorale attuale è un sistema contro le donne, che l'elezione diretta del sindaco, l'elezione diretta del presidente della regione e della provincia sono state riforme contro le donne. Per produrre profondi cambiamenti è necessario, allora, affermare una cultura della responsabilità e della compartecipazione in tutti i settori: la famiglia, la professione, la politica, il sociale. Sono quindi i cardini fondamentali a dover essere ripensati.

Può sembrare arcaico, ma le donne si occupano ancora del piccolo vivere quotidiano, su quello tentano di incidere, con quello entrano in relazione. Infatti, sono molto più presenti nel governo della cosa quotidiana, non tendono al centro, ma alla periferia, e questo non per sottrazione, ma perché più che alla forma tendono al concreto e il concreto ci dice che, nonostante una presenza numerica maggiore nei vari settori, le condizioni di vita delle donne non sono uguali a quelle dei loro colleghi maschi.

La realtà delle donne è e resta faticosissima. C'è bisogno, allora, di una nuova superficie, non di un recinto, ma di un luogo che sia inventato e pensato da due soggetti, per comprenderli entrambi. Questo è vero non soltanto per quanto attiene alla politica, ma anche per quanto riguarda l'organizzazione generale delle nostre società.

Lo spazio che rivendichiamo in quanto donne non è all'interno degli attuali limiti del recinto che tutti, uomini e donne, abbiamo a disposizione. Il risultato sarebbe soltanto un restringimento dello

spazio vitale degli uni per l'allargamento di quello delle altre, una lotta per la difesa del territorio. No, non è questo. Questo recinto è stato ideato e costruito senza comprenderci, per un numero di soggetti equivalente alla metà di quelli realmente costituenti la società civile, politica, economica e culturale; è uno spazio che questa metà ha costruito per sé, ritenendosi rappresentativa di tutti e tutte.

Le donne non sono uomini, questo è l'errore di fondo di chi si limita a praticare la politica delle pari opportunità. L'importante non è l'accesso agli stessi livelli degli uomini ed alle stesse condizioni; la vita delle donne è diversa da quella degli uomini ed i ritmi delle donne sono diversi da quelli degli uomini.

Il patto necessario richiede l'elaborazione di una concezione di società che metta la persona — uomo e donna — al centro della propria organizzazione, una società non più dominata dai riti e dai miti produttivistici, strettamente legati al concetto di profitto. Esistono, nella vita delle donne, spazi e tempi che non possono e non vogliono essere legati al principio della produzione innanzitutto e che non possono e non vogliono essere legati al concetto del profitto. Le donne non sono animali nell'arena del circo, pronte a mostrare le proprie capacità di competizione, sempre sottoposte al giudizio per il solo fatto di essere donne in luoghi non atti a questa presenza. I blocchi di partenza, in questa competizione, sono posti a distanze differenti e la corsa delle donne è una corsa ad ostacoli che si svolge su più piste contemporaneamente, quelle dei « lavori ». Anche questa discussione andrebbe affrontata alla luce di una redistribuzione dei ruoli familiari e, soprattutto, dal punto di vista di un ripensamento della qualità della vita di una società che vorremmo più giusta e più attenta alla dimensione umana delle città, del lavoro, della politica e del vivere quotidiano.

Per quanto appena detto e nonostante ciò, riteniamo positivo questo tentativo di intervento volto a favorire una maggiore presenza delle donne nei luoghi del po-

tere. Naturalmente, siamo del tutto consapevoli del fatto che le donne hanno elaborato un pensiero forte e hanno innovato le pratiche politiche: sta quindi alla politica e ai partiti recuperarle. Questo è il loro compito e non il compito delle donne per la qualità della politica (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo  
— A.C. 5758)**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Mancina.

**CLAUDIA MANCINA, Relatore.** Vorrei limitarmi a ringraziare le colleghe ed i colleghi intervenuti nel dibattito. Dai loro interventi desumo si possa auspicare una rapidissima approvazione del provvedimento.

Esprimo anch'io il rammarico per non essere riusciti a calendarizzare questo provvedimento in modo da poterlo esaminare anche in seconda lettura prima della fine della legislatura. Sono tuttavia convinta del fatto che sia comunque utile e significativo approvarlo in prima lettura, perché sono tanti anni che ci proviamo e, se dovessimo riuscirci, avremmo lanciato un messaggio forte al paese e alle forze politiche, che non potranno non impegnarsi in tal senso nella prossima legislatura (*Applausi*).

**ANNA MARIA DE LUCA.** Chiedo di parlare per una precisazione.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ANNA MARIA DE LUCA.** Signor Presidente, vorrei precisare che questo provvedimento è stato calendarizzato solo grazie ad una mia iniziativa, raccolta trasversalmente dai vari gruppi parlamentari.

Pertanto, se si parla di merito, non può che essere attribuito al gruppo di Forza Italia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il ministro per le pari opportunità.

KATIA BELLILLO, *Ministro per le pari opportunità*. Presidente, devo sottolineare che la discussione è stata veramente eccellente, soprattutto quella che si è svolta in Commissione. Non credo che ora sia il caso di attribuire meriti a seconda delle opportunità politiche. La democrazia di questo paese deve essere una democrazia paritaria. Non si tratta infatti delle donne che vogliono essere rappresentate, ma si tratta di garantire la giusta rappresentanza ad oltre la metà della popolazione italiana che è di genere femminile.

Il Parlamento oggi discute la modifica costituzionale e il Governo, in particolare il ministro per le pari opportunità, che ormai da tempo si sta battendo in tal senso insieme a tutte le donne parlamentari, avrebbe voluto che fosse approvata definitivamente.

Questo dibattito apre certamente opportunità alle forze politiche sia di centrodestra sia di centrosinistra. Come è stato sottolineato in tutti gli interventi che mi hanno preceduto, in questo paese c'è una grande contraddizione, anzi, un paradosso crescente, perché nella società civile, nel mondo del lavoro, nel campo delle istituzioni, nei concorsi qualificati assistiamo ad una moltiplicazione della presenza femminile con un aumento impetuoso sia in termini qualitativi sia in termini quantitativi. Questa medesima tendenza non la riscontriamo nei luoghi della rappresentanza politica.

I dati sono noti: c'è un terribile tetto di cristallo, ma non credo che la responsabilità sia attribuibile alle donne.

Come è stato detto nel corso del dibattito, la presenza femminile nell'associazionismo o negli incarichi amministrativi dei comuni al di sotto dei 5 mila abitanti, non incontra grossi problemi.

Da una lettura attenta delle cifre emerge che la presenza delle donne ten-

denzialmente si riduce quando cresce l'importanza, il peso politico del ruolo di Governo e la rappresentatività in ordine all'ente da amministrare. È vero che nel mondo della politica c'è bisogno della selezione, mi chiedo allora come mai per la maggioranza della popolazione questa selezione, deve essere diciamo così selettiva, così pesante, così forte, quando ciò non avviene per l'altra metà della popolazione, che è di genere maschile? E non credo che tutti coloro che ricoprono incarichi di prestigio e di Governo negli enti locali abbiano delle qualità eccelse!

Questa scarsa presenza delle donne nelle assemblee elettive e nei centri decisionali (la stessa selezione la ritroviamo negli incarichi istituzionali o amministrativi di un certo livello) è tanto più densa di significato in quanto si tratta di uno dei pochi settori in cui le donne incontrano ostacoli nell'accesso. I dati relativi alla presenza delle donne nel mercato del lavoro e nelle pubbliche amministrazioni mostrano una tendenza positiva, ma mostrano soprattutto — come è stato detto, ed è importante riflettere su questo aspetto — che quando i meccanismi di selezioni sono trasparenti e basati sul criterio della competenza, come avviene nei più qualificati concorsi pubblici, le donne ottengono ottimi risultati. È, questa, una riflessione che dobbiamo fare anche a proposito delle « quote » in politica. Quella delle « quote » non è forse un po' la garanzia che vi siano dei percorsi chiari e trasparenti?

Credo che in questo contesto l'obiettivo prioritario sia quello della consapevolezza e della sensibilizzazione degli attori, in modo particolare degli attori istituzionali. Il senso dell'introduzione di una norma di rango costituzionale dopo tutto è proprio questo: dare alle istituzioni una indicazione chiara circa la necessità di raggiungere l'obiettivo della parità nell'accesso alle cariche elettive; un'indicazione che proviene dalla fonte normativa suprema che è appunto la Carta costituzionale.

Molti autorevoli costituzionalisti, nel corso di loro audizioni in Commissione, ci hanno detto che la norma costituzionale

deve avere un effetto pedagogico, il che però naturalmente non preclude assolutamente interventi di tipo legislativo ordinario di carattere più incisivo.

Per la verità l'articolo 3, comma 2, della Costituzione, obbligando di fatto la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione politica, consente già di adottare leggi ordinarie volte alla promozione di condizioni di uguaglianza tra i sessi nell'accesso alla rappresentanza elettiva. Debbo però ricordare che la sentenza n. 422 della Corte costituzionale ha avallato una interpretazione restrittiva del principio di uguaglianza in materia di diritti politici e per questa ragione credo sia assolutamente opportuno un intervento che riformi la seconda parte della Costituzione e che si proponga di indicare con chiarezza l'obiettivo della parità con specifico riferimento alle cariche elettive ma anche agli uffici pubblici.

Le strategie di intervento debbono poter contare su un ampio spettro di strumenti. La formulazione della norma costituzionale deve essere tale da funzionare quasi come ombrello molto generale, ma non per questo meno vincolante, sulla base del quale il legislatore ordinario potrà modulare il proprio intervento. La proposta di modifica dell'articolo 51 della Costituzione è assolutamente necessaria e obbligherà il legislatore ad istituire una strumentazione atta a rendere effettiva la parità di accesso di donne e uomini al mandato elettorale e alle funzioni elettive; essa si potrà realizzare anche attraverso funzioni di carattere funzionale e disposizioni vincolanti. Il pregio della proposta è proprio nella sua formulazione di portata generale e di carattere impegnativo che non esclude alcun tipo di intervento vincolando il legislatore sull'obiettivo alla parità di accesso e sulla molteplicità e complessità delle strategie. Mi auguro che questo corposo ed importante lavoro svolto dalla Commissione possa servire a sensibilizzare le forze politiche rappresentate in questo Parlamento ad anticipare la modifica della norma costituzionale, nella consapevolezza che la Costituzione, di

fatto, già interviene per garantire le pari opportunità a partire, in primo luogo, a partire dalla rappresentanza in politica (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 2675 – Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (approvato dal Senato) (5979) (ore 17,25).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.

**(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 5979)**

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora (15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 15 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 35 minuti;

Forza Italia: 34 minuti;

Alleanza nazionale: 33 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti;

Lega nord Padania: 31 minuti;

UDEUR: 30 minuti;

Comunista: 30 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 10 minuti; Verdi: 9 minuti; CCD: 8 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Rinnovamento italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

**(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 5979)**

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2, dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Lucidi.

**MARCELLA LUCIDI, Relatore.** Signor Presidente, in questi ultimi anni il Parlamento ha consegnato al paese importanti leggi di tutela della persona contro la violenza. Sono leggi che misurano il grado di consapevolezza, di coscienza civile del nostro popolo, la sua capacità di reagire all'orrore che genera il mancato rispetto della dignità e del valore della persona, schierandosi dalla parte della vittima e assumendone la difesa.

Ci sono ancora provvedimenti importanti che meritano di essere approvati al più presto. In particolare, penso alla proposta di legge sulla tratta degli esseri umani e al provvedimento oggi al nostro esame, che rivolge la sua attenzione alle violenze che avvengono nel contesto familiare. Sono condotte che, purtroppo, restano ancora chiuse dentro le mura domestiche. C'è una distanza tra i dati disponibili e la realtà, un numero oscuro che non ci consente di dire con certezza quale sia il vissuto di sofferenza di tante

persone, in particolare donne e bambini, che si consuma nel silenzio e consuma l'esistenza di chi, direttamente o indirettamente, è coinvolto.

Le ricerche compiute negli ultimi anni dimostrano, tuttavia, che le violenze familiari sono in crescita e non conoscono differenze sociali o culturali. Le vittime ed i loro aggressori appartengono a tutte le classi e a tutti i ceti economici, sono presenti al nord come al sud e, con uno sguardo più ampio, sono all'interno dei sistemi industrializzati come di quelli in via di sviluppo.

Registriamo, pertanto, una realtà preoccupante e possiamo avvertire quanto siano alti i costi personali e sociali che tali violenze costringono a pagare. Ne siamo consapevoli anche grazie alla prossimità quotidiana che a tali situazioni offrono le associazioni femminili, che hanno dato vita ai centri antiviolenza, alle case rifugio, ai servizi telefonici; queste esperienze ci raccontano il percorso di solidarietà, di relazione, di sostegno assicurato alle vittime. Lo stesso discorso vale per il contributo di riflessione che ci proviene dagli operatori del diritto, tesi a ricercare strumenti di intervento attuali che aiutino la legislazione a progredire nell'effettività della tutela. A questo proposito, ricordo che il presente testo ha trovato, tra i suoi momenti di impulso, anche l'elaborazione offerta dall'associazione donne magistrato italiane.

Proprio all'efficacia della tutela giudiziaria guarda il provvedimento in esame, che intende rispondere ai bisogni immediati di chi, vittima della violenza familiare, intende interrompere la dinamica nella quale è costretta, anzitutto allontanando dalla vittima l'autore della violenza e non costringendola ad essere lei a decidere se lasciare la casa coniugale o rimanervi; altri paesi hanno già adottato norme che vanno nello stesso senso. Si vuole impedire, poi, che possa prevalere sulla richiesta di allontanamento la paura di rimanere senza una fonte di sostentamento, qualora la parte violenta sia l'unica fonte di reddito.

Rinviando alla relazione scritta la descrizione specifica del testo nel suo articolato, diventa importante ribadire che la normativa elaborata risponde soprattutto all'esigenza di favorire nella vittima una condizione di libertà: libertà di decidere, di autodeterminarsi, di valutare senza condizionamenti e senza paure le scelte da compiere. Ciò vale sia per il profilo penalistico, sia per quello civilistico della tutela offerta: entrambi generano una distanza immediata, temporanea, tra le parti che può assicurare maggiormente la vittima di quanto oggi avvenga, sul primo versante, col solo rimedio della custodia cautelare in carcere o, sul versante civilistico, con la possibile immediata proposizione di una domanda di separazione personale.

Agli attuali rimedi, ritenuti ormai insufficienti ed inadeguati, vengono affiancate nuove opportunità, che il diritto offrirebbe per rompere il muro dell'accettazione passiva, per molte ragioni condizionata, della violenza. Sappiamo di parlare del muro di una casa, ma abbiamo bisogno che le relazioni siano sempre più fondate sul rispetto dell'alterità, sul confronto di genere e che si dica con forza che anche per questi casi la violenza non può trovare alcuna forma di ingresso in una società che richiede che ognuno riconosca l'altra persona come espressione del proprio limite e, al tempo stesso, come motivo di arricchimento, passandosi così dal riconoscimento al sentimento di riconoscenza per l'altrui esistenza (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**KATIA BELLILLO, Ministro per le pari opportunità.** Signor Presidente, giunge oggi all'esame dell'Assemblea un disegno di legge al quale abbiamo lavorato molto ed al quale attribuiamo la massima importanza; si tratta di una delle prime iniziative legislative assunte dal Ministero per le pari opportunità (era allora ministro Anna Finocchiaro Fidelbo), il cui obiettivo

è accrescere l'efficacia dell'intervento istituzionale e giudiziario per prevenire e combattere la violenza contro le donne, in particolare quella nelle relazioni familiari. Si tratta di un fenomeno a lungo sottovalutato, sul quale va oggi concentrando l'attenzione dei Governi e degli organismi internazionali, in primo luogo delle Nazioni Unite. Tutte le indagini e i rapporti nazionali ed internazionali confermano che la violenza nell'ambito delle relazioni familiari è un fenomeno pervasivo che investe il tessuto sociale in maniera trasversale, che coinvolge tutti gli ambienti sociali e che mostra una preoccupante recrudescenza.

Secondo dati dell'ONU del 1999, nel mondo la prima causa di morte o di invalidità delle donne tra i 14 e i 44 anni è la violenza, anche sessuale, subita da parte del marito o del convivente, o comunque di un maschio della famiglia, molto più raramente da parte di uno sconosciuto.

Sappiamo bene che il fenomeno della violenza in famiglia è stato per lungo tempo un fenomeno nascosto e dunque sommerso e poco visibile. Da una ricerca condotta in Italia nel 1996 risulta che solo il 17,3 per cento dei casi vengono denunciati. Le ragioni sono molteplici: in primo luogo, la dipendenza economica delle donne! Nel passato una donna era spesso obbligata a subire le violenze del marito o del partner perché, altrimenti, avrebbe dovuto mettere in discussione la sopravvivenza propria e dei figli. Oggi questa realtà comincia a cambiare; le donne, in misura sempre più ampia, lavorano e guadagnano, sono meno dipendenti e infatti denunciano di più! L'aumento delle denunce è anche un effetto delle iniziative di assistenza e di aiuto poste in essere da numerose associazioni, in larga misura associazioni di donne, tra cui sono state particolarmente efficaci quelle dei centri antiviolenza.

Secondo dati forniti qualche mese fa da Differenza Donna, dal 1992 ad oggi si sono rivolte ai centri antiviolenza 5.568 donne, di cui il 91 per cento ha denun-

ciato maltrattamenti fisici e psicologici da parte del partner, marito o convivente.

In ogni caso, resta molto alto il tasso delle violenze non denunciate. La dipendenza economica delle donne esiste ancora, anche se la linea di tendenza per le ragazze è l'ingresso in massa nel mercato del lavoro.

Inoltre, continua ad esercitare il suo effetto perverso un antico modo di pensare per il quale l'unità del nucleo familiare deve essere comunque preservata. Questo pregiudizio condiziona ancora e in larga misura l'approccio delle istituzioni al fenomeno della violenza che si verifica in ambito familiare, come se la violenza all'interno delle mura domestiche avesse un'altra qualità rispetto alla violenza che si verifica in istrada; come se la famiglia fosse una specie di zona franca e come se la privatezza delle relazioni e dei problemi che si devono affrontare tra coniugi o conviventi potesse giustificare un comportamento passivo delle istituzioni, delle forze dell'ordine, degli operatori pubblici in generale, di fronte a comportamenti e ad episodi gravissimi di aggressività, violenza e maltrattamenti ripetuti. Così accade che, a causa dell'ambiguità dell'approccio istituzionale e dell'insufficienza o addirittura dell'assenza di interventi efficaci di contrasto e di contenimento, le donne restano disarmate, condannate a subire perché vengono lasciate sole a fronteggiare la violenza; come se si trattasse di un loro problema personale e non di una patologia sociale che minaccia la stessa qualità della convivenza civile.

Il disegno di legge che è oggi in discussione mira proprio ad affrontare alcuni di questi problemi attraverso il miglioramento degli strumenti di intervento giudiziario.

Ma prima di arrivare a trattare nel merito il testo che è oggi alla nostra attenzione, vorrei sottolineare che il primo e fondamentale compito che abbiamo di fronte è di carattere culturale. Su questo occorre la massima chiarezza e consapevolezza: dobbiamo dirci con franchezza che in Italia registriamo purtroppo un serio ritardo rispetto al resto dell'Eu-

ropa! Su questo argomento abbiamo bisogno di compiere un vero e proprio salto culturale; non vi possono essere alibi per la violenza, specie quando la violenza è ripetuta e abituale e perciò diventa una componente strutturale della relazione familiare.

Questo è un fenomeno patologico gravissimo che non può essere confuso con la libertà che ciascuna e ciascuno di noi deve avere nell'organizzazione e gestione dei propri rapporti personali. La libertà non può essere né riconosciuta né tutelata quando si traduce in aggressione continuativa alla libertà, alla dignità, alla salute e perfino alla sicurezza della propria moglie o compagna.

Ho volutamente usato nelle mie ultime parole un linguaggio « sessuato » e cioè ho nominato al maschile l'autore della violenza e al femminile colei che la subisce, perché così è nella realtà e perché l'opposto è fenomeno residuale e statisticamente irrilevante; infatti, la violenza nell'ambito dei rapporti di coppia nasce all'interno del modello culturale maschile: è violenza di un uomo verso una donna! Quello della violenza domestica è un fenomeno indissolubilmente connesso con il patriarcato e con l'idea del possesso del corpo femminile da parte del maschio; idea che può apparire a prima vista arcaica, ma che invece continua a condizionare in maniera perversa le relazioni personali.

È possibile che esistano anche altre componenti, più moderne, della violenza contro le donne. È possibile che una maggiore competitività tra i due sessi, determinata dall'emancipazione femminile, e una maggiore insicurezza, legata alla crisi storica del modello maschile, abbiano contribuito ad aumentare la possibilità di una elaborazione del conflitto interiore in chiave aggressiva verso le donne. Ma la violenza contro le donne, in forme storicamente mutevoli, resta pur sempre legata all'idea e alla pratica del dominio di un sesso sull'altro. Per questa ragione dicevo che il nostro primo compito è di carattere culturale. Consiste nel diffondere una cultura del rispetto, della

libertà e della condivisione tra uomini e donne. Quest'obiettivo è stato posto al centro di tutte le iniziative che il dipartimento per le pari opportunità ha assunto d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, in primo luogo quelle finalizzate all'elaborazione di modelli di corsi di aggiornamento per insegnanti ed ha informato anche l'approccio al progetto Polite che riguarda i libri di testo.

Abbiamo poi promosso e seguito la realizzazione, nell'ambito del progetto Urban, di una ricerca sulla percezione della violenza contro le donne in aree urbane particolarmente difficili, i cui risultati saranno fra breve disponibili.

In generale, l'idea di fondo del progetto è innovativa e va considerata un'idea chiave per quell'azione di diffusione di un approccio culturalmente più consapevole al tema della violenza: l'azione di contrasto alla violenza contro le donne deve improntare di sé tutte le politiche del territorio, la riorganizzazione degli spazi urbani, la programmazione e la gestione dei tempi e dei luoghi delle città è un grande progetto di risanamento urbanistico, culturale e ambientale di zone a rischio in ben sedici città italiane. Il nostro dipartimento ha chiesto e ottenuto che in otto città Urban si finanziasse un progetto per conoscere la percezione delle violenze contro le donne. Questo progetto sulla violenza contro le donne nasce in ogni città e si collega con le altre all'interno della rete antiviolenza Urban. Aver messo in rete le otto città è la prima vera forza di questa iniziativa perché la rete mette insieme le esperienze, rende possibile il confronto e lo scambio. Solo così è possibile aggiustare continuamente il tiro della propria azione, verificare se si fa bene e come si possa fare meglio. Questo manuale è il primo prodotto. Ne seguiranno altri e tra i prossimi vi segnalo il sito Internet, luogo virtuale in cui sarà possibile attuare lo scambio in tempo reale delle buone prassi, delle esperienze e della quotidianità nel lavoro contro la violenza.

Il secondo obiettivo è quello di sostenere il lavoro delle associazioni che or-

ganizzano l'aiuto e il sostegno alle donne che subiscono violenza. Quelle esperienze tra l'altro ci hanno insegnato una cosa importantissima: per contrastare la violenza in modo efficace occorre prima di tutto valorizzare la soggettività, la volontà e il desiderio di libertà della donna che subisce violenza. Non è la condizione di vittima a connotare la condizione esistenziale di quella donna, ma il suo percorso di recupero dell'autostima, della consapevolezza del proprio valore di persona e dei propri diritti. Non è la vittimizzazione l'elemento da sottolineare, piuttosto il senso di quelle esperienze dolorose e drammatiche è la forza che una donna può esprimere nella ribellione, nella volontà di riconquistare la propria dignità e libertà.

Con il disegno di legge oggi in discussione, stiamo anche tentando di modellare l'intervento istituzionale su questa idea di una soggettività femminile forte come risorsa contro la violenza. L'idea di fondo, originariamente ripresa da una proposta dell'associazione donne magistrato, è quella di riservare l'intervento penale ai casi di violenza contro i minori e ai comportamenti più gravi di violenza tra coniugi o conviventi.

Dunque, il procedimento penale si attiverà quando gli atti di violenza in ambito familiare saranno reiterati e potranno essere perseguiti come delitto di maltrattamento. Finora bisogna dire che lo stesso intervento penale è stato spesso inadeguato e inefficace, se non altro perché arriva tardivamente. Infatti, sono ancora piuttosto rari i casi in cui si applicano misure cautelari per la violenza domestica. E quando si applica la custodia in carcere si rischia di lasciare l'intera famiglia priva di mezzi di sussistenza.

Oggi, in diverse procure si vanno formando gruppi specializzati per le indagini sui reati di violenza alla persona. Stiamo seguendo da vicino questo importante processo di adeguamento posto in essere dalla magistratura inquirente. Abbiamo chiesto ed ottenuto dal capo della polizia un impegno concreto, che è già in atto,

volto all'adeguamento e alla formazione di personale da destinare specificatamente alle indagini sui casi di violenza.

Le innovazioni contenute nel disegno di legge in materia penalistica sono dunque assai importanti, poiché consentiranno a questi nuclei specializzati di utilizzare strumenti nuovi e più efficaci: mi riferisco, in particolare, alla nuova misura cautelare, adeguata alle specifiche esigenze poste dai casi di violenza domestica, che consiste nell'allontanamento dell'indagato dalla casa familiare. Contemporaneamente, il giudice potrà stabilire che l'indagato versi un assegno di mantenimento per fare fronte alle esigenze della famiglia: anche questa è una novità non di poco conto, che potrà favorire l'aumento delle denunce.

Al di qua della soglia dei comportamenti penalmente rilevanti finora vi era solo il vuoto dell'intervento istituzionale e la donna aveva solo l'alternativa di andarsene di casa, con ciò pagando due volte, per la violenza subita e per il disagio e lo squilibrio derivanti dal fatto di dover lasciare tutto il proprio mondo. Ora sarà possibile attivare una tutela civilistica, modellata su quella già conosciuta negli ordinamenti anglosassoni, che affida al giudice civile il compito di adottare d'urgenza un ordine finalizzato ad assicurare e potenziare la protezione del soggetto, o dei soggetti che subiscono violenza. Spesso, la vera domanda che la donna rivolge alla giustizia non è la punizione del colpevole in sé e per sé, quanto piuttosto la realizzazione di una condizione di sicurezza e di tranquillità per sé e per i figli.

L'ordine del giudice civile potrà essere particolarmente efficace, poiché potrà contenere, oltre all'ordine di allontanamento, anche l'ordine di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie o alla scuola dei figli e l'ordine di pagare un assegno di mantenimento. Con l'azione civile contro la violenza domestica, si fa un passo ulteriore verso la costruzione di un sistema di tutela civile dei diritti della persona: questa azione si affiancherà all'azione contro la discrimi-

nazione prevista dal testo unico sull'immigrazione. Altri pezzi del mosaico sono ancora in discussione: l'azione contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, di cui auspichiamo una rapidissima calendarizzazione; l'azione contro tutte le discriminazioni, prevista dal disegno di legge governativo attuativo dell'articolo 13 del Trattato di Amsterdam; l'azione contro le discriminazioni motivate dalla razza e dall'origine etnica, prevista dal nuovo disegno di legge comunitaria, in attuazione della recentissima direttiva europea contro il razzismo.

Vi è il tentativo di costruire una tutela civile dei diritti della persona più leggera e flessibile rispetto alla tutela penalistica, tale da costituire un efficace strumento di contrasto, non solo contro i comportamenti più gravemente lesivi dei beni della persona, come le aggressioni alla salute, o alla stessa incolumità fisica, ma anche contro i comportamenti che ne offendono la dignità e la libertà di autodeterminazione. Insomma, abbiamo bisogno di attivare strumenti di protezione dei diritti della persona anche in tutti quei casi di quotidiana ingiustizia che finora sono rimasti non soltanto impuniti, ma del tutto privi di attenzione. La priorità, oggi, è il fattore tempo: il disegno di legge è stato oggetto di un lavoro molto accurato, prima da parte del Senato, poi da parte della Commissione giustizia della Camera; noi riteniamo che sia pervenuto, dopo i miglioramenti già apportati, ad un ottimo livello di definizione. Auspichiamo pertanto che i tempi e le modalità della discussione siano tali da consentirne l'approvazione prima della fine della legislatura (mi auguro entro la serata di domani alla Camera).

Dopo un iter parlamentare che è durato già diversi anni, credo che le istituzioni abbiano il dovere di dare risposta alla domanda e alle aspettative delle associazioni femminili e femministe, delle donne del nostro paese, in tema di violenza nelle relazioni familiari. La nuova legge è un risultato che dobbiamo assolutamente mettere all'attivo nel bilancio dei risultati di questa stagione politica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

MARIO GAZZILLI. Signor Presidente, signora rappresentante del Governo, colleghi, viene all'esame dell'Assemblea, dopo lunga e laboriosa istruttoria, il disegno di legge che introduce nell'ordinamento giuridico vigente « Misure contro la violenza nelle relazioni familiari ». Relativamente a detto provvedimento, devo ribadire che esso è senz'altro condivisibile, almeno dal punto di vista generale, poiché concorre a rafforzare, se non a completare, la tutela della persona e dunque la tutela di un *quid* che, come è noto, costituisce l'obiettivo preminente delle moderne legislazioni europee. Infatti il Parlamento, sin dalla scorsa legislatura, ha cominciato a varare un'ampia gamma di provvedimenti che assumono come finalità precipua la tutela della persona nella sua interezza ovvero in alcuno dei multiformi aspetti della personalità.

È appena il caso di ricordare la legge sulla violenza sessuale, nonché le più recenti disposizioni sulla pedofilia. Sono d'altra parte in corso di esame alcuni progetti di legge relativi alla pornografia minorile ed alla tratta degli esseri umani. In questo *trend* di educazione legislativa si inserisce il disegno di legge in discussione. Ed invero, l'accertata diffusione di episodi di violenza familiare, comprendendo in questo attributo anche le relazioni interne alle coppie di fatto, ed il tendenziale incremento del fenomeno che ormai non è più limitato alle situazioni di disgregazione e di degrado, ma attraversa tutti i ceti e le classi sociali, impongono l'attenta considerazione della qualità e dell'efficacia della risposta giudiziaria.

Anche ad un sommario esame del problema, risulta che l'assetto normativo in vigore presenta gravissimi limiti e non permette di intervenire in maniera rapida ed immediatamente efficace. L'utilizzo delle ordinarie misure cautelari è sempre risultato inadeguato, sia perché la privazione della libertà personale spesso attinge all'unica fonte di reddito della famiglia, sia perché l'associazione del vio-

lento alle patrie galere produce un'interruzione traumatica del vincolo familiare.

È chiaro che, in questa delicata materia, la repressione degli abusi non può e non deve interferire troppo pesantemente sulle relazioni famigliari, per le quali invece occorre garantire ad ogni costo una possibilità di recupero.

D'altronde, altri ordinamenti certamente più avanzati del nostro già prevedono per l'autore di violenze il divieto di continuare a soggiornare nella casa familiare. L'esperienza in tali paesi è stata assolutamente positiva e va quindi imitata. In quest'ottica si colloca il disegno di legge in argomento, che peraltro non si limita ad apprestare misure di tipo processual-penalistico, ma interviene con forza anche nell'ambito civile.

Permangono però, nonostante la penetrante elaborazione della sede referente, le forti perplessità già prospettate sul rilievo che la realtà sociale ed i fenomeni di violenza nelle famiglie sono tanto vari e complessi da non permettere l'adozione di una compiuta disciplina specifica. D'altro canto, non pochi dubbi insorgono a proposito della formulazione delle disposizioni che compongono il progetto al nostro esame, soprattutto per quel che concerne la parte penale.

In via generale, appare eccessiva la discrezionalità che, ai fini dell'adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, viene lasciata al giudice nel valutare quando la condotta del coniuge o del convivente sia causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente. Sul punto sono state paventate, non senza fondamento, persino inammissibili lesioni del principio di legalità le quali, considerate le carenze sul piano delle garanzie — non essendo assicurato il diritto al contraddittorio —, inficiano in radice il pesante meccanismo procedimentale delineato in tema di ordine di protezione.

Molto opportunamente è stata soppressa l'integrazione dell'articolo 90 del codice di procedura penale introdotto dal Senato, con l'esplicita possibilità per la persona offesa di richiedere al pubblico

ministero l'esercizio della facoltà di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 291. Si trattava, infatti, di una disposizione assolutamente superflua, in quanto già compresa nella facoltà della parte offesa di presentare memoria al pubblico ministero, non configurandosi per altro verso un vero e proprio diritto di istanza ed il correlativo dovere del pubblico ministero di pronunciarsi con provvedimento motivato, così come, al contrario, è previsto dall'articolo 394 in tema di incidente probatorio e dagli articoli 412 e 413 in tema di avocazione.

È rimasta invece la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 1, secondo la quale, in caso di necessità ed urgenza, il pubblico ministero può chiedere al giudice le misure patrimoniali provvisorie contemplate dall'articolo 282-*bis*. Già nella sede referente la norma mi era apparsa di difficile comprensione e mi sembrò avere un senso solo nell'ipotesi in cui dal predetto alinea si dovesse desumere la possibilità di applicare le misure patrimoniali ancor prima dell'emissione dell'ordine di allontanamento, nella convinzione di un insanabile contrasto della predetta interpretazione con il fondamento delle misure stesse, che si riconnette all'avvenuto allontanamento dell'indagato dalla casa familiare. Per di più, le ragioni di necessità e di urgenza sottese a tale applicazione anticipata paiono palesemente confliggenti con la macchinosità del rito, che impone al pubblico ministero inquirente di investire il giudice, mentre assai più congrua e razionale sembrerebbe la previsione di un potere coercitivo autonomo, ancorché provvisorio e soggetto a convalida, in capo al pubblico ministero, in analogia a quello stabilito, ad esempio, sempre in casi di urgenza, in tema di intercettazioni telefoniche.

Del resto, non si riesce a comprendere quali siano le esigenze che si dovrebbero soddisfare con la disposizione di cui si tratta. Stando ad alcune argomentazioni della relatrice, l'introduzione del comma 2-*bis* dell'articolo 291 del codice di procedura penale si renderebbe necessaria per consentire l'applicazione delle misure

patrimoniali di cui all'articolo 282-*bis* anche nell'ipotesi in cui vengano disposte misure coercitive diverse dall'allontanamento dalla casa familiare previsto al primo comma della stessa disposizione da ultimo richiamata.

Non mi pare che la predetta finalità possa dirsi raggiunta né che la formula prescelta elimini le tantissime perplessità emergenti in rapporto al nuovo istituto in esame. Sono convinto, anzi, che la norma in parola e quella di cui all'articolo 282-*bis* debbano essere profondamente rivisitate partendo dal carattere, *rectius* dalla natura giuridica, attribuibile al provvedimento che stabilisce la corresponsione di un assegno mensile.

In altri termini, occorre preliminarmente rispondere ad un pressante quesito che attiene all'autonomia ovvero all'accessorietà delle misure patrimoniali rispetto alle misure cautelari coercitive previste dal codice. A tale quesito, *rebus sic stantibus*, non è affatto agevole rispondere. Argomentando dall'impugnabilità innanzi al tribunale civile, si dovrebbe riconoscere al provvedimento *de quo* autonomia rispetto alla misura cautelare coercitiva. Tale autonomia però è esclusa dal carattere di accessorietà all'ordine di allontanamento che testualmente emerge dall'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale.

Si nota dunque una insanabile contraddizione, che dovrebbe essere senz'altro eliminata onde restituire coerenza e razionalità al dettato normativo. Se poi si intende la misura patrimoniale come accessoria ad una qualsiasi misura cautelare coercitiva non si vede perché sia stata usata la dizione « in caso di necessità o urgenza ».

Più precisamente, sul requisito della necessità si può anche convenire, ma non si riesce a comprendere il riferimento all'urgenza che è certamente superfluo, per non dire fuori luogo, e che oltretutto non è presente nel secondo comma dell'articolo 282-*bis*. In caso di accessorietà i parametri applicativi devono essere quelli di cui all'articolo testé menzionato per tutti i tipi di misura cautelare cui il

provvedimento accede. Se, viceversa, si trattasse di un provvedimento adottabile anche in assenza di una misura coercitiva, come appariva dalla formulazione adottata dal Senato, occorrerebbe avere riguardo quanto meno ai gravi indizi di colpevolezza richiesti in via generale dall'articolo 273 del codice di procedura penale.

La formulazione prescelta, quindi, è incongrua, anche dopo gli aggiustamenti introdotti dalla Commissione, e la misura patrimoniale dovrebbe essere stabilita in via generale in modo diverso da quello esplicitato nel testo.

Va detto inoltre che l'interpretazione proposta dalla relatrice consentirebbe di associare la misura patrimoniale provvisoria anche a misure cautelari coercitive di poco momento, cioè al divieto di espatrio ovvero all'obbligo o al divieto di dimora, il che francamente appare eccessivo. Parimenti eccessiva mi pare la possibilità di imporre la misura patrimoniale a chi viene posto in custodia cautelare in carcere o nel proprio domicilio e che, per effetto di tale restrizione, viene ad essere privato del suo reddito.

Il disegno non è condivisibile nemmeno là dove si introduce la possibilità di emettere, contestualmente all'applicazione della misura cautelare coercitiva ovvero successivamente ad essa, l'ingiunzione a pagare un congruo assegno periodico ai conviventi privi di mezzi adeguati. Viene, infatti, realizzata una gravissima anomalia sistematica, poiché si introduce nel procedimento penale, prima ancora dell'esercizio dell'azione, un provvedimento di natura prettamente civilistica, che per di più non è impugnabile innanzi al tribunale per il riesame, ma è reclamabile innanzi al tribunale civile nei tempi e nei modi fissati dall'articolo 739 del relativo codice di procedura.

Indubbiamente si è in presenza di un tratto distintivo del progetto in esame ma non è affatto chiara la motivazione della menzionata commistione fra procedura civile e procedura penale da cui derivano non pochi problemi interpretativi affini a quelli già esaminati allorché si è parlato

del primo comma dell'articolo 1. Oscura è soprattutto la *ratio* della decisa reclamabilità, che non appare coerente con la provvisorietà delle misure patrimoniali.

Sotto altro profilo è appena il caso di prospettare quali disservizi e disfunzioni potrebbero scaturire dalla impugnabilità dello stesso provvedimento in due diverse sedi. Più opportuno appare il mantenimento dell'ordinario regime processualpenalistico in analogia con la disciplina delle provvisoriale.

Di gran lunga migliori appaiono le disposizioni di tipo civilistico, specie dopo i miglioramenti e le precisazioni apportate in sede referente, pur dovendosi osservare riguardo alla nozione di abusi familiari l'eccessiva genericità delle previsioni che sanciscono l'assoluta libertà di forma della condotta, limitandosi a far riferimento agli effetti pregiudizievoli della medesima.

Opportuna è l'estensione delle norme sin qui esaminate ai casi analoghi di cui all'articolo 5 e parimenti condivisibile è la previsione di cui all'articolo 6, in tema di elusione degli ordini di protezione dei provvedimenti di egual contenuto assunti nei procedimenti di separazione e di divorzio.

Il regime giuridico penale dell'elusione resta analogo a quello stabilito in via generale dall'articolo 388 del codice Rocco anche per quanto concerne la perseguibilità a querela, la quale risulta opportuna e coerente con l'esigenza di favorire in ogni momento eventuali riconciliazioni.

In conclusione va detto che il giudizio di Forza Italia sul provvedimento potrebbe anche essere positivo, specialmente se venissero apportati nel corso del dibattito quei pochi aggiustamenti che ci sembrano necessari e che sono stati illustrati nel corso del mio intervento.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Simeone. Ne ha facoltà.

**ALBERTO SIMEONE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il valore della famiglia e il valore della convivenza: in queste diverse ma complementari visioni del senso della vita in comune sono

custoditi i veri valori dell'essere. Eppure nel quadro che ci offrono le indagini ISTAT continuamente a noi offerte o nelle quotidiane cronache sulla vita familiare compare il problema delle violenze. Nelle grandi città come nelle piccole sono sempre più numerose le donne che lamentano violenze in loro danno da parte di mariti, padri, conviventi, e nella quasi totalità dei casi sono violenze non caratterizzate dall'occasionalità ma contrassegnate dalla sistematicità, dal fatto che sono protratte nel tempo, abituali. Le cronache evidenziano casi veramente allucinanti, come quello della giovane donna di Napoli che si diede fuoco insieme alla sua bambina perché stanca dei soprusi reiterati dal marito nei suoi confronti e anche per le disillusioni di fronte ad una giustizia che non seppe dare le risposte più adeguate e immediate per ridarle quella serenità e quella dignità perdute irrimediabilmente.

I maltrattamenti però vanno anche oltre, fino a determinare la morte di chi li subisce, come dimostrano le cronache di questi ultimi tempi, anche quelle romane. Si tratta di casi allucinanti venuti alla nostra conoscenza.

È questo il desolante, amaro, terrificante scenario in cui si inquadra, si colloca, si incornicia il provvedimento al nostro esame. Le patologie relazionali sono numerose e di diversa natura e riguardano restrizioni e « allargamenti » (lo dico tra virgolette) della famiglia con uno svuotamento della famiglia stessa per la perdita di quei ruoli naturali nella conduzione e coesione della vita domestica che continua a subire in quest'epoca profonde trasformazioni sia sul piano sociale e sia su quello culturale. Da qui una convivenza secondo modelli di vita familiare anche alternativi, non sempre determinata da una convivenza ideale e da una convinzione ideologica determinata, oppure da una convenzione economica ben certa. La famiglia intera, quindi, come momento del proprio percorso esistenziale (cioè come esperienza relazionale modificabile e concludibile) parla dei suoi drammi; essa, dunque, viene meno ai suoi paradigmi naturali identificabili nel

valore del rispetto e va a scadere miseramente nell'aggressione intesa nell'accezione meno nobile.

Il disegno di legge non vuole tutelare solo la donna, ma tutti coloro che si muovono e vivono nell'ambito della famiglia e subiscono violenza: è, quindi, la tutela della persona intesa nell'accezione più ampia ed in perfetta assonanza con le norme più evolute degli Stati del vecchio continente.

La violenza non è così diffusa e dirompente solo nei nuclei dove esistono la disgregazione ed il degrado; al contrario, essa riguarda — attraversandola, ferendola e piagandola tutta — la società intera. Non è, dunque, la violenza diffusa e dirompente da analizzare individualmente, ma dobbiamo inquadrarla in un contesto ampio quale quello della società in cui viviamo. A questo punto, diventa un imperativo morale, categorico e assoluto, approntare le necessarie tutele di protezione contro gli abusi familiari che si succedono continuamente, ricorrendo alle esperienze e ai suggerimenti dei provvedimenti cautelari: non è sufficiente fare ricorso a misure processual-penalistiche, ma anche a norme riconducibili ad un ambito civilistico.

Tuttavia, le perplessità sono tante, pur se riteniamo che il testo al nostro esame tenta di colmare il grave deficit nell'ordinamento con riferimento alla tutela dalle violenze nelle relazioni familiari e nelle relazioni di mera convivenza. L'allontanamento di chi fa violenza dalla casa familiare può essere un provvedimento di gran pregio, se adottato nel momento iniziale della violenza stessa (quando si manifesta in maniera assoluta l'esigenza di adottare tale misura) e la sua inosservanza deve necessariamente portare ad adottare provvedimenti ai sensi dell'articolo 276 del codice di procedura penale. Al riguardo, le competenze del pubblico ministero debbono essere veramente ampie. La misura cautelare introdotta dal testo in esame può essere una risposta anche per quelle violenze che si traducono in lesioni punibili a querela della persona offesa, in quanto (è l'esperienza ad ammonirci) il

soggetto legittimato alla querela raramente ricorre all'autorità giudiziaria. Come giustamente argomentava l'onorevole Gazzilli, vi sono anomalie sistematiche laddove viene prevista — contestualmente all'applicazione della misura cautelare coercitiva — la misura dell'ingiunzione a pagare un congruo assegno periodico ai conviventi privi di mezzi sufficienti.

Le garanzie processuali vengono violate largamente, in quanto un provvedimento di natura civilistica e non impugnabile, quindi, dinanzi al tribunale del riesame, può essere adottato in un procedimento penale. E il provvedimento reclamabile ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile? Noi innestiamo nel procedimento penale un procedimento civile che, anche se può portare a risultati oggettivamente validi, tuttavia crea delle commistioni tra procedura penale e procedura civile che certamente creano qualche dubbio circa la perfetta convivenza delle due norme.

Nutro altre perplessità — si tratta di dubbi residuali, che un dibattito serio mi auguro possa fugare definitivamente — sulla richiesta di applicazione delle misure cautelari con riferimento all'articolo 394 in tema di incidente probatorio ed agli articoli 412 e 413 in tema di avocazione. Sono certo che l'esame degli emendamenti potrà spazzare tutte le perplessità ed il testo definitivo potrà poi essere pari alle aspettative. Mi auguro che ciò possa veramente accadere.

Non sarà certamente la legge che il Parlamento potrà votare a segnare la fine delle violenze in famiglia: è necessario un cambio di cultura, un cambio di mentalità. È indispensabile avviare un processo che veda la società intera impegnata consapevolmente nell'esaltare i rapporti umani nell'ambito della famiglia, rifuggendo definitivamente dalla violenza, che è la negazione dell'uomo.

Mi auguro che il provvedimento, con gli opportuni interventi, possa effettivamente incidere in maniera seria in un mondo, quale quello delle violenze nell'ambito familiare, che spesso rimane

sommerso: portiamolo alla luce, ma depurandolo di tutte quelle incrostazioni di violenza che lo contrassegnano tanto negativamente.

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Prestigiacomo. Ne ha facoltà.

**STEFANIA PRESTIGIACOMO.** Signor Presidente, il disegno di legge che stiamo esaminando, al di là dei rilievi tecnici e delle perplessità giuridiche che suscita e che a nostro avviso impongono correzioni del testo, ha di fondo una valenza sociale che è quella che mi motiva ad intervenire e che a mio avviso ne rende opportuna la trattazione e l'approvazione.

Si tratta, come è stato detto, di coprire con una tutela che deve essere finalmente attenta e di rapida applicabilità un territorio di violenze e soprusi finora rimasto al di fuori di ogni difesa da parte dello Stato, di ogni guarentigia, di ogni assistenza. Si tratta di eliminare la extraterritorialità giuridica dell'ambiente domestico, in cui la legge finora entrava solo ove si consumassero reati penalmente perseguibili: un limite che, specie nei casi di reati perseguibili a querela di parte, si traduceva in una copertura di fatto per quanti — e i casi sono purtroppo moltissimi — consideravano e considerano la casa ed i propri familiari territori di propria esclusiva pertinenza, in cui eccessi e violenze fisiche e psicologiche erano non perseguibili.

Questi comportamenti hanno radici e fondamenti culturali antichi, rintracciabili nell'impostazione secondo cui l'uomo di solito era, e sovente ancora si crede, marito, padre, padrone di moglie e figli. Parlavo dell'impunità: ricondurre, come di fatto accade ancora oggi, le possibilità di intervento da parte dello Stato alla violazione della legge penale rappresenta un deterrente forte alla denuncia delle violenze familiari. Come sempre quando si coinvolge la delicatissima sfera dei rapporti familiari ed affettivi, le categorie del diritto faticano ad adeguarsi a comportamenti condizionati da valutazioni diverse e complesse. Una donna, ad esempio, può

decidere di subire — spesso lo decide — un clima intollerabile in casa, se il prezzo da pagare per liberarsi da una schiavitù inumana è la distruzione della famiglia, con tutto ciò che questo può implicare anche per i figli. Tuttavia, il legislatore non può ignorare questa realtà. Il nostro dovere è quello di affrontare il disagio, individuando strumenti in grado di fronteggiare situazioni difficili come quelle delle violenze domestiche, assicurando tutela a chi subisce vessazioni e, al contempo, non pregiudicando la possibilità del recupero del rapporto familiare.

La proposta di legge che stiamo esaminando rappresenta un tentativo valido in tal senso, certamente non esaustivo né risolutivo del problema nel suo complesso, ma essa comunque è il segnale di una sensibilità al problema, sensibilità che si è fatta attendere troppo, e la volontà di affrontarlo con misure che possono fornire alle vittime dei maltrattamenti un'opportunità di tutela. Quella proposta è una normativa che si interseca continuamente con altre norme vigenti e che porrà certamente problemi di compatibilità con il sistema penale e civilistico, incidendo su entrambi gli ambiti giuridici. Una scelta condivisibile nelle intenzioni che sono evidentemente quelle di fornire al coniuge che subisce gli abusi una diversa possibilità di intervento, ma che forse darà adito a più di una controversia, specie per il tracimare — come è stato rilevato da più parti — dell'operato del giudice civile in materie che sono prettamente penalistiche.

Ciò detto, ribadisco che esiste una moralità ed una necessità sociale di fondo in questa normativa o, meglio, nel diritto che questa normativa intende tutelare. L'ordine di protezione per i coniugi o per i conviventi ed eventualmente per i figli maltrattati da un partner/genitore violento è una misura di civiltà già introdotta in altri paesi e che richiede, per non restare lettera morta nella legislazione, due requisiti esterni al dato normativo, ma certamente essenziali: la velocità della decisione del giudice ed il controllo dell'esecuzione del provvedimento emanato

dalla magistratura. Infatti, disporre l'allontanamento del convivente violento ha un valore di reale protezione della vittima degli abusi se fra la richiesta e l'esecuzione della misura trascorre un lasso di tempo contenutissimo, altrimenti si corre il rischio di aggravare la situazione delle persone che si intendono invece tutelare. È evidente, infatti, che la consapevolezza da parte del partner violento della presentazione di un'istanza di ordine di protezione può essere fattore scatenante di ulteriori abusi.

Nel testo proposto dalla Commissione è stata opportunamente prevista la possibilità che nei casi di urgenza il giudice possa emanare immediatamente l'ordine di protezione, da confermare, modificare o revocare nel corso dell'udienza da fissare entro 15 giorni. Tale soluzione, che certo attenua la possibilità di difesa dell'imputato, appare tuttavia certamente quella di più cogente efficacia, sottraendo la vittima degli abusi alla immediata reazione del convivente violento.

Analoga importanza riveste la questione dei controlli: disporre che il coniuge o il convivente non frequenti la casa della famiglia ed i luoghi abitualmente frequentati dai familiari è una misura opportuna, la quale tuttavia può essere di complessa applicabilità là dove, sovente, per ragioni di lavoro o a causa della molteplicità degli ambiti in cui è possibile incontrare i familiari, l'imputato a cui è stata comminata la misura può continuare ad esercitare quella violenza se non altro psicologica per evitare la quale è stato emanato l'ordine di protezione.

Mi rendo conto che questo provvedimento porta con sé il rischio di arbitri e di usare la misura dell'ordine di protezione per vendette personali che sovente si registrano nella tesissima atmosfera che spesso si crea nei rapporti di coppia. Il pericolo che l'istanza dell'ordine di protezione possa essere usata come un'arma impropria dal coniuge che si suppone più debole è reale, come è reale il rischio di un'enfaticizzazione delle violenze subite o del clima creato da uno dei due coniugi; enfaticizzazioni che fino ad oggi trovano un

deterrente nelle gravissime conseguenze che può avere per il coniuge e per l'unità della famiglia una denuncia penale. Credo tuttavia che la sensibilità dei giudici e l'intelligenza e la professionalità delle forze dell'ordine siano tali da metterci al riparo da una distorsione del senso e degli intendimenti di questa legge, una distorsione che può essere evitata ove al testo licenziato dalla Commissione vengano apportati quei correttivi che il gruppo di Forza Italia ha proposto e che sono stati già illustrati dall'onorevole Gazzilli.

Ritengo comunque che la gravità e la diffusione dei comportamenti che questo provvedimento intende perseguire rappresentino un problema sociale che merita l'attenzione del legislatore e l'adozione di misure di contrasto incisive e rapide. Purtroppo l'ambiente familiare può anche essere luogo di abusi che ancora godono di un ampio ombrello di impunità.

A subire le conseguenze di queste situazioni intollerabili è, nella maggior parte dei casi, ancora la donna, soggetto debole, fisicamente ed economicamente, della coppia, che proprio a causa di questa sua subalternità anche finanziaria sopporta atti e condizioni inaccettabili.

In riferimento a questo aspetto specifico appare opportuna la possibilità di assegnare al partner debole un assegno, prevedendone anche l'erogazione da parte del datore di lavoro dell'imputato, in modo da sottrarre a chi commette gli abusi la possibilità di disattendere comunque all'ordine del giudice (eventualità purtroppo non infrequente anche nei casi di separazione, non segnati dalla violenza e da provvedimenti autoritativi del giudice).

Questa proposta di legge, in conclusione, rappresenta un passo necessario e forse inevitabilmente imperfetto. È però un passo inevitabile se si vuole porre un argine all'inferno di troppi rapporti di coppia, in cui l'amore, il senso della famiglia viene scambiato per un lasciapassare per violenze ed abusi di ogni generi. Violenze ed abusi che le donne non possono continuare a subire e che il nostro sistema giuridico ha il dovere di perseguire e sanzionare.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

*(Replica del relatore - A.C. 5979)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Lucidi.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi dai quali emerge una condivisione sostanziale e di principio delle scelte normative contenute nel testo.

Quanto alle osservazioni svolte, anche alla luce degli emendamenti presentati penso che vi sarà l'occasione per verificare, tutti insieme, la possibilità di migliorare il testo in esame.

PRESIDENTE. Prendo atto che il Governo rinuncia alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Disciplina degli istituti di ricerca biomedica (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (3856-B) (ore 18,23).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Disciplina degli istituti di ricerca biomedica.

*(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 3856-B)*

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale risulta così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 25 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 45 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 33 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 14 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 7 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti;

Lega nord Padania: 49 minuti;

UDEUR: 30 minuti;

Comunista: 30 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 10 minuti; Verdi: 9 minuti; CCD: 8 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Rinnovamento italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

***(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 3856-B)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la XII Commissione (Affari sociali) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Fioroni, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE FIORONI, *Relatore*. L'Assemblea è chiamata ad esprimersi sulle modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera.

Credo sia importante fare alcune rapidissime osservazioni e richiamare l'attenzione dei colleghi su una questione che considero centrale. Quello relativo al riordino degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico è un provvedimento atteso da tempo nel nostro paese perché con esso si tenta di riportare ad una migliore e più efficace funzionalità tali istituti all'interno del nostro sistema sanitario nazionale. Per tale motivo ritengo sia prioritario partire da questo presupposto.

La XII Commissione, su mia proposta, ha ritenuto opportuno presentare alcune modifiche al testo modificato dal Senato. Intendo tuttavia precisare che tali modifiche, che a partire da domani verranno sottoposte all'esame dei colleghi in questa sede, meritano una riflessione ed una considerazione da parte del ministro Veronesi al fine di verificare l'esistenza dei presupposti perché il Senato possa rapidamente approvare in via definitiva il testo eventualmente modificato dalla Camera; non possiamo infatti vanificare lo sforzo compiuto finora dai due rami del Parlamento non approvando questa legge di riordino degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico.

Se ciò sarà possibile, credo allora che potremo senz'altro passare all'esame di merito del provvedimento, con la tranquillità di coscienza che comunque si riuscirà a varare questa legge. Se viceversa dovessero emergere delle preoccupazioni e delle difficoltà, allora dovremmo riflettere sull'opportunità di individuare strade alternative, in via amministrativa, alle modifiche presentate al testo normativo, al fine di conseguire l'obiettivo che intendiamo raggiungere.

Ho voluto fare questa premessa per esprimere la mia valutazione riguardo all'ineluttabilità e all'improcrastinabilità dell'approvazione di questo testo, fermo restando che le modifiche sulle quali la Commissione ha posto l'attenzione sono essenzialmente tre, riguardano la funzionalità degli istituti e, in modo particolare, tendono dare tranquillità e serenità di intervento agli operatori. Le modifiche

tendono a fare chiarezza sui trattamenti economici e sull'età pensionabile del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore generale stabilendo che, su queste materie, essi non possono che fare riferimento a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 29.

In base ai pareri espressi dalle Commissioni bilancio e lavoro, vorrei invitare i colleghi a riflettere che il primo articolo di questo disegno di legge di riordino, al comma 3, specifica che gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico sono equiparati ad aziende ospedaliere ad alta specializzazione. È del tutto evidente che il direttore generale, amministrativo o sanitario di un istituto di cura equiparato ad un'azienda ospedaliera ad alta specializzazione dal punto di vista dell'assistenza e che in più è chiamato a svolgere un'attività di ricerca applicata non possa avere un trattamento economico o un'età pensionabile diversi rispetto a quelli dei direttori generali, amministrativi o sanitari di aziende ospedaliere ad alta specializzazione. Fino ad oggi, il trattamento economico e l'età pensionabile erano differenti tra i commissari degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e i direttori generali delle aziende ospedaliere. Ciò poteva essere spiegato con una differenza giuridica tra il commissario e il direttore generale ma, nel momento in cui si approva un testo di riordino che istituzionalizza le figure dei direttori generali sanitari e amministrativi, il trattamento non può che essere lo stesso.

Per quanto riguarda l'età pensionabile del direttore scientifico, domani presenterò al Comitato dei nove una norma specifica che lo equipari alla figura del direttore generale in base alla normativa stabilita dal decreto legislativo n. 29. Infatti, essendo il direttore generale nominato di concerto dal ministro e dal presidente della regione e il direttore scientifico dal ministro, credo che a livello istituzionale, sia pure nella distinzione dei ruoli all'interno degli IRCCS, non si possano avere due pesi e due misure relativamente all'età pensionabile. Per quanto riguarda il direttore scientifico è stata

inoltre prevista una norma relativa all'esclusività del rapporto lavorativo, in coerenza con quanto già previsto per i direttori generali all'interno delle aziende.

La seconda modifica introdotta al testo del Senato è l'equiparazione del trattamento del personale medico e dei laureati in altre discipline sanitarie che operano all'interno degli IRCCS; si ritiene, infatti, che il loro trattamento giuridico ed economico non possa essere stabilito nell'ambito della contrattazione decentrata e, quindi, del comparto sanitario, perché la partita di equiparazione all'interno del sistema sanitario nazionale è complessa e più articolata. Nell'ambito autonomo, che riguarda il comparto della ricerca all'interno del sistema sanitario nazionale, l'equiparazione ha fondamenta solide e, a nostro avviso, è immediatamente applicabile.

La terza modifica riguarda l'inquadramento del personale degli istituti di diritto pubblico, di ricerca e cura a carattere scientifico che possono perdere il riconoscimento.

A nostro avviso, non può che trattarsi di personale assegnato alle piante organiche del sistema sanitario regionale. Su questo punto, come al Senato, la Commissione bilancio ha presentato di nuovo un emendamento che aggiunge le parole « nei limiti delle piante organiche »: si tratta di una precisazione pleonastica, che rischia soltanto di ingenerare una grande attenzione, anche superiore al suo contenuto normativo, e soprattutto una grande preoccupazione, come se si potesse verificare il caso che un istituto, che perde il suo riconoscimento, possa far mettere in mobilità o far perdere il posto di lavoro al proprio personale.

Vorrei soltanto ricordare che, dal punto di vista assistenziale e del trattamento economico stipendiale, i dipendenti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ossia di istituti pubblici che sono già aziende ospedaliere ad alta specializzazione (come tali riconosciuti dai sistemi sanitari regionali), vengono pagati con i soldi del sistema sanitario nazionale, perché l'1 per cento riguarda esclusiva-

mente l'attività di ricerca. È inutile specificare, pertanto, « nei limiti delle piante organiche », perché dal punto di vista della compatibilità economica quei dipendenti sono già pagati a tutti gli effetti dal sistema sanitario nazionale, nell'ambito delle proprie disponibilità economico-finanziarie.

Questo è il quadro al quale dobbiamo fare riferimento e per il quale abbiamo ripresentato la proposta di modifica, ritenendo l'osservazione della Commissione bilancio non fondata perché non vi sarebbe alcun aggravio di spesa ma soltanto il mantenimento del posto di lavoro, già previsto tra le spese ordinarie della regione di appartenenza dell'IRCCS. Si potrebbe anche decidere in altro modo, ma per farlo non bisognerebbe sopprimere l'IRCCS, bensì allocare in altra sede la stessa azienda ospedaliera ad alta specializzazione.

Sono essenzialmente queste le tre modifiche proposte al testo approvato dal Senato, che domani l'Assemblea esaminerà, previo chiarimento in ordine alla certezza che il Senato riuscirà ad approvare in tempo il testo da noi modificato, per far sì che nel nostro paese venga varata a tutti gli effetti la legge di riordino degli IRCCS.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**GRAZIA LABATE, Sottosegretario di Stato per la sanità.** Signor Presidente, il Governo ritiene importantissima l'approvazione di questo provvedimento per le ragioni esposte dal relatore, delle quali ne vorrei sottolineare una in modo particolare. Mi riferisco al tentativo non solo di razionalizzare le strutture note come istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ma anche di darne una caratterizzazione prevalentemente di ricerca biomedica, in modo da assicurare al servizio sanitario nazionale strutture di elevata qualità nel campo della ricerca, relativamente alle finalità delle politiche per la salute che il nostro paese persegue.

Il Governo ha ascoltato attentamente la relazione dell'onorevole Fioroni e le

preoccupazioni relative alle questioni menzionate: l'equiparazione del personale; la certezza che, laddove si decida che l'istituto non abbia più tale riconoscimento, il personale non incorrerebbe in situazioni di assoluta precarietà o di perdita del posto di lavoro; la chiarezza sul regime di esclusività delle direzioni scientifiche.

Si tratta di temi fondamentali che servono alla predisposizione di un buon testo legislativo che ci consenta di disporre di una normativa organica, molto coerente con i principi della « *reformater* » approvata nel nostro paese e con il trattamento del personale dirigenziale, sia che si trovi nelle aziende sanitarie locali ospedaliere sia che assuma uguale ruolo e qualifica all'interno degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ridefiniti istituti di ricerca biomedica. Tuttavia, il Governo valuterà attentamente gli emendamenti presentati e certamente si farà carico, nell'aprire la discussione domani, di un presupposto non politico, ma di utilità normativa per il nostro paese cercando di lavorare attorno a questo tema ponendosi l'obiettivo che, anche nel dibattito svolto in Commissione, credo tutte le forze politiche abbiano condiviso: troppi anni per una revisione normativa di questi istituti; un regime di commissariamento in tutto il paese che non consente di liberare politiche e strategie per la ricerca, all'altezza dei compiti che oggi abbiamo in materia di tutela della salute.

Il Governo si augura quindi che domani, iniziando questo iter, possa andare avanti l'approvazione della legge, anche con i punti sottolineati, e ovviamente si adopererà affinché i due rami del Parlamento possano lavorare celermente per conseguire un buon testo di legge.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Baiamonte. Ne ha facoltà.

**GIACOMO BAIAMONTE.** Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghi, il 5 luglio del 2000 il Parlamento ha esitato il provvedimento che riguardava la disciplina degli istituti di ricovero e cura a

carattere scientifico, ovviamente con l'approvazione della maggioranza e con il parere in alcuni casi contrario dell'opposizione.

Il Senato ha recepito il provvedimento ed il primo dicembre del 2000 lo ha modificato in alcuni suoi aspetti che, a nostro parere, sono condivisibili: primo fra tutti, la dizione di questa struttura ad istituti di ricovero a carattere scientifico. Essi hanno assunto infatti la nuova denominazione di istituti di ricerca biomedica. Siamo perfettamente d'accordo perché è giudicata più idonea a definire la missione scientifica degli istituti (su questo non vi è dubbio) ed io in proposito desidero anche incentrare l'attenzione sul fatto che in quell'occasione l'opposizione ed il sottoscritto personalmente non sono stati d'accordo su quello che ha fatto la riforma Bindi per quanto riguarda le università. A mio avviso, è venuta meno l'autonomia universitaria; gli istituti e le strutture universitari sono stati inglobati in maniera sbagliata nella riforma sanitaria, con il volere del ministro Bindi e con la condiscendenza dell'allora ministro della ricerca scientifica e dell'università, in quanto è stato snaturato l'aspetto istituzionale delle università; è stato modificato lo stato giuridico dei professori universitari i quali, per legge, hanno il compito della didattica, della ricerca e dell'assistenza in funzione di quelle prerogative. Ecco perché non sono da paragonare — con tutto il rispetto per i miei colleghi ospedalieri — ad una struttura ospedaliera. A mio parere, quindi, vi è stato un abuso nella legislazione che si dovrebbe e che è giusto cambiare.

Torniamo a questo provvedimento e soffermiamoci, primo fra tutti, sul tema del direttore scientifico. Signori, il direttore scientifico è stato giustamente considerato dal Senato a rapporto di lavoro di diritto privato, che può essere anche a carattere non esclusivo.

Vi è un secondo dato importante: perché non opera più — giustamente, dico ancora — in modo inderogabile il limite massimo dei 65 anni?

Vorrei richiamare l'attenzione della Camera e dei cittadini italiani per chiedere se essi ritengano che un Dulbecco o una Levi Montalcini — faccio un esempio ma ci sono tante altre figure —, con il loro livello (premi Nobel), solo perché hanno superato i sessantacinque anni non possano essere chiamati a ricoprire la carica di direttore scientifico di un istituto di ricerca biomedica.

Signori, ma ci rendiamo conto a che punto noi vogliamo portare la ricerca scientifica in questo paese? Ci rendiamo conto con quale statalismo e con quale atteggiamento vessatorio vogliamo modificare la ricerca scientifica in questo paese? E ancora, non vedo il motivo per cui — dice giustamente il Senato — non sia più previsto il rappresentante scelto nel consiglio di amministrazione mediante intesa tra il sindaco e il presidente della provincia nella quale l'istituto ha la propria sede legale.

Signori miei, il sindaco e il presidente della provincia che influenza possono avere dal punto di vista scientifico su una struttura di questo tipo? Il politico deve intromettersi nella ricerca?

Signori, ma ci rendiamo conto a che punto siamo arrivati?

Poi ancora, il Senato ha giustamente introdotto il concetto che il personale adibito alla ricerca biomedica può essere trasferito nei policlinici universitari, giustamente, previo assenso delle amministrazioni interessate. Questi sono i concetti fondamentali che il Senato ha introdotto e che ci trovano perfettamente d'accordo.

Voglio richiamare l'attenzione della Camera su un articolo pubblicato oggi su un giornale a tiratura nazionale, che sembra proprio caduto a fagiolo, a firma della giornalista Flavia Podestà. Scrive (dico purtroppo): «È affidato all'industria il futuro della ricerca biomedica. Le risorse dei privati suppliscono alle carenze dello Stato».

Collegli, il Presidente Bush appena insediato ha preso, tra i primi provvedimenti, quello di aumentare le risorse per la ricerca negli Stati Uniti. Come tutti i

paesi altamente civilizzati sanno benissimo, il progresso socioeconomico e socioculturale di un paese si misura principalmente dalle risorse che vengono destinate alla ricerca. La Podestà continua: « In Italia abbiamo ricercatori straordinari, ma continua senza sosta l'esodo dei cervelli ». E si chiede: « Le risorse destinate al settore sono davvero scarse, tanto che alle carenze del pubblico sopperisce l'industria. In Italia continua ancora senza sosta l'esodo dei cervelli, messi in fuga dalla precarietà degli incarichi e degli emolumenti, dalla ristrettezza dei mezzi destinati alla ricerca. In Italia abbiamo un tessuto di ricercatori straordinario e, per esempio, in campo oncologico, » — merito anche del nostro ministro — « dei centri di eccellenza di livello mondiale ». E cita l'istituto europeo per l'oncologia, ma anche i centri di Torino, di Napoli, di Roma e di Bologna. « Il problema sono le risorse da destinare al settore », oltre che i provvedimenti sul personale; ed ancora « Alle carenze del pubblico oggi sopperisce l'industria... ». Proseguendo, si legge: « Una multinazionale che, come Pharmacia, ha un approccio quasi etico alla globalizzazione... con 3.600 addetti è il principale gruppo farmaceutico, fa i maggiori investimenti in ricerca..., fattura complessivamente 1.800 miliardi... Sono stati lanciati un antitumorale, che è ormai il paradigma nelle terapie per il carcinoma della mammella; un antinfiammatorio per artrosi e artrite reumatoide privo di controindicazioni; un nuovo antidepressivo che agisce... sulla capacità del depresso di tornare attivo ». Sempre nel medesimo articolo leggiamo: « Frutto della ricerca italiana è anche l'anti-Parkinson più innovativo: il Kabaser, che è già leader in Germania e Svizzera mentre sono in corso le registrazioni in Italia e negli USA; si tratta di un dopamino antagonista che pare molto efficace e dà il vantaggio di essere somministrato una sola volta al giorno ».

Sono questi i frutti della ricerca privatistica, ma in Italia stiamo rovinando la ricerca! Leggiamo ancora nell'articolo: « Come negli USA ci vorrebbe in Italia

l'accesso al mercato in tempi certi e al mercato andrebbe affidata la decisione su che cos'è innovazione e che cosa non lo è... auspicando che anche da noi si giunga molto presto alla detassazione degli utili reinvestiti in ricerca, in *man powering* e informazione. Non è impossibile far ripartire anche in Italia il circolo virtuoso... » Non è impossibile, ma l'attuale Governo non sembra interessato, perché in altre faccende affaccendato: signori miei, riflettiamo, cerchiamo di approvare provvedimenti seri per la ricerca nel nostro paese, ma senza lo statalismo che ingessa la ricerca e non fa andare da nessuna parte!

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del testo unificato dei progetti di legge: Michielon ed altri; Mammola ed altri; Scalia ed altri; Scalia; Balocchi ed altri; Galdelli ed altri; Galletti; Galletti; Berselli; Berselli; Savarese; Martinat e Simeone; Martinat ed altri; Storace; Trantino; Nicola Pasetto; Urso; Olivo e Bova; Becchetti; Cento ed altri; d'iniziativa del Governo; Di Nardo e Cimadoro; Casini; Mammola ed altri; Scalia e Galletti; Bergamo; Dozzo; Saonara ed altri; Ruzante; Bono; Negri ed altri; Galletti; Rotundo ed altri; Galeazzi; Becchetti ed altri; Ballaman ed altri; Pecoraro Scanio; Storace; Benedetti Valentini; Galletti; Lorenzetti ed altri; d'iniziativa del Governo; Galeazzi ed altri; Tosolini; Biricotti ed altri; Soda e Buffo; Nan e Gagliardi; Armaroli e Mazzocchi; Cento; Misuraca ed altri; Olivo; Rossetto ed altri; Galletti; Aracu ed altri; Misuraca ed altri; Fronzuti e Miraglia Del Giudice; Acierno ed altri; Terzi ed altri; Moroni; Delega al Go-**

**verno per la revisione del nuovo codice della strada (99-241-294-328-486-538-540-545-550-642-643-696-738-744-797-832-883-1491-1840-1961-1973-1983-2014-2664-2757-2758-3144-3377-3498-3776-3782-3783-3785-3889-3919-4025-4133-4153-4348-4453-4554-4573-4859-4971-5038-5166-5270-5421-5515-5597-5620-5636-5714-5792-5983-6229-6488-6514-6563-6770) (ore 18,45).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato dei progetti di legge d'iniziativa dei deputati: Michielon ed altri; Mammola ed altri; Scalia ed altri; Scalia; Balocchi ed altri; Galdelli ed altri; Galletti; Galletti; Galletti; Berselli; Berselli; Savarese; Martinat e Simeone; Martinat ed altri; Storace; Trantino; Nicola Pasetto; Urso; Olivo e Bova; Becchetti; Cento ed altri; d'iniziativa del Governo; Di Nardo e Cimadoro; Casini; Mammola ed altri; Scalia e Galletti; Bergamo; Dozzo; Saonara ed altri; Ruzzante; Bono; Negri ed altri; Galletti; Rotundo ed altri; Galeazzi; Becchetti ed altri; Ballaman ed altri; Pecoraro Scanio; Storace; Benedetti Valentini; Galletti; Lorenzetti ed altri; d'iniziativa del Governo; Galeazzi ed altri; Tosolini; Biricotti ed altri; Soda e Buffo; Nan e Gagliardi; Armaroli e Mazzocchi; Cento; Misuraca ed altri; Olivo; Rossetto ed altri; Galletti; Aracu ed altri; Misuraca ed altri; Fronzuti e Miraglia Del Giudice; Acierno ed altri; Terzi ed altri; Moroni: Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada.

**(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 99)**

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 25 minuti (con il limite massimo di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 50 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 34 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 16 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 7 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti

Lega nord Padania: 50 minuti;

UDEUR: 31 minuti.

Comunista: 31 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 31 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 12; Verdi: 11 minuti; CCD: 10 minuti; Socialisti democratici italiani: 7 minuti; Rinnovamento italiano: 5 minuti; CDU: 5 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

**(Discussione sulle linee generali – A.C. 99)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Mazzocchin.

GIANANTONIO MAZZOCCHIN, *Relatore*. Signor Presidente, signor sottosegre-

tario, colleghi, l'esame dei numerosi progetti di legge presentati dal Governo e da tutte le forze politiche recanti modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992, noto come nuovo codice della strada, ha costituito oggetto di lavoro della Commissione lungo tutto l'arco della legislatura, a partire dal 25 settembre 1996, sotto la guida del qui presente collega Stajano, che ha contribuito in maniera determinante a questo progetto.

L'esigenza di procedere ad un intervento normativo in materia a pochi anni dall'emanazione del nuovo codice è motivata sia dalla necessità di aumentare il livello di sicurezza della circolazione stradale, specie nei grandi centri urbani e sulle autostrade, sia da quella di assicurare una migliore tutela e vivibilità dell'ambiente urbano e di procedere a quegli adeguamenti dell'ordinamento italiano alla normativa comunitaria che non appaiono più dilazionabili.

In considerazione della notevole ampiezza dei temi affrontati dai diversi progetti di legge e al fine di raggiungere un equilibrio tra gli orientamenti dei gruppi politici, la Commissione ha ritenuto di costituire un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato, prendendo come base di lavoro il disegno di legge A.C. 1983. I lavori del Comitato si sono protratti dal gennaio 1997 fino al febbraio 2000 e nel corso degli stessi si è giunti alla decisione di modificare l'impostazione iniziale del disegno di legge n. 1983, che era diretto a modificare singoli articoli del nuovo codice della strada, per arrivare a predisporre un testo unificato che prevedesse deleghe legislative al Governo con l'enunciazione di principi e criteri direttivi molto specifici e stringenti, che orientino il Governo stesso nell'esercizio delle predette deleghe, prevedendo anche un meccanismo di doppio parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi, consentendo così un adeguato monitoraggio da parte del Parlamento.

Il testo proposto dal Comitato ristretto è stato trasmesso al Comitato per la legislazione, il quale ha formulato una

serie di rilievi che sono stati successivamente recepiti in gran parte. La Commissione, in sede referente, ha esaminato poi numerosi emendamenti riferiti al testo unificato, apportando ulteriori correzioni al testo, che tuttavia non ne hanno modificato l'impostazione originaria.

Il testo, come è risultato dagli emendamenti, è stato poi sottoposto al parere di tutte le Commissioni, le quali hanno formulato numerose osservazioni e condizioni. La Commissione ha tuttavia ritenuto opportuno, al fine di non modificare l'equilibrio raggiunto, di adeguarsi solo alle condizioni relative ai profili di copertura degli oneri recati dal provvedimento espressi dalla Commissione bilancio, rinviando alla discussione in Assemblea ulteriori approfondimenti circa altri aspetti del testo.

Passando ora ad una breve analisi del provvedimento, l'articolo 1, comma 1, conferisce al Governo una delega da esercitarsi entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge per integrare e correggere il nuovo codice della strada nonché la vigente normativa in materia di motorizzazione e circolazione stradale. Al comma 2 del medesimo articolo 1 si prevede un'ulteriore delega per integrare, coordinare ed armonizzare il codice con le altre norme legislative rilevanti in materia, nonché per dettare disposizioni di carattere transitorio.

L'articolo 2 definisce invece i principi e i criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 1. Questi criteri sono improntati ai principi di sussidiarietà verticale, in aderenza a quanto fissato con la recente riforma amministrativa: infatti sono attribuiti ai presidenti delle giunte regionali i residui poteri prefettizi in materia e sono state rafforzate le funzioni dei sindaci per l'elaborazione dei piani urbani del traffico e dei piani urbani dei parcheggi.

È stata inoltre posta particolare attenzione agli strumenti di pianificazione del traffico per la tutela delle esigenze degli utenti deboli, per la riduzione dell'impatto ambientale e dell'inquinamento acustico, ed è stata anche affrontata la questione

delle caratteristiche e della classificazione delle strade, in particolare alla luce di una previsione del limite di velocità per i veicoli che si adegui di più alle diverse caratteristiche delle strade ed alla loro classificazione. Tra i criteri di delega che risultano di più stretto interesse per gli utenti, in particolare sotto il profilo della sicurezza, possono essere segnalati i seguenti: revisione della disciplina della velocità dei veicoli — lettera *r*) —, adeguandola alle caratteristiche delle strade e alle condizioni atmosferiche, stabilendo, in caso di precipitazioni atmosferiche, una riduzione dei limiti di velocità di venti chilometri all'ora; introduzione dell'obbligo di dotare i veicoli di nuovi dispositivi di sicurezza — lettera *t*) —, tra i quali il sistema antibloccaggio in frenata, l'*airbag*, per il guidatore e il passeggero anteriore e un meccanismo che segnali il superamento della velocità massima.

Si prevede inoltre la modifica della disciplina sulla patente di guida prevedendo, in particolare, per gli aspiranti al conseguimento l'obbligo di effettuare esercitazioni ed esami anche in autostrada, nonché l'introduzione della patente di guida a punti, basata su un sistema che prevede la sottrazione dal punteggio complessivo iniziale (venti punti) di alcuni punti per ogni violazione delle norme richiamate dall'articolo 129, comma 1, del codice della strada. Il punteggio iniziale potrà essere ricostituito in assenza di violazioni per un periodo di tre anni ovvero a seguito della frequenza di corsi di aggiornamento organizzati da soggetti pubblici e privati a ciò autorizzati o dalle autoscuole.

È prevista l'introduzione dell'obbligo di revisione della patente per i soggetti che abbiano subito un trauma cranico o che siano stati in coma, nonché l'aggiornamento delle norme per la revisione periodica dei veicoli, la semplificazione delle procedure per la realizzazione di interventi finalizzati al controllo della velocità, l'introduzione della possibilità di trasportare un passeggero sui ciclomotori, sulla base di specifiche caratteristiche costruttive e funzionali, l'introduzione di un

certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori per i soggetti minori, prevista alla lettera *ggg*).

Questo certificato potrà essere acquisito, oltre che presso le autoscuole, anche frequentando corsi appositamente organizzati presso le istituzioni scolastiche statali e non statali di istruzione secondaria. A questo fine sono state destinate parte delle risorse finanziarie (7,5 per cento) derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dallo Stato e assegnate al Ministero della pubblica istruzione.

È stato introdotto uno specifico reato per quanti partecipano ed organizzano gare di velocità sulle strade pubbliche ed è stata prevista la revisione della disciplina del parcheggio nei centri abitati. Si è cercato di favorire una più efficace, completa e tempestiva informazione all'utenza circa lo stato della viabilità e del traffico.

Naturalmente sono stati introdotti molti altri principi a cui il Governo dovrebbe attenersi, ma bisogna ricordare che altre problematiche attinenti alla disciplina della circolazione stradale, le quali rivestivano un carattere di particolare urgenza, sono state affrontate con altri provvedimenti già approvati dal Parlamento, quali ad esempio l'obbligo di utilizzo del casco, la disciplina dei trasporti eccezionali, quella dell'occupazione degli spazi pubblici adiacenti alle strade e così via.

Nella definizione dei criteri direttivi la Commissione ha tenuto conto degli indirizzi prevalenti pur dovendosi comunque prendere atto di differenti orientamenti delle forze politiche, come è accaduto per la previsione della velocità massima consentita ai veicoli. Su tale questione si è già sviluppato un confronto nel corso dell'esame in Commissione, che evidentemente potrà essere ripreso nel corso della discussione in Assemblea. Tuttavia, questo aspetto rappresenta una questione marginale rispetto al complesso della riforma che deve invece incentrarsi su altri obiettivi, come l'educazione e la sicurezza stradale. A questo riguardo bisogna ri-

chiamare in particolare la previsione diretta a favorire l'introduzione di dispositivi di equipaggiamento dei veicoli in armonia con gli orientamenti comunitari. L'attività normativa del Governo sarà quindi di semplificazione e di coordinamento della normativa vigente, in particolare per quanto riguarda le disposizioni comunitarie.

L'articolo 3 consente al Governo di adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, norme integrative e modificative del regolamento di attuazione nel nuovo codice adottato con il già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992.

L'articolo 4 definisce le modalità per l'espressione del parere parlamentare sui decreti legislativi emanati. In questo contesto è previsto un doppio parere, prima sul testo provvisorio dei decreti legislativi al fine di valutarne la conformità con i principi ed i criteri direttivi, già fissati dal Parlamento, e quindi sul testo definitivo degli stessi decreti.

L'articolo 5 prevede la possibilità che il Governo adotti norme integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in base all'articolo 1.

L'articolo 6, infine, precisa che nell'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento e quantificati in 5 miliardi annui connessi all'attuazione del criterio di delega, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *ff*), relativo alla possibilità per i soggetti con minorazioni di richiedere di svolgere le esercitazioni di guida per il conseguimento della patente su veicoli adattati i quali devono essere posti a disposizione dagli enti locali. A questi oneri si fa fronte mediante il ricorso al fondo speciale in conto capitale utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

In conclusione, ringrazio i colleghi per il lavoro svolto e auspico che si giunga rapidamente all'approvazione di un provvedimento molto importante e atteso dall'opinione pubblica, che non potrà essere

certamente né perfetto né definitivo. È evidente che, trovando un opportuno accordo con il Senato, esso potrà essere approvato in questa legislatura purché non si presentino centinaia di emendamenti; ma se non si rinuncerà al desiderio di introdurre modifiche significative, difficilmente esso potrà vedere la luce.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIORDANO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Floresta. Ne ha facoltà.

ILARIO FLORESTA. Signor Presidente, il testo di riforma del codice della strada e della conseguente delega al Governo per l'emanazione di nuove norme in materia di sicurezza della circolazione giunge in aula dopo un lungo, anzi, troppo lungo iter; giunge con grande ritardo ed ormai fuori tempo massimo: non è infatti immaginabile né accettabile, anche sulla scorta di quello che il relatore ha appena detto, che ad un argomento tanto importante, che riguarda non solo la sicurezza della circolazione stradale ma, per vari aspetti, tutto il nostro sistema dei trasporti e delle infrastrutture, vengano riservate poche sedute con un esame superficiale nell'aula della Camera dei deputati che da tempo dovrebbe essere sciolta e che lo sarà di diritto fra pochi giorni.

Non è dunque corretto invitare l'opposizione ad assumere un atteggiamento favorevole su questo provvedimento, limitando la formulazione di emendamenti non solo dei gruppi ma anche dei singoli deputati interessati a veder tradotti in norme specifiche esigenze o punti di vista su argomenti tanto essenziali per la vita e la sicurezza dei cittadini — perché di questo stiamo parlando — e su disposizioni che tanto fortemente incidono sulle condizioni di sviluppo del tessuto econo-

mico dell'Italia. Argomenti come questi richiedono un ampio e sereno confronto che sviluppi pienamente quella dinamica di dibattito parlamentare su temi specifici, che riconosca ed esalti il ruolo della Camera come luogo della rappresentanza democratica e popolare: ma — ahimè — durante l'attuale legislatura ben poco abbiamo visto di tutto ciò.

Il Governo o, meglio, i Governi di sinistra che si sono succeduti in questi anni avrebbero avuto tutto il tempo per condurre serenamente a compimento un lavoro di radicale riforma del codice della strada, ma è mancata una coerente e decisa volontà politica e sono stati scarsi ed episodici — come ha ricordato il presidente Stajano — i momenti di vera collaborazione con il Parlamento e la Commissione. Basti pensare agli atteggiamenti dei ministri Costa e Micheli: il disinteresse alla questione è apparso palese ed è risultata tangibile la tattica ostruzionistica posta in atto dai rispettivi dicasteri in una continua sovrapposizione e contrapposizione di competenze.

Da ultimo, a rendere eclatante l'insensibilità di questo Governo, va sottolineato che per più di nove mesi la Commissione trasporti ha atteso i pareri delle altre Commissioni chiamate ad esprimerli ed in particolar modo della Commissione bilancio, solo perché nella compagine governativa non si riusciva a trovare un accordo e a fare chiarezza: è questa la verità!

Il Ministero del tesoro — che pure nell'ultima finanziaria di sapore elettorale ha accettato di tutto, con episodi di finanza allegra che fanno rimpiangere il clientelismo della prima Repubblica — ha ritenuto assurdo dover individuare le risorse per l'educazione stradale dei giovani, la sicurezza delle nostre strade e, insomma, la vita degli italiani.

Solo pochi giorni fa la Commissione bilancio ha finalmente dato il via libera, dopo aver ottenuto, come è scritto nel parere agli atti, l'assicurazione dal Governo che nel complesso non devono derivare dalle riforme nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato: è come

dire che i soldi dei contribuenti sono sempre disponibili per il superfluo e mai per il necessario!

Affermare che questa riforma non richiede stanziamenti è una menzogna: senza nuove risorse non si potrà finalmente avere un adeguato livello di educazione stradale nelle scuole pubbliche e private e fallirà l'introduzione dell'obbligo della valutazione di idoneità alla guida dei ciclomotori. Senza risorse e con le capacità amministrative dimostrate dai Governi di sinistra, non si può sperare di raggiungere risultati neppure nel settore dei moderni strumenti di controllo e pianificazione del traffico che il disegno di legge in esame prevede e, talvolta, impone.

Sullo sfondo di tale riforma si disegna l'incapacità di dotare il paese di valide infrastrutture viarie, testimoniata da un quinquennio di insuccessi. La norma in esame, che impone la nuova classificazione delle strade ed autostrade, è destinata a rimanere lettera morta se non si riuscirà a rimuovere il blocco politico alle nuove costruzioni, frutto delle contraddizioni interne alla maggioranza e, in particolare, dell'assurda ostilità dei Verdi a qualsiasi iniziativa. La stessa introduzione della patente a punti — che costituisce di fatto una radicale riforma del sistema delle sanzioni — è destinata all'insuccesso se non si sapranno incoraggiare i meritori tentativi delle forze dell'ordine di assicurare un credibile controllo delle nostre strade e, più in generale, del territorio. Tutto ciò richiede una nuova e diversa volontà politica, un nuovo Governo.

Sono stati necessari quasi quattro anni per raggruppare in un testo unico le diverse e numerose proposte di modifica del codice della strada. La Commissione ha svolto un lavoro accurato e ci è voluta la pazienza e la buona volontà dell'allora relatore, presidente Stajano, per mediare, smussare le differenze, dirimere le divergenze ed appianare i contrasti su un tema che interessa l'intera opinione pubblica e su una materia che deve regolare i comportamenti della totalità dei cittadini. È all'onorevole Stajano che dobbiamo dire grazie: senza la sua costanza, pazienza e

disponibilità a raccogliere e ad elaborare costruttivamente le indicazioni delle varie associazioni degli utenti della strada, nonché dei comuni, della polizia stradale e degli esperti del settore, non saremmo mai giunti all'approvazione in Commissione del testo unificato. È un testo certamente non perfetto, certamente emendabile, ma che ha comunque il merito di tentare l'ammodernamento di norme obsolete.

In aula, però, il relatore non è più l'onorevole Stajano; l'ingratitude tipica degli uomini di sinistra, l'arroganza di chi in questi cinque anni ha praticato il più radicale degli *spoils system* ipotizzabili in ogni singolo settore e non intende deviare da questa linea di comportamento, è stata causa di una rimozione dall'incarico frettolosa quanto ingiusta ed ingiustificata. Non appena egli ha dovuto lasciare l'incarico di presidente della Commissione trasporti, il nuovo presidente gli ha — direi con scarso senso di opportunità e di garbo — sottratto la possibilità di illustrare un provvedimento che meglio degli altri conosceva e del quale avrebbe potuto far conoscere all'Assemblea, con maggiore competenza di chiunque altro, ogni risvolto.

Probabilmente adesso è troppo tardi per vedere coronato da successo un lavoro comunque meritorio perché, francamente, non sappiamo se questo testo potrà essere approvato definitivamente nel corso di questa legislatura. In ogni caso, il nostro lavoro di oggi potrà non risultare interamente vano se i senatori si rassegneranno a rinunciare alla presentazione di emendamenti e non modificheranno il testo che la Camera approverà (se e quando l'approverà). Tengan presente, al Senato, che allo scioglimento delle Camere avranno sì e no otto giornate di seduta.

Il testo al nostro esame, abbastanza innovativo su alcuni aspetti della regolamentazione della circolazione stradale, è un buon punto di partenza; sarebbe però del tutto sbagliato, ribadisco, rinunciare ad emendarlo per paura di non giungere in tempo alla sua approvazione. La Camera lo esamina in prima lettura, quindi

la responsabilità di accettarlo senza modifiche ricadrà, come abbiamo visto, esclusivamente sul Senato.

Punti di forza di questo progetto di legge delega sono la ricerca di soluzioni in materia di sicurezza delle strade e dei veicoli; la nuova disciplina dei limiti di velocità; la ricerca di nuovi strumenti per la riduzione dei consumi energetici; l'obbligo, ai comuni che oggi non sono tenuti a redigere i piani urbani del traffico, di definire programmi di intervento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di mobilità; l'aggiornamento della disciplina della circolazione dei veicoli; l'obbligo per i gestori delle strade di fornire tempestive informazioni all'utenza sul traffico e sulle condizioni di circolazione. Infine, viene introdotta una nuova disciplina per la validità della patente di guida, con l'introduzione della cosiddetta « patente a punti ».

La sicurezza stradale, ritengo, è affidata di norma a tre fattori fondamentali: l'efficienza dei veicoli, la perfetta agibilità delle strade ed infine, ma forse è il fattore determinante, l'educazione di tutti gli utenti, come prima ho specificato.

In materia di sicurezza dei veicoli, la tecnologia ha compiuto progressi enormi in questi ultimi anni, è necessario che il parco delle autovetture circolanti sia dotato di tutti questi nuovi strumenti. Di questa esigenza si fa carico la legge delega, che prevede l'obbligo di installazione, nei veicoli di prossima immatricolazione, del doppio airbag, dell'ABS e di altri accessori di minore importanza. Riteniamo peraltro — Forza Italia ha presentato un emendamento al riguardo — che sia del tutto fuori luogo prevedere l'obbligo di dotare i veicoli di « giubbetti o bandoliere catarifrangenti da indossare nel caso il conducente sia costretto ad uscire dal veicolo in situazioni di emergenza »: è una norma, mi sia consentita questa espressione, del tutto ridicola, che troverebbe presso i cittadini un'accoglienza sfavorevole e sarebbe spesso disattesa.

Più interessante (ma anche qui, come precedentemente evidenziato, è necessario

qualche ritocco e miglioramento) è la disciplina della patente a punti, ossia di quel meccanismo per cui per le infrazioni più gravi l'automobilista indisciplinato viene punito, oltre che con le usuali sanzioni amministrative, anche con l'attribuzione di un « punteggio negativo » che, ove raggiunga una determinata soglia nell'arco di tre anni, determina la sospensione della patente.

Vorrei ricordare poi alcuni obblighi per i gestori delle autostrade, in particolare quello riguardante l'installazione, nelle zone in cui sono più frequenti i fenomeni atmosferici che riducono la visibilità, di strumenti di illuminazione.

Infine (e ciò rappresenta un'innovazione notevole per la nostra normativa, ma direi anche per la mentalità dell'automobilista), vengono introdotti limiti di velocità differenziati quando le strade sono bagnate per la pioggia. Questa è una norma di sicurezza applicata in altre nazioni europee che è giusto recepire nel nostro ordinamento.

Prima di concludere questo mio intervento, vorrei sottolineare però due punti che mi sembrano essenziali.

In primo luogo, vi è l'esigenza di dare effettiva applicazione alle norme. Spesso quelle esistenti sarebbero di per sé sufficienti per ridurre gli incidenti e la mortalità sulle nostre strade e potrebbero garantire in misura più ampia la mobilità dei cittadini e la scorrevolezza del traffico; purtroppo a volte per colpa dei comuni e dei gestori delle strade mancano i controlli sui comportamenti concreti. Allora, che senso ha inasprire le sanzioni, prevedere nuovi obblighi o divieti se poi nessuno controlla l'applicazione corretta, precisa e costante della legge? Il ricorso alla educazione dei cittadini non basta: occorre anche la presenza discreta, ma attenta e costante, di chi è chiamato a far rispettare le norme, altrimenti l'indisciplina, l'imprudenza e la mancanza del senso di rispetto delle regole prendono il sopravvento. Inoltre, la presenza delle forze dell'ordine, dei vigili urbani, della polizia e dei carabinieri deve essere attiva. Per quanto tempo non è stato fatto

rispettare in Italia l'obbligo di indossare le cinture? Tuttora tale obbligo non viene fatto rispettare in molte zone d'Italia e l'inosservanza di tale norma avviene anche sotto gli occhi di vigili urbani troppo distratti.

In secondo luogo, vorrei ricordare a tutti voi che l'automobilista non è un pollo da spennare e che l'auto non serve ad accrescere le entrate fiscali dello Stato e dei vari enti locali. Alcuni comuni invece hanno ritenuto di poter sfruttare la « sete » di parcheggi della gente per fare cassa in proprio favore o — peggio ancora — in favore di società concessionarie della gestione dei parcheggi a pagamento. Il parcheggio è così divenuto un grande affare e sarebbe il caso di indagare sui criteri con i quali sono state scelte le società concessionarie e sui loro legami con talune giunte. Ad esempio, nell'organizzazione delle strisce blu che delimitano i parcheggi a sosta oraria si è largheggiato oltre misura e sono stati dilatati gli orari di riscossione oltre la logica e la necessità. Mi riferisco alla città di Roma, unica città al mondo dove è previsto il parcheggio a pagamento fino alle ore 23, vale a dire ben oltre la chiusura degli uffici e dei negozi. Questa discutibile quanto ingiustificata decisione della giunta ha certamente giovato alle casse del comune, ma ha di gran lunga ridotto le entrate dei cinema, dei teatri e dei ristoranti del centro storico senza peraltro giovare alla mobilità ed alla fluidità degli spostamenti nelle ore serali. Per questo motivo, al fine di rendere obbligatorio quanto suggerito dalla proposta di legge delega, abbiamo presentato un emendamento al riguardo.

Per quanto sopra esposto, il gruppo di Forza Italia si dichiara tendenzialmente favorevole all'approvazione della proposta di legge delega al Governo per la revisione del codice della strada, ma, sia ben chiaro, sulle questioni di cui ho parlato si svilupperà l'azione emendativa del gruppo di Forza Italia che non rinuncia ad un'azione di indispensabile miglioramento del testo, pur condividendo la necessità della riforma ed i principi fondamentali che la ispirano.

Ciò premesso, non può non evidenziarsi che, in questo contesto di insufficienze e colpevoli ritardi, la decisione del Governo e della maggioranza di esaminare in quest'aula il testo unificato dei progetti di legge delega di riforma del codice della strada deve essere oggettivamente considerata solo come un altro episodio di un'azione propagandistica che la sinistra sta portando avanti in vista delle elezioni. Si forzano i tempi, si tentano di limitare i diritti della minoranza per dimostrare di aver voluto una riforma che invece è stata ritardata proprio dall'azione del Governo, che non ha voluto portarla all'esame di quest'Assemblea prima. Oggi possiamo approvare questo testo solo dopo ampie verifiche e precisazioni, sapendo che comunque il Senato non potrà certo esaminarlo e tradurlo in legge a pochi giorni dalla fine della legislatura, a meno che non decida di approvarlo senza modificarlo.

Riteniamo che per soddisfare le richieste del paese e, in particolare, quelle pressanti delle associazioni che si occupano di sicurezza stradale non si debba ancora una volta « fare fumo », tentando di sostituire ad una verificabile realtà di menzogne una realtà virtuale di inesistenti successi. Occorre invece testimoniare una forte volontà politica, assumendo l'impegno di porre questo tema fra le prime questioni da affrontare nella prossima legislatura. Non è più tempo di espedienti: anche in questo settore il giudizio va rimesso agli elettori.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Savarese. Ne ha facoltà.

**ENZO SAVARESE.** Presidente, anch'io desidero ringraziare il relatore onorevole Mazzocchin e in particolar modo l'onorevole Stajano per il lavoro compiuto in questi anni, come relatore sul provvedimento prima dell'onorevole Mazzocchin.

Ritengo che con questo testo normativo si faccia un favore all'Italia e non si metta in discussione un qualcosa che, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, non può essere sicuramente attribuito né a

merito del Governo né dell'opposizione perché la sicurezza stradale non è né di destra né di sinistra né di centro! La sicurezza stradale è un qualche cosa che dovrebbe stare a cuore a tutti.

Voglio ricordare che il gruppo di Alleanza nazionale ha contribuito in modo attivo, fattivo e partecipativo, soprattutto grazie alla presenza del collega Galeazzi (che si trova attualmente in convalescenza dopo aver subito un intervento chirurgico e al quale auguro di rimettersi in salute quanto prima), che ha partecipato attivamente alla stesura del testo normativo in esame il quale prevede la delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada, testo normativo che come abbiamo potuto verificare era difficile redigere direttamente in Commissione.

I principi che sono stati individuati tuttavia rispondono, in buona parte, all'obbligo comunitario di ridurre nei prossimi anni il numero di incidenti stradali mortali e soprattutto al grido di dolore che ci viene da tante, troppe famiglie, colpite da lutti e disgrazie.

Vorrei ricordare — chiedo scusa se anch'io mi prendo una parte di merito — che una delle proposte di legge in materia, già presentata nella scorsa legislatura, reca la mia firma e prevede l'obbligo di un patentino, un permesso per condurre i ciclomotori (dal quale risulta che vi è stato per così dire un lavoro formativo). Ricordo che nel 1994, vedendo mio figlio Michele prendere il ciclomotore, dissi di sentirmi veramente afflitto dall'idea che un ragazzino di 14 anni potesse condurre un ciclomotore senza conoscere il segnale di divieto di svolta a destra o di svolta a sinistra.

Va dato atto alla Commissione trasporti, ed in particolare all'onorevole Stajano, di aver avuto la forza, magari non in maniera correttissima dal punto di vista parlamentare (perché la previsione è stata inserita in un altro provvedimento), di anticipare, ad esempio con l'obbligatorietà dell'uso del casco, alcuni dei principi correlati proprio alle nuove norme in materia di circolazione stradale.

Vorrei altresì ricordare che nel corso di un convegno presso l'Automobil club di Trieste, al quale ho partecipato, ho ascoltato uno dei massimi esperti italiani in traumatologia, il professor Costanzo, il quale ricordava che, dopo l'approvazione della legge concernente l'uso del casco, la mortalità in caso di incidenti era diminuita del 40 per cento: il che vuol dire decine, centinaia di giovani vite salvate.

Sicuramente possono essere introdotti dei miglioramenti e compiuti degli approfondimenti. Noi di Alleanza nazionale abbiamo già detto in Commissione non riteniamo, ad esempio, che il limite di velocità per una *Micra* possa essere lo stesso per una *Jaguar*, perché la sicurezza attiva e passiva di quell'autovettura è oggettivamente diversa da quest'ultima. Andare a 130 chilometri orari, infatti, con una piccola autovettura non è la stessa cosa che farlo con un'autovettura che ha una potenza ed un sistema frenante migliori.

Riteniamo inoltre (ed anche su questo aspetto ci siamo soffermati in Commissione) che i comportamenti di guida non possano prescindere, ad esempio, dalle condizioni meteorologiche; andare a 130 chilometri orari quando è sereno e le strade sono sgombre è sicuramente meno pericoloso che farlo in condizioni climatiche difficili, con pioggia e neve (un siffatto comportamento di guida in tali condizioni rasenta la criminalità). Il gruppo di Alleanza nazionale non può che confermare l'impegno così autorevolmente sottoscritto anche dal presidente Selva — che vedo entrare — all'approvazione in tempi rapidi di un testo anche attraverso il meccanismo della delega che, in linea di principio, non condividiamo. Tuttavia, come dicevo all'inizio di questo mio brevissimo intervento, la sicurezza non ha attributi e non si può ascrivere ad una parte politica. In questo scorcio brevissimo di legislatura dobbiamo darci il compito di cercare di approvare normative che garantiscano maggiore tranquillità a chi circola per le strade e alle tante madri che ci hanno scritto lamentandosi

dei ritardi per dimostrare che questo Parlamento, quando vuole, può fare qualcosa di utile.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Biricotti. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA BIRICOTTI. Vorrei ringraziare il relatore, onorevole Mazzocchin, per la relazione appena svolta, ampia, puntuale e articolata anche rispetto al percorso che la Commissione ha tracciato su una materia tanto importante come quella di cui stiamo discutendo, sulla quale non vi è una particolarità di posizioni a destra, a sinistra o al centro perché si tratta di trovare risposte. Ringrazio anche l'onorevole Stajano per il significativo e difficile lavoro compiuto che mi auguro possa giungere all'esito finale. Auspico che l'onorevole Floresta voglia riconoscere il grande lavoro compiuto dall'onorevole Stajano e da tutti i gruppi politici rappresentati nella Commissione che per tre anni hanno contribuito alla redazione del testo oggi alla nostra attenzione. Esprimo soddisfazione perché questo provvedimento è finalmente giunto all'esame dell'Assemblea.

Il Governo e il Parlamento hanno deciso di affrontare delicatissime questioni che riguardano la riforma del codice della strada per fornire risposte ai gravi problemi relativi ai costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare e a quelli relativi alla sicurezza stradale nel nostro paese. Si tratta di questioni che non possono non essere affrontate. L'Italia, infatti, presenta dati di incidentalità da bollettino di guerra. Ricordo che ogni anno si registrano oltre 7 mila morti, 270 mila feriti e 20 mila disabili con un costo sociale di circa 40 mila miliardi. Una strage che avviene sulle strade e che determina il decesso di 20 persone al giorno. Sono numeri impressionanti, è una tragedia sociale ed umana insopportabile ed inaccettabile nella società del 2000 che affronta le sfide della rivoluzione tecnologica. È una drammatica distruzione di vita e di risorse che non può essere interpretata come un

tributo doveroso, ma inevitabile alla libertà di spostarsi sul territorio e allo sviluppo economico e sociale. È necessario rafforzare la normativa della sicurezza adeguandola a quella europea e alle esigenze che oggi si pongono con tanta drammatica evidenza poiché non vi è nulla di ineluttabile e bisogna fare di tutto perché così non sia.

Il tema ampio e complesso chiama le istituzioni e le forze politiche a dare risposte chiare e precise. Se analizziamo la variabilità del problema in relazione ai tempi e ai diversi paesi e, all'interno dello stesso paese, tra diverse regioni e diverse città, ci accorgiamo che tanti sono i fattori che determinano tali variazioni e che su ognuno di essi si può e si deve incidere. Ma quali sono questi fattori? Certamente il tipo di politiche di sicurezza stradale, il quadro normativo regolamentare, il modello di mobilità e il volume di traffico, le caratteristiche delle rete infrastrutturale e il tipo di struttura insediativa, la sistematicità delle azioni di prevenzione, di controllo e di repressione, la maturità della cultura della sicurezza espressa dal legislatore, dalle amministrazioni locali e dagli organi preposti al governo della mobilità, dal sistema delle imprese e dagli utenti della strada.

Il lavoro svolto in Commissione per aggredire questi nodi, o almeno alcuni di essi, è stato estremamente complesso. Vi erano circa 50 proposte di legge parlamentari ed un disegno di legge del Governo: si è ritenuto opportuno, data la complessità della materia, procedere all'elaborazione di principi e criteri diretti a pervenire ad una delega legislativa.

Mentre il Parlamento maturava una posizione in proposito, non si è stati fermi e sono state varate disposizioni importanti e di particolare urgenza, che hanno già dato ottimi risultati (ne parlava il collega Savarese); mi riferisco, per esempio, alla norma sul casco, che ha ridotto in modo considerevole l'incidentalità, il che non può che renderci felici e contenti.

Con il provvedimento all'esame dell'Assemblea, non esaustivo rispetto a tutti i problemi (sono d'accordo) e che lascia

ancora aperte alcune questioni, potremo fornire una parte delle risposte necessarie. Abbiamo lavorato sul testo, infatti, anche con la consapevolezza del ritardo endemico del nostro paese nel settore della sicurezza stradale, che ha bisogno di una svolta, oggi possibile anche alla luce dell'impegno del Governo per il raggiungimento dell'obiettivo della diminuzione, in conformità con i programmi comunitari, entro il 2010, del 40 per cento del tasso di incidentalità, il che significa passare dagli oltre 6.000-7.000 a 3.900 decessi l'anno, da 270.000 a 110.000 feriti. Non vanno bene neanche questi dati, ma si può trattare di un primo ragionevole obiettivo.

Certo, il problema di fondo è modificare l'attuale modello di mobilità, orientandolo verso condizioni di sostenibilità e maggiore sicurezza, così come è necessario promuovere azioni coordinate dei soggetti pubblici e privati per creare un contesto culturale, tecnico ed organizzativo capace di garantire un più efficace governo della mobilità. La stessa Conferenza europea dei ministri dei trasporti del 1997, l'OCSE, il Comitato economico e sociale dell'Unione europea hanno indicato queste strade, rimarcando come il problema della sicurezza sia un problema di salute pubblica e come ad esso, quindi, si debbano collegare le questioni della formazione, dell'informazione e della sensibilizzazione.

Un contributo significativo in questa direzione lo può dare certamente il provvedimento al nostro esame, che si propone di migliorare le infrastrutture, i mezzi, i comportamenti dei guidatori (la causa del 70 per cento degli incidenti), in una logica di prevenzione. Questi temi sono stati troppo a lungo sottovalutati nel nostro paese: lo rileva l'associazione dei familiari delle vittime della strada, che con grande impegno e commovente generosità chiede l'approvazione di questo provvedimento, considerandolo, seppure con alcuni limiti, un passo in avanti verso la riduzione dell'incidentalità, un obiettivo irrinunciabile che ci consegna una grandissima responsabilità. Quel che il Parlamento

certamente non può e non deve fare è considerare l'incidentalità stradale un fatto normale, un tributo normale da pagare per consentire la mobilità.

Con il testo in esame, la riforma del codice della strada rappresenta un contributo significativo per rimuovere ed attenuare alcune delle cause più frequenti dell'incidentalità. Vorrei ricordare che il documento di sintesi della relazione sulla sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici individua 10 fattori di ordine generale che, nell'ultimo periodo, hanno contribuito in misura particolarmente rilevante a determinare l'incidentalità nel nostro paese; tra tali fattori vi sono la debole protezione degli utenti cosiddetti deboli (pedoni, ciclisti, conducenti di ciclomotori, che rappresentano il 30 per cento dei morti e dei feriti per incidenti stradali); gli utenti a rischio (giovani con meno di ventinove anni, anziani di oltre sessantacinque anni, che rappresentano il 50 per cento dei morti e dei feriti); i dispositivi di sicurezza; i comportamenti di guida; l'obsolescenza del sistema stradale urbano ed extraurbano (la rete stradale ed autostradale è stata spesso progettata e realizzata per altri volumi di traffico ed altre vetture); le infrastrutture a rischio (trafori e viadotti, spesso non compatibili con gli standard di sicurezza); la limitatezza del trasporto collettivo; la mancanza di una cultura della sicurezza stradale (che riguarda anche le strutture tecniche, gli apparati decisionali, il sistema delle imprese e l'industria); la bassa produttività degli interventi per la sicurezza stradale, con carenze di strumentazioni tecniche di base; le insufficienze dei controlli; i limiti di coordinamento ed innovazione in grado di sollecitare attivamente un'elaborazione coordinata e coerente di nuovi modelli di mobilità sostenibile e sicura. Certo, per affrontare questo ordine di problemi occorrono investimenti in infrastrutture; certo, occorre un'educazione stradale forte, ma soprattutto occorre l'affermazione della cultura della legalità e una formazione alla coscienza critica alla libertà anche con il riconoscimento del senso del limite e del

suo valore rispetto all'interesse generale. Occorrono dunque regole, controlli, nuove tecnologie, tenendo conto che le statistiche disponibili pongono tra le prime cause d'incidentalità e di mortalità il mancato rispetto delle precedenze (per il 23 per cento); la guida distratta (per il 15 per cento); l'eccesso di velocità (per il 14 per cento).

Colpisce il fatto che la maggior parte degli incidenti stradali avviene per cause legate alla mobilità per « lavoro e sul lavoro » durante gli spostamenti quotidiani sulle reti locali, comunali e provinciali in cui si riscontra la maggior parte degli incidenti (il 70 per cento) che spesso coinvolgono gli utenti deboli. Pesano invece per il 20 per cento i comportamenti trasgressivi: l'abuso di sostanze (in particolare ciò vale per i conducenti più giovani; ricordo la tragedia delle stragi del sabato sera) o le grandi infrazioni connesse con le ferie estive.

Tutto ciò richiede interventi su specifiche componenti del traffico e degli utenti, ma dice anche che occorre agire sul sistema della mobilità nel suo complesso, a partire dalle città che sono troppo spesso organizzate secondo modelli di mobilità che favoriscono gli spostamenti su vettori individuali, con problemi enormi per quanto riguarda la congestione, gli incidenti, l'inquinamento atmosferico ed acustico.

Con vari provvedimenti il Governo e il Parlamento sono intervenuti a più riprese su questi temi. La situazione non è quella precedente; vi è una modificazione positiva: oggi bisogna rafforzare quegli interventi puntando anche sul piano nazionale della sicurezza e sulle azioni previste dal piano generale dei trasporti che si propone l'obiettivo di costruire un sistema di mobilità sostenibile e sicuro attraverso iniziative più incisive e capaci di favorire il riequilibrio tra le varie modalità, la riorganizzazione del trasporto pubblico locale nei centri urbani dove si producono elevatissimi costi esterni stimati in circa il 4 per cento del PIL. Per questo sono importanti le misure di rafforzamento previste nel testo di provvedimenti che nei

centri urbani favoriscono la sicurezza stradale e migliorano la circolazione: l'armonizzazione dei piani urbani del traffico e dei parcheggi, dei piani urbani di mobilità, con gli strumenti di pianificazione del territorio, consentono di orientarsi verso modelli di città vivibili! Allo stesso modo, sono utili la semplificazione delle procedure per l'adozione di strumenti di controllo della velocità nei centri abitati e dei dispositivi per contenere gli effetti nocivi dell'inquinamento.

Non poteva essere ignorato — ed infatti il testo non lo ignora — il tema del rafforzamento della sicurezza delle infrastrutture. Parlo dei dispositivi per accrescere la visibilità nelle autostrade, ma soprattutto dei guardrail e dei viadotti da mettere in sicurezza. Parlo anche della necessità di usare asfalti drenanti e fonoassorbenti per ridurre il tasso di pericolosità.

Abbiamo lavorato anche sui dispositivi di sicurezza e di equipaggiamento dei veicoli e sulle misure contro la manomissione dei ciclomotori a due o tre ruote e dei motocicli; sui controlli per l'accertamento del tasso alcolemico e la presenza di sostanze psicotrope o stupefacenti; sulla disciplina relativa al trasporto di materiali pericolosi; sulla revisione dei veicoli; sulle patenti per i soggetti disabili.

Mi sembra di particolare rilievo però l'introduzione della patente a punti che ha prodotto effetti positivi dove è già in funzione. Credo che la sua valenza consista nella sua possibilità di incrementare la capacità intimidatoria generale della sanzione, ma anche nella possibilità di indurre ad una maggiore responsabilizzazione il guidatore.

Mi sento di segnalare inoltre per la sua importanza l'introduzione dell'attestato per la guida dei ciclomotori. Anch'io ho presentato una proposta di legge a suo tempo e fa parte dei numerosi provvedimenti sui quali abbiamo lavorato per arrivare alla definizione della norma presente e nel testo di cui stiamo discutendo.

Il patentino riguarda tantissimi giovani. La gratuità del suo rilascio e la semplicità del percorso di apprendimento all'interno

della scuola, possibilmente intrecciato con i corsi di educazione stradale che ci auguriamo vengano effettuati dappertutto, possono fornire ai giovani elementi di conoscenza e di informazione per l'uso della strada con le due ruote, accrescendo la consapevolezza dei rischi e attribuendo la necessaria responsabilità ai giovani.

Avremmo di certo potuto fare di più per esempio rispetto alle tipologie costruttive dei veicoli, al loro equipaggiamento di sicurezza, che abbiamo dovuto attestare sulle norme comunitarie.

Anche il tema dei controlli tecnologici avrebbe potuto essere chiarito meglio ed avere più forza. La telematica, usata ampiamente nei paesi industrializzati, ha la possibilità di rendere più pregnanti i controlli nella circolazione e ciò è assolutamente necessario per renderli efficaci. Non c'entra niente la privazione della libertà! La gravidanza del controllo rafforza la consapevolezza che determinati comportamenti contrastano con gli interessi della collettività e in questo caso con la vita delle persone.

La libertà che dobbiamo garantire è quella di vivere e proprio a questo deve volgere il rafforzamento della sicurezza che non è un gioco di parole, ma un insieme di interventi necessariamente rigorosi. Per questo non è possibile aumentare i limiti di velocità. Sarebbe un controsenso rispetto al messaggio che lo Stato e la politica devono dare per spezzare la catena di dolore che vede coinvolte troppe famiglie.

Il gruppo a cui appartengo ha lavorato molto e intende lavorare perché queste norme diventino legge dello Stato prima che termini la legislatura. Lo consideriamo un dovere morale prima ancora che politico. Ce lo chiedono migliaia di cittadini e di famiglie. A tutti loro dobbiamo dare delle risposte. Le risposte vanno nella direzione della prevenzione e della riduzione del danno. Se porteremo a termine questo lavoro durato tre anni, consentiremo al nostro paese di fare un passo avanti su un tema tanto delicato. Il testo, del resto, è frutto di un'equilibrata mediazione. Ciascun gruppo ha rinunciato

a qualcosa per ottenere un testo che potesse comunque passare. Per questo mi auguro vi sia la possibilità di arrivare ad una sua approvazione.

Abbiamo avuto esiti positivi con l'introduzione della norma dell'obbligatorietà del casco, una norma importantissima. Continuiamo con la patente a punti, con l'attestato per l'uso dei ciclomotori e le altre misure contenute nel provvedimento!

Per le ragioni suesposte rivolgo un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento affinché si arrivi ad una rapida approvazione del testo.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Stajano. Ne ha facoltà.

**ERNESTO STAJANO.** Signor Presidente, onorevole sottosegretario, colleghi, sono lieto che il testo del disegno di legge sul codice della strada giunga finalmente all'esame dell'Assemblea. Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile un risultato che considero certamente positivo. Mi spiace di non essere oggi il relatore di questo provvedimento perché non vorrei che ciò rendesse forse più difficile l'iter, ma farò tutto quello che posso per evitare che una situazione del genere si determini.

Il codice che giunge all'esame del Parlamento ha subito un iter tormentato e difficile, come è stato ricordato dal relatore. Quando ci insediamo nel 1996, era addirittura ancora possibile ricorrere alle misure che erano state previste dalla legislazione previgente (dal codice che — non dimentichiamo — si suole chiamare nuovo perché risale sostanzialmente al 1994) in attuazione della delega del 1992, cioè a quelle misure di modifica che potevano essere affidate al solo Governo, previo naturalmente esame da parte delle Commissioni che dovevano fornire integrazione ed assenso. La possibilità venne meno e allora ministro Di Pietro scelse di presentare al Parlamento un testo articolato che prevedeva modifiche a 250 articoli, un corpo emendativo impossibile da esaminare in un'aula parlamentare,

una tecnica che oggettivamente non si addice alla modifica dei codici che da sempre sono oggetto di disegni di legge di delega al Governo. È un'esperienza antica che risale addirittura alle prime esperienze di codificazione fatte da Zanardelli agli inizi di questo secolo.

Dopo non poche difficoltà e discussioni, abbiamo quindi scelto la strada del disegno di legge di delega che presenta elementi di diversità e di discontinuità. In alcuni punti è una delega ampia, come ad esempio per quanto attiene all'adeguamento delle disposizioni del nostro codice alle regole comunitarie che, fra l'altro, si modificano nel tempo (in questo periodo abbiamo avuto anche significativi mutamenti). Per altro verso, invece, è una delega molto stringente e specifica, come accade, per esempio, con riferimento alla patente a punti e all'introduzione del certificato di abilitazione alla guida dei ciclomotori, nonché ad altre specifiche disposizioni inserite nella delega. Certamente, però, questo strumento è quello che si rivela più adatto, sulla base dell'esperienza, ed è quello che alla fine, non senza controversie, abbiamo ritenuto di adottare.

Ciò detto, però, per amore di verità e a testimonianza dei meriti, per chi li ha, e dei demeriti, per chi li ha ugualmente meritati, vorrei sottolineare che questa riforma è stata fortemente voluta dalla Commissione trasporti della Camera, è stata assecondata dai ministri dei trasporti che si sono succeduti ed è stata sostanzialmente osteggiata da alcuni altri dicasteri: non posso dare merito al Ministero dei lavori pubblici, che, salva la parentesi della presenza del sottosegretario Fabris, è stato sostanzialmente assente dai lavori del Comitato ristretto; non posso dare merito al Ministero della pubblica istruzione, che credo abbia mandato soltanto due volte un suo rappresentante in Commissione, il quale per la verità non ha offerto se non difficoltà al lavoro della Commissione stessa. Soprattutto, all'interno della struttura dei lavori pubblici, si è colto in maniera molto chiara un sentimento di ostilità nei confronti di

un'iniziativa che forse si pensava di poter ricondurre agli strumenti di delegificazione o addirittura di semplificazione nell'ambito del corposo programma di cui si trova traccia, per la verità inapplicabile, nella normativa Bassanini.

Vi è stata, in sostanza, una sorta di gelosia rispetto alle competenze, che è uno degli aspetti più difficili da comprendere nel pur farraginoso funzionamento della nostra macchina burocratica. Da ciò sono derivate difficoltà intervenute nel corso di un esame che si è protratto certamente per troppo tempo, ed io non ho mancato di evidenziarlo nel corso del lavoro della Commissione, ottenendo, devo dire, solidarietà, appoggio, comprensione, da parte di tutti i componenti la Commissione stessa. Alla fine, siamo giunti ad un testo nel quale non posso non riconoscermi, anche perché nasce per buona parte dalla mia penna: è un testo che, pur con molte insufficienze e pur manifestando qualche carenza, come ha osservato anche l'onorevole Biricotti, certamente individua tre grandi e nuovi filoni all'interno della normativa sulla sicurezza stradale nel nostro paese a garanzia della vita degli italiani.

Il primo è quello dell'educazione: innanzi tutto, l'educazione è prima anche per quanto attiene ai fondamentali requisiti della salvaguardia della sicurezza sulle nostre strade. Abbiamo affrontato il tema dal punto di vista generale, ribadendo e rafforzando l'obbligo già contenuto nel precedente codice relativo all'insegnamento obbligatorio dell'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, ma abbiamo fatto di più: abbiamo voluto che a categorie di cittadini che sono investite della possibilità di utilizzare mezzi di trasporto sulle strade fosse richiesto qualcosa di aggiuntivo. Quindi, l'educazione stradale non deve essere soltanto un capitolo dell'educazione civica impartita a tutti, anche a quelli che desiderano, o possono essere solo dei pedoni, per acquisire delle nozioni al riguardo ma deve essere qualcosa di più per quelli che conducono un mezzo e, pertanto, devono dimostrare di avere

un'attitudine specifica per tale attività. Da ciò la necessità di richiedere il certificato di abilitazione alla guida dei ciclomotori, essendo davvero assurdo ed impensabile che proprio il mezzo di trasporto statisticamente più pericoloso, affidato ai soggetti che per età hanno minore maturità e quindi prudenza, venga condotto senza alcuna verifica.

Abbiamo pertanto previsto questo strumento, ma credo che il successo della nostra normativa sia in larga misura affidato alle possibilità che la scuola italiana, le scuole private, le stesse auto-scuole (che svolgeranno in questo campo il solito decisivo compito di istruzione) avranno di impartire davvero questo insegnamento. Questa possibilità rimane affidata alla disponibilità, anche se non immediata, di risorse finanziarie tali da mettere la scuola italiana nelle condizioni di svolgere il suo compito fondamentale; altrimenti ci troveremo di fronte ad un'ulteriore difficoltà e si attenuerà probabilmente anche il grande favore popolare che oggi saluta questa innovazione normativa.

Ho parlato dell'educazione. L'altro aspetto fondamentale del codice è la riforma del sistema sanzionatorio. È sbagliato parlare di «patente a punti»: abbiamo introdotto in realtà una radicale riforma del sistema sanzionatorio, che non è più fondato sull'arresto, cioè sulla pena detentiva prevista fino a poco tempo fa (prima che il Parlamento abolisse le sanzioni penali abbondantemente contemplate nella originaria stesura del codice), né più solo su sanzioni pecuniarie, che si dimostrano incapaci di svolgere un'azione di intimidazione generale e specifica nei confronti di ampie ed opposte categorie di cittadini. Mi riferisco non solo a chi è ricco, per sua fortuna, e non misura i propri comportamenti sul costo che la devianza produce, ma anche a chi non ha un patrimonio ce l'ha occulto o intangibile, cioè non aggredibile dall'azione esecutiva che l'amministrazione può svolgere nei suoi confronti.

Parliamo — guarda caso — di soggetti che hanno un'alta propensione alla de-

vianza: persone senza fissa dimora, con procedimenti penali a carico, oppure che si sono sottratte a quegli strumenti di acquisizione di patrimonio che sono caratteristici di chi si candida ad una vita diversa. Questo problema quindi poteva essere risolto soltanto attraverso una mutazione ontologica, strutturale della qualità della sanzione: non più solo denaro da richiedere a chi sbaglia, ma attenzione, studio che deve essere richiesto a chi, oltre un certo limite, viola le regole di sicurezza per sé e per gli altri. Un principio, insomma: chi più sbaglia più studia. Questo è il significato vero della « patente a punti », che ci dà la possibilità di ripetere ciò che è accaduto, ad esempio, in Francia, paese da sempre a noi vicino per cultura e per tradizione sociale, in conseguenza dell'introduzione della « patente a punti ». In Francia i risultati sono stati straordinari e ci auguriamo che possano esserlo anche in Italia, con una significativa diminuzione delle devianze, delle inosservanze, dei momenti di pericolo per la circolazione stradale, risparmiando così quelle vite umane che rappresentano il più prezioso retaggio che i cittadini ci affidano nel momento in cui ci candidano ad essere loro rappresentanti in Parlamento.

Noi avevamo già fatto qualcosa per questi cittadini interessati ai supremi valori della vita. Come è stato ricordato, abbiamo approvato una legge sul casco, che vale più di tanti altri atti che sono stati compiuti dal Parlamento, non perché li voglia sminuire, ma perché vi sono cose che hanno più importanza di altre e la vita dei nostri giovani — perché soprattutto di giovani si trattava —, per noi che abbiamo famiglia e figli, ha un valore incommensurabile. In questo contesto abbiamo inserito anche le disposizioni sulla patente a punti. In questo quadro, in questa prospettiva, in questo orizzonte si inserisce una disposizione che, al di là della freddezza del suo contenuto, ha questo profondo significato etico e testimonianza questi valori.

Il terzo versante su cui si è agito è quello più strettamente tecnico delle mi-

sure di agevolazione per quanto attiene alla sicurezza attiva e passiva. Una parte di queste norme — diciamo così con tutta sincerità — sono ottative, cioè indicano una tendenza, una speranza: si tratta delle norme che riguardano il miglioramento della nostra situazione infrastrutturale, della nostra dotazione di vie, strade e di autostrade.

Parlo di speranza perché purtroppo in questo settore si registrano più sconfitte che successi. Le difficoltà per riuscire a realizzare le opere pubbliche sono enormi e spesso l'unica via per realizzarle è quella più ardua, quella che richiede maggiori investimenti e determina tempi più lunghi per consentire la realizzazione dell'opera. Anche oggi ne abbiamo una dimostrazione con la via ferrata Torino-Lione, che probabilmente si realizzerà — mi auguro si realizzi —, ma solo con costi e tempi elevatissimi proprio per tentare di superare le difficoltà che la struttura del territorio determina.

Maggiore successo riscuoteranno invece probabilmente le disposizioni che prevedono elementi di sicurezza attiva e passiva che riguardano direttamente il veicolo su cui si circola. A questo riguardo, a mio avviso, abbiamo fatto molto.

Ribadisco, quindi, che il mio giudizio sul merito delle disposizioni è certamente positivo. Comprendo e credo si iscriva in una logica democratica, che non può essere oggetto di fraintendimento da parte di alcuno né dar luogo a strumentalizzazioni, che vi sia in questo Parlamento chi — come il gruppo di Forza Italia, che ha presentato molti emendamenti — vuole ancora migliorare il testo e farlo in aula. Non è la prima volta che ciò avviene e mi pare sia del tutto corretto.

Non credo vi siano e non sono al corrente di intenzioni ostruzionistiche, anzi le escludo. Ritengo vi sia la volontà di pervenire all'approvazione del provvedimento e di farlo presentando emendamenti bocciati in Commissione, cosa che è sempre possibile in un corretto confronto democratico in aula.

La prudenza del Governo e la saggezza della maggioranza potranno forse consen-

tire che il corpo emendativo si restringa in maniera tale da consentire un'approvazione rapida del provvedimento. Me lo auguro e credo vi sia uno spazio per lavorare in questo senso.

Certo, una volta approvato il testo alla Camera, rimarrà poi l'esame del Senato ed io — lo dico per equilibrio istituzionale, perché sono da tempo aduso ad avere specifica sensibilità su questi temi — trovo certo sgradevole per il Senato come istituzione e per gli amici senatori essere posti di fronte all'alternativa di approvare o meno un testo inemendabile.

La logica del bicameralismo suggerirebbe altro, finché sopravvive, ma non posso qui occuparmi di cose che riguardano un'altra Camera e lascio ai senatori la saggezza e la prudenza di valutare la situazione secondo ciò che riterranno utile. I tempi sono ristretti — lo sappiamo tutti — perché la legislatura volge al termine.

Voglio precisare, a nome di tutti e anche a nome della minoranza a cui oggi appartengo, che non c'è alcuna volontà di creare su questo tema scontri. Non c'è spazio per una diversificazione ideologica né per una diversificazione politica, non c'è spazio di campagna elettorale su un argomento di questo genere perché la patente a punti non è, come è stato detto saggiamente, né di destra né di sinistra; la vita umana, la salvaguardia della sicurezza dei nostri giovani, di noi stessi, non è soggetta a coloriture e non può essere utilizzata come bandiera in comizi di una campagna elettorale che avrà motivo di essere aspra su altri temi. Dobbiamo impegnarci tutti all'interno di questo Parlamento per approvare un testo nel quale mi riconosco, come ho già detto, e per stendere il quale credo di aver lavorato con quella umiltà che è necessaria per ottenere il consapevole consenso di tutti ma anche con quella fermezza che si addice a chi crede profondamente nelle cose che fa.

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Replica del Governo — A.C. 99)**

**PRESIDENTE.** Prendo atto che il relatore rinuncia alla replica.

Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

**GIORDANO ANGELINI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.** Vorrei prima di tutto ringraziare i colleghi intervenuti e un ringraziamento particolare va all'onorevole Stajano per l'opera paziente, per l'equilibrio, per la cultura giuridica che ha messo in questo lungo tempo che ci ha portati alla predisposizione del testo che oggi è all'attenzione dell'Assemblea. Io mi riconosco nell'illustrazione del provvedimento che è stata fatta, nei suoi capitoli fondamentali, ma vorrei intervenire solo su alcuni punti. In primo luogo per sottolineare l'eccezionale importanza che avrebbe l'approvazione da parte delle Camere di questo provvedimento prima della chiusura della legislatura. Sono d'accordo con l'onorevole Stajano che in questo non c'è alcuna occasione di propaganda per nessuno; se il Governo dovrà farsi propaganda, lo farà sul piano generale dei trasporti, sugli investimenti, su altre questioni, ma su questo provvedimento condivido ciò che osservava l'onorevole Savarese: approvarlo significa fare un favore agli italiani. È questo l'obiettivo che ci deve guidare tutti ed è il tentativo che dobbiamo fare nelle prossime ore.

Non mi appassiono a ricercare le ragioni dei ritardi, che pure ci sono stati e sono venuti in vari momenti e da più parti, ma mi sono appassionato in queste ore a trovare il modo per approvare il provvedimento. Questo è il tentativo che dobbiamo fare tutti, ancora di più dopo che, a conclusione di un lungo lavoro (ne sono state ricordate qui tutte le tappe), si è arrivati all'unificazione di circa 60 progetti di legge. È un lavoro durato tutta la legislatura che sarebbe davvero assurdo gettare al vento o lasciare da qualche parte. Abbiamo un testo sul quale mi sembra che la stragrande maggioranza

degli intervenuti nel dibattito, al di là delle ragioni di polemica che possono esistere anche in momenti di unità, abbia dato un giudizio favorevole o tendenzialmente favorevole. Siamo di fronte ad una delega fortemente precisata che non consentirà a nessuno (chiunque sarà chiamato a governare) di uscire da binari molto definiti (per chi lo ricorda, erano assai più ampi quelli della precedente delega). Vi sarà, inoltre, una doppia lettura da parte del Parlamento sul testo che sarà predisposto dal Governo. Dunque, vi sono tutte le condizioni per un controllo attento e preciso da parte del Parlamento.

Vorrei dedicare pochissime parole ai capitoli fondamentali del provvedimento che, a mio giudizio, raccoglie ed esprime quanto, in questi anni, è maturato nella società italiana e che ci è stato richiesto con molta passione, da ultimo dall'associazione dei familiari delle vittime: mi riferisco, innanzitutto, ad un'attenzione particolare ai temi della sicurezza, a partire dalla questione dell'educazione, della cultura e del rispetto della vita e alla sicurezza intesa nei suoi vari aspetti, anche per quanto riguarda la necessità di un adeguamento delle infrastrutture che si ponga in coerenza con l'evoluzione tecnologica che ha interessato i mezzi che vi circolano sopra.

Per quanto riguarda i veicoli, si è utilizzato tutto quel che la tecnologia oggi mette a disposizione di una mobilità più tranquilla e sicura. Vi è, altresì, un'attenzione ad aspetti quali la sostenibilità ambientale della fluidità del traffico e, dunque, alla possibilità di dare una risposta alle esigenze della mobilità che nascono nei piani del traffico. Vi è, inoltre, una coerenza con alcuni atti che sono stati predisposti (penso al piano per la sicurezza stradale e agli investimenti posti in bilancio in questi anni, che dovrebbero cominciare a dare risultati a partire dall'anno in corso).

In merito al sistema della sanzioni, condivido totalmente l'illustrazione fatta dall'onorevole Stajano: non ho nulla da aggiungere, perché mi sembra un capitolo fondamentale al quale dedicare grandis-

sima attenzione. Inoltre, un'attenzione altrettanto importante è stata rivolta agli utenti più deboli e a coloro che rischiano di pagare il prezzo più alto sulle strade, recependo il risultato delle modificazioni in materia che stanno avvenendo in Europa. È stata fatta attenzione anche ai processi in corso nell'evoluzione della riorganizzazione del nostro Stato: penso ai poteri di ordinanza più spostati verso le regioni e ad alcune istanze che sono state recepite in questi anni, giustamente e con puntualità.

Siamo sul limitare della legislatura: le settimane di lavoro che abbiamo davanti sono davvero poche e, se pensiamo che vi dovrà essere anche una lettura del provvedimento da parte del Senato, ci rendiamo conto di quanto sia difficile il percorso che abbiamo di fronte per ottenere un risultato positivo. Per questo credo importante concentrare il nostro lavoro, affermando che il Governo farà tutto quanto è nelle sue possibilità per dare un contributo affinché, se vi è uno spazio che consenta alla Camera di licenziare sollecitamente il provvedimento con ulteriori miglioramenti, questo venga ricercato e costruito. Credo che ciò sia doveroso da parte di tutti, perché sarebbe estremamente importante che l'altra Assemblea comprendesse, da questo, il senso della straordinarietà della situazione che si è determinata e dell'opportunità che ciò ci porti ad un risultato positivo.

Ritengo infatti che nessuno debba negare la possibilità di migliorare ulteriormente il provvedimento, ma mi sento di poter dire, avendo seguito l'iter del provvedimento, che sono molte di più le ragioni che uniscono tutto il Parlamento rispetto a quelle che lo dividono. Considero quindi importante tentare tutti di fare un ultimo sforzo, augurandoci di giungere ad un risultato positivo, cosa che potremo verificare solo alla fine: sarebbe sbagliato, infatti, assumere oggi atteggiamenti in qualunque modo pregiudiziali.

Non mi stupisco che quando si discute di questi temi vi siano da parte di tutti i parlamentari un'attenzione ed una passione particolari: adesso è compito dei

gruppi compiere uno sforzo per guidare a compimento il lavoro finora svolto. Anche il Governo, come ho detto, farà la sua parte e credo sarebbe importante presentarci davanti agli elettori non dicendo loro che bisogna ricominciare da capo un lavoro, non dicendo loro che devono aspettare altri anni per avere una legge delega in base alla quale il Governo possa provvedere, ma consentendo al prossimo Governo, che si insedierà dopo le votazioni, di porre mano rapidamente ad un lavoro *in itinere*, dando agli italiani quello che chiedono da diverso tempo.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

#### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 30 gennaio 2001, alle 10:

1. — Interpellanze e interrogazioni.

(ore 15)

2. — *Discussione del documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Balocchi (Doc. IV-quater, n. 156).

— *Relatore:* Saponara.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 3736 - Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia *dual use* (Articolo 79, comma 15) (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (5861).

— *Relatore:* Marco Fumagalli.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 2675 - Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (Approvato dal Senato) (5979).

— *Relatore:* Lucidi.

5. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge:*

MICHIELON ed altri; MAMMOLA ed altri; SCALIA ed altri; SCALIA; BALOCCHI ed altri; GALDELLI ed altri; GALLETTI; GALLETTI; BERSELLI; BERSELLI; SAVARESE; MARTINAT e SIMEONE; MARTINAT ed altri; STORACE; TRANTINO; NICOLA PASETTO; URSO; OLIVO e BOVA; BECCHETTI; CENTO ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; DI NARDO e CIMADORO; CASINI; MAMMOLA ed altri; SCALIA e GALLETTI; BERGAMO; DOZZO; SAONARA ed altri; RUZZANTE; BONO; NEGRI ed altri; GALLETTI; ROTUNDO ed altri; GALEAZZI; BECCHETTI ed altri; BALLAMAN ed altri; PECORARO SCANIO; STORACE; BENEDETTI VALENTINI; GALLETTI; LORENZETTI ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; GALEAZZI ed altri; TOSOLINI; BIRICOTTI ed altri; SODA e BUFFO; NAN e GAGLIARDI; ARMAROLI e MAZZOCCHI; CENTO; MISURACA ed altri; OLIVO; ROSSETTO ed altri; GALLETTI; ARACU ed altri; MISURACA ed altri; FRONZUTI e MIRAGLIA DEL GIUDICE; ACIERNO ed altri; TERZI ed altri; MORONI: Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada (99-241-294-328-486-538-540-545-550-642-643-696-738-744-797-832-883-1491-1840-1961-1973-1983-2014-2664-2757-2758-3144-3377-3498-3776-3782-3783-3785-3889-3919-4025-4133-4153-4348-4453-4554-4573-4859-4971-5038-5166-5270-5421-5515-5597-5620-5636-5714-5792-5983-6229-6488-6514-6563-6770).

— *Relatore:* Mazzocchin.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disciplina degli istituti di ricerca biomedica (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (3856-B).

— *Relatore:* Fioroni.

7. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale:*

MANCINA ed altri; POZZA TASCA; ARMOSINO ed altri; DE LUCA ed altri; ARMANDO COSSUTTA ed altri; PAISSAN e BOATO; PRESTIGIACOMO e GARRA: Modifica all'articolo 51 della Costituzione, in materia di parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (5758-6283-6308-6377-6390-6465-6849).

— *Relatore:* Mancina.

8. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

CASINI ed altri; CAVERI; GALLETTI e CENTO; REPETTO ed altri: Norme per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio dello sci (2388-3001/bis-4644-7046).

— *Relatore:* Riva.

9. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia (7490)

*e delle abbinate proposte di legge:* FRAGALÀ ed altri; ASCIERTO ed altri; ASCIERTO (3699-5120-7101).

— *Relatore:* Ruffino.

10. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

ANEDDA ed altri: Modifiche al codice penale e al codice civile, in materia di diffamazione col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione (7292)

*e delle abbinate proposte di legge:* STEFANI; COLA ed altri; TURRONI; SANZA;

PECORELLA; PISAPIA e DALLA CHIESA; VOLONTÈ ed altri; SINISCALCHI ed altri (1808-3073-6286-6302-6363-7014-7019-7422).

— *Relatore:* Neri.

11. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4338-4336-ter — Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici (*Approvati, in un testo unificato, dal Senato*) (7351).

— *Relatore:* Vannoni.

12. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

BALOCCHI ed altri: Trasferimento dei beni del demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni (379)

*e delle abbinate proposte di legge:* CASCIO e CIAPUSCI ed altri (2356-4142).

— *Relatori:* Vannoni, *per la maggioranza;* Balocchi, *di minoranza.*

13. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

APREA ed altri; ACCIARINI ed altri; NAPOLI ed altri: Disposizioni in materia di organi collegiali della scuola dell'autonomia (2226-2665-3592).

— *Relatori:* Acciarini, *per la maggioranza;* Aprea, *di minoranza.*

14. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 3385 - Modifica della normativa per gli indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (5425).

— *Relatore:* Chiamparino.

15. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge:*

POZZA TASCA ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; ALBANESE ed altri: Misure contro il traffico di persone (5350-5839-5881).

— *Relatore:* Finocchiaro Fidelbo.

16. — *Seguito della discussione della mozione Pisanu ed altri n. 1-00473 concernente la mancata conversione del decreto-legge n. 111 del 2000, in materia di cancellazione dalle liste elettorali dei cittadini irreperibili.*

17. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4551 - Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali (*Approvato dal Senato*) (6975).

— *Relatore:* Cerulli Irelli.

18. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Interventi nel settore della formazione nelle arti musicali, visive e coreutiche (5029).

— *Relatore:* Sbarbati.

19. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

S. 2049 — D'iniziativa dei Senatori: SMURAGLIA ed altri: Norme di tutela dei lavori « atipici » (*Approvata dal Senato*) (5651)

*e delle abbinate proposte di legge:* MUSSI ed altri; LOMBARDI ed altri; MICHIELON ed altri (3423-3972-4865).

— *Relatore:* Duilio.

20. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge:*

ALOISIO ed altri; VALDUCCI ed altri; PERETTI ed altri; ANGELONI ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; ARACU ed altri; BENVENUTO e CIANI:

Disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva (769-1776-2489-2739-2761-3607-3912).

— *Relatore:* Mauro.

21. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

GASPARRI; BATTAGLIA ed altri; COLOMBINI ed altri; PIVETTI; MASSIDDA ed altri; MANZIONE ed altri; MUZIO; COLUCCI e TRINGALI; TESTA; MICHIELON ed altri: Norme concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato (1370-2231-3235-3766-4374-5755-5822-5931-6261-6882).

22. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

S. 203-554-2425 — D'iniziativa dei Senatori: SALVATO ed altri, BISCARDI ed altri e D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (*Approvati, in un testo unificato, dal Senato*) (5381)

*e delle abbinate proposte di legge:* FEI ed altri; GARRA ed altri; ARMAROLI ed altri; FONTANINI e CAVALIERE (3439-5463-5480-6018).

— *Relatore:* Soda.

23. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

S. 64-149-422: D'iniziativa dei Senatori: ROBERTO NAPOLI ed altri; GIOVANELLI ed altri; BORTOLOTTI ed altri: Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (*Approvata, in un testo unificato, dal Senato*) (5100)

*e delle abbinate proposte di legge:* CALZOLAIO e LORENZETTI; SCALIA ed altri; SANZA ed altri (428-1557-1652).

— *Relatore:* Turrioni.

24. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

S. 2819-2877-2940-2950-2957 — D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; D'iniziativa-

tiva dei Senatori: PELELLA ed altri; MANFROI ed altri; MINARDO; BONATESTA ed altri: Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (*Approvati, in un testo unificato, dal Senato*) (5891)

e della abbinata proposta di legge: LUCÀ ed altri (4083).

— *Relatore*: Lucà.

25. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 4014 - Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (*Approvato dal Senato*) (7042)

e dell'abbinata proposta di legge: GASPARRI ed altri (5047).

— *Relatori*: Vigneri, per la maggioranza; Nardini, di minoranza.

26. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario (5687)

e della abbinata proposte di legge: FERRARI; SCARPA BONAZZA BUORA ed altri; CARUSO ed altri; PECORARO SCANNIO ed altri; DELL'UTRI ed altri; ALBERTO GIORGETTI e PEZZOLI; CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO; DOZZO ed altri; DE GHISLANZONI CARDOLI ed altri; TATTARINI ed altri (431-1270-1686-2943-3187-3736-3887-4502-4982-5002).

— *Relatore*: Ferrari.

**La seduta termina alle 20,15.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 26 gennaio 2001, a pagina 2, prima colonna, riga ventisettesima, le parole: « n. 1832 » si intendono sostituite dalle seguenti: « n. 1820 ».

---

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

Licenziato per la stampa alle 22.